Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 259 del 6 novembre 2009 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **Roma - Venerdì, 6 novembre 2009** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

N. 202

AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Deliberazioni ARG/com n. 133/09; ARG/elt numeri 132/09, 134/09, 140/09; ARG/gas numeri 135/09, 136/09, 137/09, 139/09, 141/09, 144/09, 146/09.

SOMMARIO

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 28 settembre 2009.

Aggiornamento per il trimestre ottobre-dicembre 2009 delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas. (Deliberazione n. ARG/com 133/09).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 settembre 2009:

Visti:

- il Trattato dell'Unione Europea, nella versione consolidata 2002/C325/01;
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 dicembre 2008;
- la legge 23 luglio 2009, n, 99;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 23 dicembre 2002, n. 227/02;
- la delibera dell'Autorità 1 luglio 2003, n. 75/03 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, 34/05 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2006, n. 113/06, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2007, n. 45/07;

- la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2007, n. 135/07;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 205/07;
- la deliberazione dell'Autorità 8 ottobre 2007, n. 255/07;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2007, n. 341/07;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con la deliberazione n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2008, ARG/elt 24/08;
- la deliberazione dell'Autorità 21 aprile 2008, ARG/elt 47/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 47/08);
- la deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08;
- la deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2008, ARG/elt 80/08;
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG), approvato con deliberazione ARG/gas 159/08 (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 188/08;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 190/08;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 191/08;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2008, ARG/elt 195/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 195/08);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2008, ARG/gas 197/08;
- la deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2009, ARG/elt 01/09;
- la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 2009, ARG/gas 20/;
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2009, ARG/elt 30/09;
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2009, ARG/elt 35/09;
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2009, ARG/com 36/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 36/09);
- la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2009, ARG/elt 46/09;
- la deliberazione dell'Autorità 28 aprile 2009, ARG/elt 50/09;
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 54/09;
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG), approvato con la

deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato;

- la deliberazione dell'Autorità 5 giugno 2009, ARG/gas 69/09;
- la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2009, ARG/elt 78/09;
- la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2009, ARG/gas 79/09;
- la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2009, ARG/com 80/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 80/09);
- la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2009, ARG/elt 81/09;
- la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2009, ARG/gas 82/09;
- la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 88/09);
- la deliberazione dell'Autorità 15 luglio 2009, ARG/gas 94/09;
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2009, ARG/com 113/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 113/09);
- la deliberazione dell'Autorità 24 settembre 2009, PAS 16/09;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2009, ARG/elt 132/09;
- la comunicazione congiunta del GSE e della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) dell'11 settembre 2009;
- la comunicazione della Cassa del 15 settembre 2009, prot. 1825;
- la comunicazione della società Sogin S.p.A. (di seguito: la Sogin) del 18 settembre 2009, (di seguito: comunicazione 18 settembre 2009).

Considerato che, in relazione al settore elettrico:

- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno dei conti di gestione presso la Cassa;
- il comma 74.4 del Testo integrato prevede che a ciascun cliente finale, ammesso a beneficiare di regimi tariffari speciali ai sensi delle disposizioni dei commi 74.1 e 74.2 del medesimo Testo integrato, sia versata una componente tariffaria compensativa calcolata ai sensi del medesimo comma 74.4 ed aggiornata in coerenza con le disposizioni di cui al comma 74.5 del Testo integrato;
- con deliberazione ARG/elt 47/08 l'Autorità ha introdotto disposizioni specifiche per la società Ferrovie dello Stato S.p.A. ai fini del calcolo e dell'aggiornamento della componente compensativa di cui al comma 74.4 del Testo integrato;
- con la comunicazione 18 settembre 2009 la Sogin ha trasmesso un aggiornamento del piano finanziario per l'anno 2009, di cui al punto 6 della deliberazione ARG/elt 195/08; e che detto piano prevede nell'ultimo trimestre 2009 un fabbisogno ordinario di funzionamento pari a circa 50 milioni di euro.

Considerato che, in relazione al settore del gas:

- con deliberazione ARG/com 36/09, l'Autorità ha attivato la componente tariffaria φ, dimensionandola con l'obbiettivo di recuperare lo squilibrio evidenziatosi in relazione alla perequazione relativa al corrispettivo di trasporto unico regionale per l'anno termico 2007-2008, entro il mese di settembre 2009; e che, sulla base dei dati disponibili, il quantitativo di gas immesso nella rete di trasporto nazionale nel periodo di applicazione della componente tariffaria φ risulta inferiore alla stime utilizzate per il dimensionamento del medesimo corrispettivo;
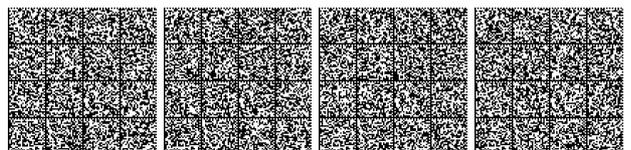
- con la deliberazione ARG/com 80/09 l'Autorità ha dimensionato la componente UG_1, tenendo conto di una stima sulle quantità distribuite per l'anno 2009 basata su dati consuntivi relativi all'anno 2008 trasmessi dalle imprese distributrici e su un'analisi degli andamenti delle quantità di gas allocato alle imprese distributrici nel primo trimestre, come risulta dai dati pubblicati sul sito internet di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas) relativamente al bilancio mensile del gas trasportato;
- a seguito dei controlli effettuati dall'Autorità si sono riscontrati alcuni errori relativi ai dati trasmessi dalle imprese distributrici; inoltre i dati semestrali pubblicati da Snam Rete Gas hanno mostrato una sensibile flessione delle quantità di gas allocato alle imprese distributrici rispetto al dato dei primi tre mesi precedentemente utilizzato per dimensionare la componente UG_1;
- tali circostanze comportano una mancanza di copertura, da parte del gettito tariffario, del costo delle imprese di distribuzione del gas naturale ed uno squilibrio delle partite dare/avere della perequazione in acconto di cui al comma 50.1 della RTDG;
- con deliberazione ARG/gas 88/09, l'Autorità ha approvato le modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati, definite ai sensi del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2; e che la componente G_S, di cui al comma 35.3, lettera d), della RTDG non si applica al solo cliente finale titolare di un contratto di fornitura di gas naturale in un punto di riconsegna della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a), del TIVG;
- con deliberazione ARG/com 113/09 l'Autorità ha individuato il soggetto erogatore della compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale ai clienti domestici indiretti di cui all'Articolo 5 della delibera ARG/gas 88/09, fornito disposizioni alla Cassa e modificato le deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08 e 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09;
- sono ancora in via di definizione da parte dei venditori le operazioni di individuazione dei clienti domestici, come individuati ai sensi del comma 2.3, lettera a), del TIVG;
- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno del Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, di cui all'articolo 93, comma 1, lettera a) della RTDG e del Conto per la qualità dei servizi gas, di cui all'articolo 93, comma 1, lettera b) della RTDG.

Ritenuto opportuno:

- confermare per il quarto trimestre 2009 il valore delle componenti tariffarie relative al settore elettrico A, UC3, UC4, UC6 e UC7 e della componente MCT;
- prevedere che per il trimestre ottobre - dicembre 2009 gli addebiti per la parte riferita al servizio di vendita di cui al comma 74.4 del Testo integrato, salvo quanto previsto per le Ferrovie dello Stato S.p.A. dall'articolo 2 della deliberazione ARG/elt 47/08, siano aggiornati ai sensi del comma 74.5 del medesimo Testo integrato, con riferimento ai corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato in vigore al 30 giugno 2007, aggiornati coerentemente
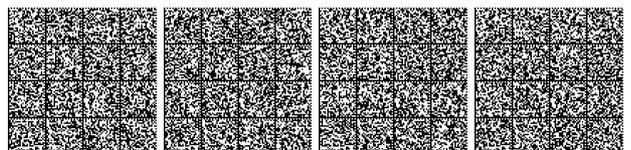
con le variazioni delle condizioni economiche per l'approvvigionamento dell'energia elettrica che si applicano ai clienti ammessi al servizio di maggior tutela;

- dare mandato alla Cassa di provvedere, entro il 31 ottobre 2009, all'erogazione alla Sogin di 50 milioni di euro, a titolo di acconto salvo conguaglio, a valere sul Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui al comma 54.1, lettera a) del Testo integrato;
- confermare per il quarto trimestre 2009 il valore della componente tariffaria φ, fissato con deliberazione ARG/com 36/09, al fine di assicurare la copertura degli squilibri da perequazione;
- prevedere che gli effetti sui ricavi delle imprese di distribuzione del gas naturale degli errori commessi dalle imprese, relativamente ai quantitativi di gas distribuito, e della flessione di gas consumato siano intercettati attraverso il meccanismo di perequazione di cui al titolo 7 della RTDG; e che sia necessario limitare temporalmente gli eventuali squilibri che si dovessero generare nel *Conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas* a causa delle partite non bilanciate della perequazione in acconto di cui al comma 50.1 della medesima RTDG;
- conseguentemente dimensionare la componente tariffaria UG_1, con l'obbiettivo di recuperare l'intero gettito necessario alla copertura degli squilibri dei sistemi di perequazione e a copertura di eventuali conguagli entro il prossimo trimestre;
- differire al 1 gennaio 2010 la valorizzazione della componente G_S , prevedendo eventuali successivi conguagli a decorrere dalla medesima data, nel caso le operazioni di individuazione di cui al comma 2.3 del TIVG non fossero ancora completate;
- confermare per il quarto trimestre 2009 i valori delle componenti tariffarie G_S, *RE* e *RS,* secondo quanto previsto dalla deliberazione ARG/com 80/09

DELIBERA

Articolo 1

Componenti tariffarie relative al settore elettrico

1.1 I valori delle componenti tariffarie A, UC ed MCT in vigore nel trimestre luglio – settembre 2009, di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4 della deliberazione ARG/com 80/09, sono confermati per il trimestre ottobre - dicembre 2009.

Articolo 2

Disposizioni in materia di regimi tariffari speciali

2.1 Salvo quanto disposto con deliberazione ARG/elt 47/08, per il trimestre ottobre - dicembre 2009, ai fini del computo della componente compensativa prevista dal comma 74.4 del Testo integrato, i corrispettivi relativi al servizio di vendita di cui al medesimo comma 74.4 aggiornati ai sensi del comma 74.5, sono pari ai corrispettivi in vigore al 30 giugno 2007 aggiornati, limitatamente alle componenti a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica e dei servizi di dispacciamento, espresse in centesimi di euro/kWh, tramite i coefficienti correttivi fissati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento.
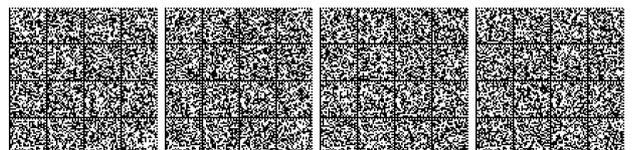
Articolo 3
Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico

3.1 La Cassa, entro il 31 ottobre 2009, provvede all'erogazione di 50 milioni di euro alla Sogin, a titolo di acconto salvo conguaglio, a valere sul Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui al comma 54.1, lettera a) del Testo integrato.

Articolo 4
Componenti tariffarie relative al settore gas

4.1 Il valore della componente tariffaria φ di cui all'articolo 3, comma 1, della deliberazione ARG/com 36/09 è confermato per il trimestre ottobre - dicembre 2009.
4.2 I valori delle componenti UG_1, G_S, *RE* ed *RS* della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione, misura e commercializzazione del gas naturale, di cui all'articolo 35, lettere c), d), e) ed f) della RTDG, per il trimestre ottobre - dicembre 2009, sono fissati come indicato nella *Tabella 2* allegata al presente provvedimento.

Articolo 5
Disposizioni transitorie e finali

5.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa.
5.2 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dal 1 ottobre 2009.

Milano, 28 settembre 2009

Il presidente: ORTIS
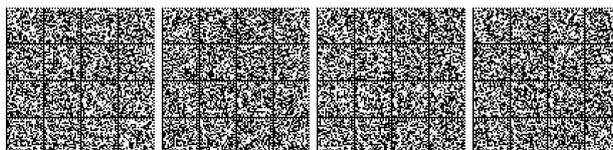
Tabella 1: Coefficienti di aggiornamento di cui all'articolo 2
Per punti di prelievo dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3

	ottobre	novembre	dicembre
Coefficiente di aggiornamento per i corrispettivi relativi alla fascia F1	0,9710	0,9846	0,9813
Coefficiente di aggiornamento per i corrispettivi relativi alla fascia F2	1,0837	1,1293	1,1378
Coefficiente di aggiornamento per i corrispettivi relativi alla fascia F3	0,9783	1,0219	1,0551

Tabella 2: Componenti tariffarie *UG1, GS, RE* ed *RS*

Tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura di cui all'art. 35 della RTDG		centesimi di euro/standard metro cubo
lettera c)	componente tariffaria UG_1	0,9060
lettera d)	componente tariffaria G_S	---
lettera e)	componente tariffaria *RE*	0,0563
lettera f)	componente tariffaria *RS*	0,0313

09A12778
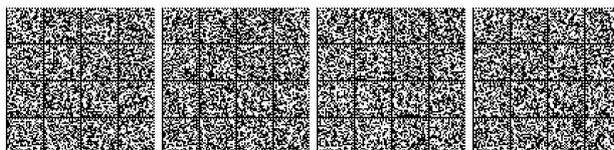
DELIBERAZIONE 28 settembre 2009.

Aggiornamento per il trimestre ottobre-dicembre 2009 delle condizioni economiche del servizio di vendita di maggior tutela, disposizioni relativa ai meccanismi di perequazione di cui alla Sezione III del TIV e modifiche al medesimo TIV. (Deliberazione n. ARG/elt132/09).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 settembre 2009

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge n. 125/07);
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione con modifiche del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico S.p.A. e direttive alla medesima società;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 novembre 2008;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 dicembre 2008;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 16 ottobre 2003, n. 118/03 (di seguito: deliberazione n. 118/03);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e, in particolare l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto

legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07 e, in particolare l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TILP);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2008, ARG/elt 182/08;
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2008, ARG/elt 183/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 183/08);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 190/08;
- la deliberazione dell'Autorità 28 gennaio 2009, ARG/elt 11/09;
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2009, ARG/elt 34/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 34/09);
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2009, ARG/elt 35/09;
- la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2009, ARG/elt 78/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 78/09);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e, in particolare l'Allegato A (di seguito: TIS);
- la comunicazione della società Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico) del 10 settembre 2009, prot. Autorità n. 51681 dell'11 settembre 2009;
- la comunicazione dell'Acquirente unico del 16 settembre 2009, prot. Autorità n. 53795 del 21 settembre 2009;
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 18 settembre 2009, prot. Autorità n. 54940 del 24 settembre 2009;
- la comunicazione di Terna 18 settembre 2009, prot. Autorità n. 55062 del 24 settembre 2009;
- la nota della Direzione Mercati 3 agosto 2009, prot. n. 44813, agli esercenti la maggior tutela societariamente separati (di seguito: Nota agli esercenti la maggior tutela).

Considerato che:

- il TIV definisce disposizioni in materia di servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 125/07;
- ai sensi dell'articolo 7 del TIV il servizio di maggior tutela prevede, tra l'altro, l'applicazione di:
    a) corrispettivo PED;
    b) corrispettivo PPE;
    c) componente UC_1;

  e che i corrispettivi di cui alle lettere a), b) e c) siano aggiornati e pubblicati trimestralmente dall'Autorità;
- il corrispettivo PED è determinato coerentemente con la finalità di copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai propri clienti cui è effettivamente erogato tale servizio;
- gli elementi PE e PD del corrispettivo PED sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi sostenuti o che si stima saranno sostenuti nell'anno solare di riferimento dall'Acquirente unico, rispettivamente, per l'acquisto
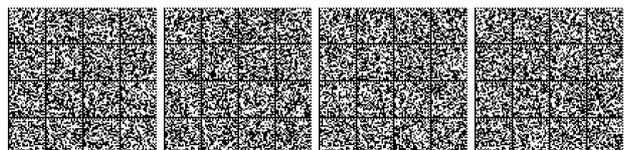
dell'energia elettrica destinata alla maggior tutela e per il servizio di dispacciamento;

- il comma 13.2 del TIV prevede che, ai fini delle determinazioni degli elementi PE, PD e del corrispettivo PED, l'Acquirente unico invii all'Autorità la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento relativi all'anno solare cui le medesime determinazioni si riferiscono, nonché la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti nel medesimo periodo;
- il comma 13.4 del TIV prevede che, ai fini della determinazione dei corrispettivi per il servizio di maggior tutela, ciascun esercente la maggior tutela societariamente separato comunichi con cadenza trimestrale alla Direzione Mercati dell'Autorità i prelievi di energia elettrica dei clienti finali del servizio, o, ove tali dati non siano disponibili, la propria miglior stima dei medesimi prelievi, previa apposita richiesta della Direzione Mercati;
- sulla base delle informazioni ricevute dagli esercenti la maggior tutela societariamente separati che hanno risposto alla Nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, l'importo del recupero è stimato in diminuzione di circa 78 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro sono riconducibili ai costi di acquisto dell'energia elettrica e i rimanenti 63 milioni di euro sono riconducibili ai costi di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico;
- in base agli elementi di costo comunicati dall'Acquirente unico e da Terna, nonché sulla base del recupero stimato secondo quanto sopra indicato, è possibile ipotizzare un livello del costo medio annuo (2009) di approvvigionamento dell'energia elettrica dell'Acquirente unico in linea con quanto stimato nel terzo trimestre dell'anno 2009;
- il TIV prevede che gli scostamenti residui emersi dal confronto tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi PED ai clienti finali cui è erogato il servizio nel periodo gennaio - dicembre 2008 siano recuperati tramite il sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento per l'anno 2008, mediante l'applicazione ai clienti finali del servizio di maggior tutela del corrispettivo PPE;
- relativamente all'anno 2008, in base a quanto indicato da alcuni esercenti la maggior tutela circa gli ammontari di perequazione da essi stimati, l'aliquota del corrispettivo PPE in vigore nel trimestre luglio – settembre 2009 risulterebbe adeguata rispetto all'obiettivo di coprire entro la fine dell'anno 2009 gli squilibri del sistema di perequazione relativi all'anno 2008;
- sulla base delle informazioni rese disponibili dalle imprese distributrici sembra emergere uno squilibrio tra il gettito della componente UC_1 e le esigenze del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica per i clienti del mercato vincolato/tutelato relativo all'anno 2007, quantificabile in circa 40 milioni di euro;
- tale stima è da intendersi ancora provvisoria in quanto non considera i risultati definitivi relativi alla raccolta dati per la perequazione dell'anno 2007;
- lo squilibrio di perequazione relativa ai costi di approvvigionamento di cui sopra è previsto che venga recuperato tramite la componente UC_1 di cui comma 1.1 del TIV.
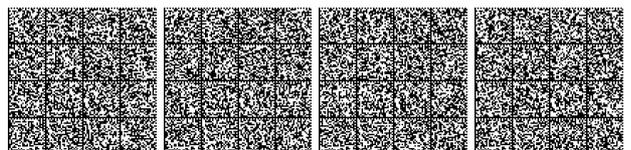
Considerato, inoltre, che:

- con riferimento alla determinazione delle partite economiche relative al servizio di dispacciamento dell'energia elettrica prelevata e immessa nell'anno 2007 e nell'anno 2008, l'Autorità, con la deliberazione ARG/elt 34/09 e con il TIS, ha posticipato la data di liquidazione di dette partite tra Terna e gli utenti del dispacciamento, ivi incluso l'Acquirente unico;
- con riferimento ai meccanismi di perequazione di cui alla Sezione III del TIV la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) ha reso disponibili i moduli per le raccolte dati nel mese di agosto 2009, e tali moduli devono essere restituiti a Cassa medesima, debitamente compilati, entro il 30 settembre 2009, anche per l'anno 2007;
- con riferimento ai meccanismi di perequazione di cui alla Sezione III del TIV per l'anno 2007:
    - la deliberazione ARG/elt 183/08 ha previsto che, con riferimento alla perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e del servizio di maggior tutela, gli esercenti potessero richiedere alla Cassa l'erogazione di ammontari di perequazione in acconto, salvo conguaglio, prevedendo che, qualora l'ammontare erogato in acconto risulti superiore all'ammontare riconosciuto in sede di conguaglio, l'esercente corrisponda alla Cassa un interesse sulle somme dovute pari all'Euribor a dodici mesi base 360;
    - la citata deliberazione ARG/elt 183/08 ha altresì previsto che, in sede di liquidazione delle partite economiche definitive, la Cassa proceda a corrispondere interessi sulle somme ancora dovute calcolati applicando un tasso pari all'Euribor a dodici mesi base 360 a decorrere dal giorno in cui sono stati resi disponibili a Terna, in modo definitivo, i dati necessari per il completamento delle attività di conguaglio per il servizio di dispacciamento con riferimento all'energia elettrica immessa e prelevata nell'anno 2007, qualora il soggetto abbia trasmesso alla Cassa i dati necessari alle determinazioni di sua competenza entro i tempi previsti, o, in caso contrario, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla comunicazione da parte della Cassa della quantificazione definitiva degli ammontari di perequazione;
    - la previsione sopra richiamata risulta collegata a un obbligo di comunicazione nei confronti di Terna in capo all'impresa distributrice e, conseguentemente, si deve intendere riferirsi esclusivamente ai meccanismi di perequazione di cui al comma 13bis.1, lettera c) del TIV.

Considerato, infine, che il TIS ha introdotto modifiche alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento, prevedendo altresì le modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura.

Ritenuto opportuno:

- adeguare il valore degli elementi PE e PD tenendo comunque prudenzialmente in considerazione, ove non siano ancora disponibili al momento dell'aggiornamento i valori di consuntivo, una stima degli oneri relativi allo sbilanciamento di cui alla
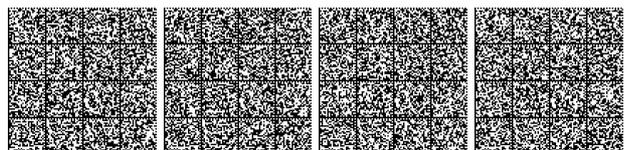
deliberazione n. 111/06 per la quota parte ulteriore rispetto a quella valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, come già fatto in occasione degli aggiornamenti per precedenti trimestri dell'anno 2009;

- dimensionare le aliquote di recupero da applicare agli elementi PE e PD del corrispettivo PED in modo da recuperare gli importi nei successivi sei mesi;
- in attesa della quantificazione definitiva degli squilibri di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi, rispettivamente, all'anno 2008 e all'anno 2007:
  - dimensionare il corrispettivo PPE in misura prudenziale, confermando il valore di detto corrispettivo in vigore nel trimestre luglio – settembre 2009;
  - confermare il livello dell'aliquota della componente UC_1 in vigore nel trimestre luglio – settembre 2009, in modo da consentire, nel corso dell'anno 2009, il recupero degli squilibri ad oggi stimabili.

Ritenuto, inoltre, opportuno:

- prevedere che la data per la regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica prelevata e immessa nell'anno 2007 e nell'anno 2008 tra gli esercenti la maggior tutela, ciascuno per la propria quota parte, e l'Acquirente unico tenga conto di quanto disposto dall'Autorità in tema di liquidazione di dette partite tra Terna e gli utenti del dispacciamento;
- allineare con riferimento all'anno 2007 le scadenze relative alla determinazione da parte della Cassa degli ammontari di perequazione, nonché quelle previste per i pagamenti da/a i soggetti interessati, a quanto disposto dal TIV per l'anno 2008;
- prevedere che per l'anno 2007:
  - con riferimento alla perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e del servizio di maggior tutela, qualora l'ammontare erogato agli esercenti in acconto ai sensi della deliberazione ARG/elt 183/08 risulti superiore all'ammontare riconosciuto in sede di conguaglio, l'esercente corrisponda sulle somme ancora dovute un interesse calcolato a partire dal giorno successivo all'erogazione di detto acconto;
  - qualora l'ammontare erogato agli esercenti in acconto ai sensi della deliberazione ARG/elt 183/08 risulti inferiore all'ammontare riconosciuto in sede di conguaglio, la Cassa corrisponda sulle somme ancora dovute un interesse calcolato, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 13nonies del TIV, a partire dall'1 gennaio del secondo anno successivo a quello a cui si riferiscono gli ammontari di perequazione;
  - con riferimento alla perequazione di cui all'articolo 13bis, comma 1, lettera c) del TIV, gli interessi da corrispondere alle imprese distributrici siano calcolati a partire dalla data in cui la singola impresa distributrice ha comunicato a Terna i dati definitivi per la determinazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica prelevata e immessa nell'anno 2007, intendendosi in capo all'impresa distributrice il compito di dichiarare alla Cassa la data a partire dalla quale devono essere calcolati gli interessi sulle somme ancora dovute.
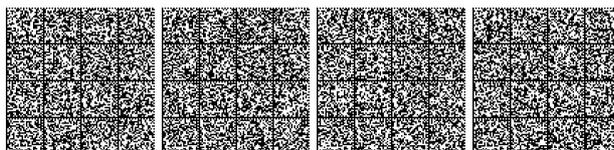
Ritenuto, infine, opportuno modificare il TIV al fine di tener conto delle previsioni introdotte dal TIS

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIV.

Articolo 2
Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela

2.1 I valori dell'elemento PE e dell'elemento PD per il trimestre ottobre – dicembre 2009 sono fissati nelle *Tabelle 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5* e *2.6* allegate al presente provvedimento.
2.2 I valori del corrispettivo PED per il trimestre ottobre – dicembre 2009 sono fissati nelle *Tabelle 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5* e *3.6* allegate al presente provvedimento.

Articolo 3
Aggiornamento del corrispettivo PPE

3.1 I valori del corrispettivo PPE per il trimestre ottobre – dicembre 2009 sono fissati nelle *Tabelle 4.1* e *4.2* allegate al presente provvedimento e risultano pari ai valori del medesimo corrispettivo determinati dalla deliberazione ARG/elt 78/09 per il trimestre luglio – settembre 2009.

Articolo 4
Aggiornamento della componente UC_1

4.1 I valori della componente UC_1 per il trimestre ottobre – dicembre 2009 sono fissati nelle *Tabelle 5.1* e *5.2* allegate al presente provvedimento e risultano pari ai valori del medesimo corrispettivo determinati dalla deliberazione ARG/elt 78/09 per il trimestre luglio – settembre 2009.

Articolo 5
Modifiche al TIV

5.1 Il TIV è modificato nei termini di seguito indicati:
   a) all'articolo 1 le parole "**bimestre convenzionale** è il bimestre convenzionale definito all'Articolo 1 del TILP;" sono soppresse;
   b) all'articolo 1 le parole "**TILP (Testo integrato load profiling)** è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica corrispondenti ai clienti finali con prelievi non trattati su base oraria (*load*

profiling per fasce) approvato con deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007 n. 278/07" sono soppresse;

c) all'articolo 4, comma 4.3bis, lettera h), all'articolo 7, comma 7.3, lettere a), b) e c), comma 7.4, lettere a), b) e c) e comma 7.4quater le parole "ai sensi del TILP" sono sostituite dalle parole "ai sensi del TIS";

d) all'articolo 7, comma 7.5, le parole "al comma 12.6 della deliberazione n. 111/06" sono sostituite dalle parole "al comma 76.1, lettera b) del TIS";

e) all'articolo 11, il comma 11.2 è sostituito dal seguente comma:

"11.2 L'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela serviti dal singolo esercente la maggior tutela è pari, in ciascuna ora, alla somma de:

a) l'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo serviti in maggior tutela dal medesimo esercente e trattati su base oraria, aumentata per tener conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi;

b) la quota del prelievo residuo d'area relativo ai clienti in maggior tutela non trattati su base oraria attribuita al medesimo esercente ai sensi del comma 11.2bis.";

f) all'articolo 11, dopo il comma 11.2 è aggiunto il seguente comma:

"11.2bis In ciascuna area di riferimento la quota del prelievo residuo di area relativo ai clienti in maggior tutela non trattati su base oraria attribuita a ciascun esercente la maggior tutela è pari al prodotto fra la quota del prelievo residuo di area attribuita all'Acquirente unico nella medesima area e il rapporto fra:

a) l'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela non trattati su base oraria serviti dal medesimo esercente la maggior tutela, nell'area di riferimento e nell'anno solare precedente; e

b) l'energia elettrica destinata, nell'anno solare precedente, ai clienti del servizio di maggior tutela non trattati su base oraria localizzati nella medesima area di riferimento, pari alla somma delle quantità di cui alla precedente lettera a).";

g) all'articolo 13ter, comma 13ter.2, le parole "15 (quindici) luglio" sono sostituite dalle parole "31 (trentuno) agosto";

h) all'articolo 13sexsies, comma 13sexsies.1 le parole "*load profiling*." sono sostituite dalle parole "*load profiling* determinate ai sensi dei commi 29.3, 32.1 e 35.2 del TIS.";

i) all'articolo 13sexsies, il comma 13sexsies.2, è sostituito dal seguente comma:

"13sexsies.2 Con riferimento alle partite economiche di cui al comma 13sexsies.1, nonché con riferimento alle partite economiche di cui ai commi 59.3 e 67.1 del TIS di competenza dell'Acquirente unico, la regolazione delle partite economiche tra ciascun esercente la maggior tutela e l'Acquirente unico deve avvenire entro il giorno 31 (trentuno) agosto di ciascun anno.";

j) all'articolo 13septies, comma 13septies.1, lettera b), comma 13septies.3, lettere b) e c), comma 13septies.4, lettere b), c) e d), le parole "tabella 8,
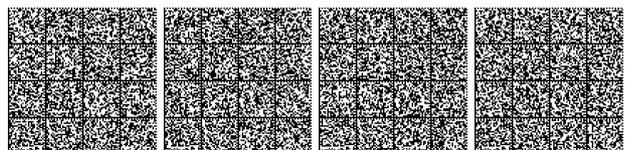
colonna A, della deliberazione n. 111/06” sono sostituite dalle parole “tabella 4, colonna A, del TIS”;

k) all’articolo 13septies, comma 13septies.3, lettera a) e comma 13septies.4, lettera a) le parole “tabella 8, colonna B, della deliberazione n. 111/06” sono sostituite dalle parole “tabella 4, colonna B, del TIS”;

l) all’articolo 15bis, il comma 15bis.1 è sostituito dal seguente comma:
“15bis.1 Per ciascun punto di prelievo trattato monorario riferito ai clienti finali serviti in salvaguardia l’impresa distributrice, non oltre 20 (venti) giorni successivi al termine di ciascun mese è tenuta a mettere a disposizione dell’esercente la salvaguardia i dati rilevanti di cui alla tabella 2 relativi al mese precedente. Le quantità comunicate dall’impresa distributrice devono essere coerenti con i criteri utilizzati per la definizione delle partite economiche a seguito della determinazione dell’energia elettrica prelevata dagli utenti del dispacciamento ai sensi del Titolo IV del TIS.”;

m) all’articolo 15bis, il comma 15bis.3 è sostituito dal seguente comma:
“15bis.3 Ai fini degli adempimenti di cui al comma 15bis.1, entro la fine di ogni mese ciascun esercente la salvaguardia trasmette a ciascuna impresa distributrice l’elenco dei punti di prelievo trattati monorari serviti in salvaguardia nel medesimo mese indicando per ciascun punto di prelievo:
a) POD identificativo;
b) codice fiscale e partita IVA del cliente finale”;

n) all’articolo 15ter, comma 15ter.5, le parole “di cui all’articolo 9 del TILP” sono sostituite dalle parole “di cui all’articolo 18 del TIS”;

o) all’articolo 18, comma 18.1bis, le parole “ai sensi del TILP” sono sostituite dalle parole “ai sensi del TIS”;

p) all’articolo 18, comma 18.3, le parole “di cui al comma 37.1 della deliberazione n. 111/06.” sono sostituite dalle parole “di cui al comma 14.1 del TIS.”;

q) all’articolo 19, comma 19.5 le parole “ai sensi del TILP” sono sostituite dalle parole “ai sensi del TIS”;

r) all’articolo 19, comma 19.5, lettere a) e b), le parole “bimestre convenzionale” sono sostituite dalla parola “mese”;

s) all’articolo 19, commi 19.7, 19.8 e 19.9 le parole “comma 5.2 del TILP” sono sostituite dalle parole “comma 4.2 del TIS”;

t) all’articolo 25, i commi 25.7 e 25.9 sono soppressi;

u) all’articolo 26, commi 26.2 e 26.4, e all’articolo 27, commi 27.1 e 27.5, le parole “ai sensi del TILP” sono sostituite dalle parole “ai sensi del TIS”;

v) all’articolo 27, comma 27.7, le parole “comma 5.2 del TILP” sono sostituite dalle parole “comma 4.2 del TIS”;

w) la tabella 9 è sostituita dalla seguente tabella:
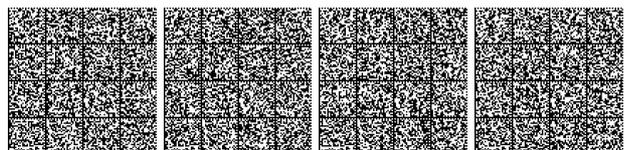
Tabella 9: Corrispettivo *GF* di cui al comma 26.2

Clienti della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c) aventi diritto alla maggior tutela	***GF (centesimi di €/kWh)***		
	F1	**F2**	**F3**
• Punti di prelievo con trattamento orario o per fasce ai sensi del TIS serviti in maggior tutela e con applicazione di corrispettivi PED non monorari o punti di prelievo con trattamento orario o per fasce ai sensi del TIS e serviti nel mercato libero	- 0,482	0,435	0,435
• Punti di prelievo con trattamento orario o per fasce ai sensi del TIS serviti in maggior tutela per i quali non è prevista l'applicazione di corrispettivi PED non monorari	0,000	0,000	0,000
• Punti di prelievo con trattamento monorario ai sensi del TIS serviti in maggior tutela o nel mercato libero	0,000	0,000	0,000

Articolo 6

Disposizioni transitorie e finali

6.1 La regolazione delle partite economiche tra ciascun esercente la maggior tutela e Acquirente unico ai sensi del comma 13sexsies.1 del TIV deve avvenire entro il giorno 31 ottobre 2009 con riferimento alle partite economiche di conguaglio del *load profiling* determinate:
   a) per l'anno 2007 ai sensi della deliberazione dell'Autorità n. 118/03;
   b) per l'anno 2008 ai sensi della deliberazione dell'Autorità n. 118/03 per il periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 marzo 2008 e ai sensi del TILP per il periodo compreso tra l'1 aprile e il 31 dicembre 2008.

6.2 Con riferimento all'anno 2007:
   a) la Cassa comunica all'Autorità, a ciascun esercente la maggior tutela e a ciascuna impresa distributrice, per quanto di rispettivo interesse, l'ammontare di perequazione relativo a ciascuno dei meccanismi di perequazione di cui all'articolo 13bis del TIV entro il 31 ottobre 2009;
   b) ciascun esercente la maggior tutela e ciascuna impresa distributrice, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione, provvede ai versamenti di competenza alla Cassa entro il 30 novembre 2009;
   c) relativamente al meccanismo di perequazione di cui al comma 13bis.1, lettera a) del TIV, i versamenti delle somme dovute dagli esercenti la maggior tutela alla Cassa sono maggiorati di un interesse pari all'Euribor a dodici mesi base 360 calcolato a partire dal giorno successivo all'erogazione dell'acconto di cui al comma 2.4 della deliberazione ARG/elt 183/08;
   d) la Cassa, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione, entro il 31 dicembre 2009 liquida le relative partite e nel caso in cui le disponibilità dei conti di cui ai commi 13bis.4 e 13bis.5 del TIV non siano sufficienti a liquidare quanto di spettanza di ogni impresa distributrice ed ogni esercente la maggior tutela, la Cassa effettua pagamenti pro-quota rispetto agli importi vantati dalle

diverse imprese distributrici e dai diversi esercenti la maggior tutela, fino a concorrenza delle disponibilità dei conti suddetti;

e) relativamente al meccanismo di perequazione di cui al comma 13bis.1, lettera a) del TIV, i versamenti delle somme ancora dovute dalla Cassa agli esercenti la maggior tutela sono maggiorati di un interesse pari all'Euribor a dodici mesi base 360 calcolato a partire dall'1 gennaio 2009;

f) relativamente al meccanismo di perequazione di cui al comma 13bis.1, lettera c) del TIV, i versamenti della Cassa alle imprese distributrici sono maggiorati di un interesse pari all'Euribor a dodici mesi base 360 calcolato a partire dalla data in cui l'impresa distributrice ha messo a disposizione di Terna, in modo definitivo, i dati necessari per il completamento delle attività di conguaglio per il servizio di dispacciamento con riferimento all'energia elettrica immessa e prelevata nell'anno 2007.

6.3 Le disposizioni di cui al precedente comma 2 sostituiscono relativamente all'anno 2007 e con riferimento ai meccanismi di perequazione di cui al Titolo 2, Sezione 3 del TIV le disposizioni di cui ai commi 2.5, 3.4, 3.5 e 3.6 della deliberazione ARG/elt 183/08.

6.4 Il TIV con le modifiche risultanti dal presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Autorità (www.autorita.energia.it) successivamente all'1 ottobre 2009.

6.5 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore dall'1 ottobre 2009.

Milano, 28 settembre 2009

Il presidente: ORTIS
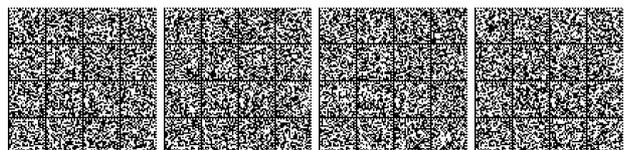
Tabella 1.1: Parametro PE_M, di cui al comma 7.3, lettera e), al comma 27.4 e al comma 27.5, lettera b), corretto per le perdite di rete (elemento PE)

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV		PE (centesimi di euro/kWh)
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	8,484
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	7,358
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	9,424

Tabella 1.2: Parametro PE_F, di cui al comma 27.2, lettera a) e al comma 27.4bis, lettera a), corretto per le perdite di rete (elemento PE)

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV		PE (centesimi di euro/kWh)		
		F1	F2	F3
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	10,864	8,644	5,318

Tabella 1.3: Parametro PE_{bio}, di cui al comma 27.3, lettera a), al comma 27.4bis, lettera b), al comma 27.6, lettera a) e al comma 27.6bis, corretto per le perdite di rete (elemento PE)

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV		PE (centesimi di euro/kWh)	
		F1	F23
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	10,879	7,271
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	10,864	6,743

Tabella 1.4: Parametro PE_F^{mens} , di cui al comma 7.3, lettera a), corretto per le perdite di rete (elemento PE)

Tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera c) del TIV con potenza disponibile superiore a 16,5 kW	PE (centesimi di euro/kWh)		
	F1	F2	F3
Mese di ottobre	10,772	8,386	5,074
Mese di novembre	10,929	8,756	5,319
Mese di dicembre	10,890	8,825	5,505

Tabella 1.5: Parametro PE_F^{mens}, di cui al comma 7.3, lettera d), corretto per le perdite di rete (elemento PE)

Tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera b) del TIV	PE (centesimi di euro/kWh)		
	F1	F2	F3
Mese di ottobre	10,772	8,386	5,074
Mese di novembre	10,929	8,756	5,319
Mese di dicembre	10,890	8,825	5,505

Tabella 1.6: Parametro PE_F^{rag}, di cui al comma 7.3, lettera b), corretto per le perdite di rete (elemento PE)

Tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera c) del TIV con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW	PE (centesimi di euro/kWh)		
	F1	F2	F3
R1	10,909	8,791	5,423
R2	10,772	8,386	5,074

Tabella 2.1: Parametro PD_M, di cui al comma 7.4, lettera e), al comma 27.4 e al comma 27.5, lettera b), corretto per le perdite di rete (elemento PD)

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV		PD (centesimi di euro/kWh)
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	0,562
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,541
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	0,553

Tabella 2.2: Parametro PD_F, di cui al comma 27.2, lettera b) e al comma 27.4bis, lettera a), corretto per le perdite di rete (elemento PD)

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV		PD (centesimi di euro/kWh)		
		F1	F2	F3
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	0,414	0,414	0,414

Tabella 2.3: Parametro PD_{bio}, di cui al comma 27.3, lettera b), al comma 27.4bis, lettera b), al comma 27.6, lettera b) e al comma 27.6bis, corretto per le perdite di rete (elemento PD)

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV		PD (centesimi di euro/kWh)	
		F1	F23
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	0,562	0,562
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	0,414	0,414

Tabella 2.4: Parametro PD_F^{mens}, di cui al comma 7.4, lettera a), corretto per le perdite di rete (elemento PD)

Tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera c) del TIV con potenza disponibile superiore a 16,5 kW	PD (centesimi di euro/kWh)		
	F1	F2	F3
Mese di ottobre	0,414	0,414	0,414
Mese di novembre	0,414	0,414	0,414
Mese di dicembre	0,414	0,414	0,414

Tabella 2.5: Parametro PD_F^{mens} , di cui al comma 7.4, lettera d), corretto per le perdite di rete (elemento PD)

Tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera b) del TIV	PD (centesimi di euro/kWh)		
	F1	F2	F3
Mese di ottobre	0,414	0,414	0,414
Mese di novembre	0,414	0,414	0,414
Mese di dicembre	0,414	0,414	0,414

Tabella 2.6: Parametro PD_F^{rag}, di cui al comma 7.4, lettera b), corretto per le perdite di rete (elemento PD)

Tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera c) del TIV con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW	PD (centesimi di euro/kWh)		
	F1	F2	F3
R1	0,414	0,414	0,414
R2	0,414	0,414	0,414

Tabella 3.1 Corrispettivo $PED_M = PE_M + PD_M$, corretto per le perdite di rete

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV		PED (centesimi di euro/kWh)
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	9,046
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	7,899
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	9,977

Tabella 3.2: Corrispettivo $PED_F = PE_F + PD_F$, corretto per le perdite di rete

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV		PED (centesimi di euro/kWh)		
		F1	F2	F3
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	11,278	9,058	5,732

Tabella 3.3: Corrispettivo $PED_{bio} = PE_{bio} + PD_{bio}$, corretto per le perdite di rete

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV		PED (centesimi di euro/kWh)	
		F1	F23
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	11,441	7,833
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	11,278	7,157

Tabella 3.4: Corrispettivo $PED_F^{mens} = PE_F^{mens} + PD_F^{mens}$ per la tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera c) del TIV, corretto per le perdite di rete

Tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera c) del TIV con potenza disponibile superiore a 16,5 kW	PED (centesimi di euro/kWh)		
	F1	F2	F3
Mese di ottobre	11,186	8,800	5,488
Mese di novembre	11,343	9,170	5,733
Mese di dicembre	11,304	9,239	5,919

Tabella 3.5: Corrispettivo $PED_F^{mens} = PE_F^{mens} + PD_F^{mens}$ per la tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera b) del TIV, corretto per le perdite di rete

Tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera b) del TIV	PED (centesimi di euro/kWh)		
	F1	F2	F3
Mese di ottobre	11,186	8,800	5,488
Mese di novembre	11,343	9,170	5,733
Mese di dicembre	11,304	9,239	5,919

Tabella 3.6: Corrispettivo $PED_F^{rag} = PE_F^{rag} + PD_F^{rag}$ per la tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera c) del TIV corretto per le perdite di rete

Tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera c) del TIV con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW	PED (centesimi di euro/kWh)		
	F1	F2	F3
R1	11,323	9,205	5,837
R2	11,186	8,800	5,488

Tabella 4.1: Corrispettivo PPE

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV		PPE	
		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	-	0,525
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	-	0,525
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione		
	di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW	-	0,525
	di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW	-	0,525
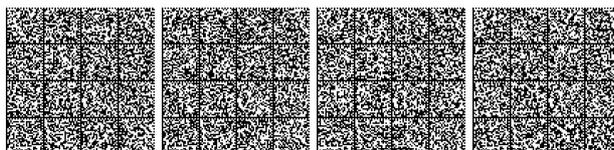
Tabella 4.2: Corrispettivo PPE per i soggetti di cui al comma 73.2 del TIT

	PPE
	(centesimi di euro/kWh)
Alluminio primario	0,00
Ferrovie dello Stato Spa (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso di quelli previsti dall'art.4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730)	0,00
Ferrovie dello Stato Spa (nei limiti quantitativi previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730)	0,00
Utenze sottese, comuni rivieraschi	0,00

Tabella 5.1: Componente UC1

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV		UC1	
		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	-	0,148
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	-	0,148
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione		
	di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW	-	0,148
	di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW	-	0,148

Tabella 5.2: Componente UC1 per i soggetti di cui al comma 73.2 del TIT

	UC1
	(centesimi di euro/kWh)
Alluminio primario	0,00
Ferrovie dello Stato Spa (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso di quelli previsti dall'art.4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730)	0,00
Ferrovie dello Stato Spa (nei limiti quantitativi previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730)	0,00
Utenze sottese, comuni rivieraschi	0,00

09A12779

DELIBERAZIONE 28 settembre 2009.

Aggiornamento per il trimestre ottobre-dicembre 2009 della tabella di cui all'Allegato C della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 maggio 2007, n. 110/07. (Deliberazione n. ARG/elt 134/09).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 settembre 2009

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge n. 125/07);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 maggio 2007, n. 110/07 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 110/07);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2008, ARG/com 34/08;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2009, ARG/elt 132/09;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2009, ARG/com 133/09.

Considerato che:

- in base al punto 6 della deliberazione n. 110/07, l'Autorità aggiorna e pubblica, contestualmente agli aggiornamenti trimestrali, i valori di spesa annua, calcolata per livelli di consumo e di potenza prestabiliti, derivante dall'applicazione delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela.

Ritenuto opportuno:

- aggiornare e pubblicare la tabella di cui all'Allegato C della deliberazione n. 110/07 per il trimestre ottobre – dicembre 2009

DELIBERA

1. la tabella di cui all'Allegato C della deliberazione n. 110/07 per il trimestre ottobre – dicembre 2009 è sostituita con la *Tabella 1* allegata al presente provvedimento;
2. il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore dall'1 ottobre 2009.

Milano, 28 settembre 2009

Il presidente: ORTIS
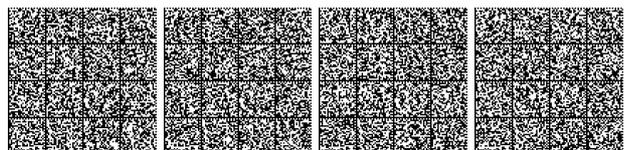
Tabella 1: Stima della spesa annua escluse le imposte in base alle condizioni economiche dell'Autorità (valori espressi in euro)

Consumo annuo (kWh)	Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza	Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza	Cliente con potenza impegnata 4,5 kW
1.200	168,41	261,37	282,64
2.700	385,72	498,76	520,02
3.500	566,12	668,93	690,20
4.500	795,86	885,34	906,61
7.500	1.683,53	1.707,97	1.729,24

Spesa annua calcolata sulla base dei corrispettivi aggiornati al 4° trimestre 2009

09A12780

DELIBERAZIONE 30 settembre 2009.

Modifiche della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06, con riferimento alle disposizioni in merito alla regolazione degli impianti essenziali di cui all'articolo 3, comma 11, della legge n. 2 del 28 gennaio 2009. (Deliberazione n. ARG/elt 140/09).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 settembre 2009

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 29 aprile 2009, ARG/elt n. 52/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt n. 52/09);
- la lettera di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) in data 30 settembre 2009 (di seguito: lettera 30 settembre).

Considerato che:

- l'articolo 63, comma 63.4, dell'Allegato A della deliberazione n. 111/06 prevede che entro il 30 settembre di ciascun anno Terna notifichi a ciascun utente del dispacciamento i raggruppamenti minimi di impianti di produzione, ovvero la quota parte degli stessi ritenuta essenziale, nella sua disponibilità e precedentemente individuati dalla medesima Terna;
- nella lettera 30 settembre, Terna ha evidenziato l'esigenza di prorogare, per l'anno in corso, al 15 ottobre il termine previsto all'articolo 63, comma 63.4, dell'Allegato A della deliberazione n. 111/06, al fine di sottoporre alla consultazione una versione integrata della proposta di modifica del Codice di rete di Terna, così da rendere evidenti le modalità di applicazione delle disposizioni di cui alla deliberazione ARG/elt n. 52/09 con riferimento agli impianti di produzione e pompaggio.

Considerato inoltre che:

- le scadenze previste all’articolo 63, commi 63.1, 63.5 e 63.10 e 63.11, ed all’articolo 65.bis, commi 65.bis.3 e 65.bis.5, dell’Allegato A della deliberazione n. 111/06 sono funzionali a lasciare intervalli di tempo congrui tra i diversi adempimenti previsti dalla deliberazione ARG/elt n.52/09 a Terna e, soprattutto, agli utenti del dispacciamento con disponibilità di impianti assoggettati alla disciplina di cui alla medesima deliberazione ARG/elt n.52/09 per l’anno solare successivo.

Ritenuto opportuno:

- che la proposta di modifica del Codice di rete di Terna sia sottoposta a consultazione dando evidenza delle modalità di applicazione delle disposizioni di cui alla deliberazione ARG/elt n. 52/09 con riferimento agli impianti di produzione e pompaggio, anche al fine di poter raccogliere eventuali osservazioni a riguardo da parte degli operatori e/o dei soggetti interessati;
- prorogare conseguentemente, per l’anno in corso, al 15 ottobre il termine previsto all’articolo 63, comma 63.4, dell’Allegato A della deliberazione n. 111/06;
- prevedere, per quanto nei considerati e sempre con riferimento all’anno in corso, una coerente variazione delle scadenze previste all’articolo 63, commi 63.1, 63.5 e 63.10, dell’Allegato A della deliberazione n. 111/06;
- prevedere comunque, con riferimento all’anno in corso, che la regolazione applicabile nell’anno solare successivo agli impianti assoggettati alla disciplina di cui alla deliberazione ARG/elt n.52/09 sia nota all’utente del dispacciamento che abbia la disponibilità di detti impianti prima dell’avvio dell’anno solare in cui detta regolazione trova applicazione

DELIBERA

1. di modificare, con riferimento all’anno 2009, le scadenze previste all’articolo 63, commi 63.1, 63.4, 63.5 e 63.10 dell’Allegato A della deliberazione n. 111/06, nei termini di seguito indicati:
   a. la scadenza di cui all’articolo 63, comma 63.1, è posta, per l’anno 2009, al 15 novembre;
   b. la scadenza di cui all’articolo 63, comma 63.4, è posta, per l’anno 2009, al 15 ottobre;
   c. la scadenza di cui all’articolo 63, comma 63.5, è posta, per l’anno 2009, al 31 ottobre;
   d. la scadenza di cui all’articolo 63, comma 63.10, è posta, per l’anno 2009, al 15 novembre.

2. di prevedere, con riferimento all'anno 2009, che la richiesta di ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione, eventualmente presentata all'Autorità ai sensi dell'articolo 63, comma 63.11, dell'Allegato A della deliberazione n.111/06, dall'utente del dispacciamento di un impianto di produzione essenziale per la sicurezza, debba considerarsi accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro trenta (30) giorni dal ricevimento della stessa o, se precedente, entro il 31 dicembre;
3. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 30 settembre 2009

Il presidente: ORTIS

09A12781
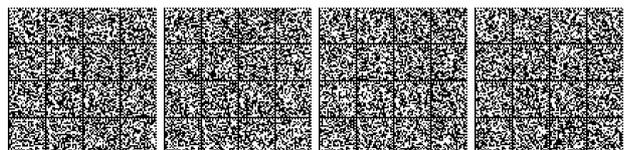
DELIBERAZIONE 28 settembre 2009.

Proroga della validità delle tariffe di trasporto e dispacciamento del gas. (Deliberazione n. ARG/gas 135/09).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 settembre 2009

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Ministero dello sviluppo Economico 25 maggio 2009 (di seguito: decreto 25 maggio 2009);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05);
- la deliberazione dell'Autorità 28 aprile 2008, ARG/gas 50/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 50/08);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2008, ARG/gas 102/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 102/08);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 di approvazione della Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 3 febbraio 2009 VIS 8/09 (di seguito: deliberazione VIS 8/09);
- il documento per la consultazione 31 marzo 2009, DCO 4/09, in materia di "Criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il terzo periodo di regolazione" (di seguito: primo documento per la consultazione);
- il documento per la consultazione 23 luglio 2009, DCO 24/09, in materia di "Criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il terzo periodo di regolazione – orientamenti finali" (di seguito: secondo documento per la consultazione);
- le osservazioni pervenute all'Autorità da parte dei soggetti interessati a seguito della pubblicazione del primo e del secondo documento per la consultazione sulla regolazione delle tariffe di trasporto e dispacciamento del gas diffusi nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione ARG/gas 50/08.
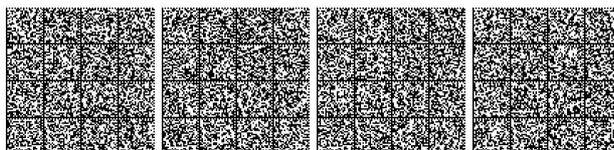
Considerato che:

- con il 30 settembre 2009 è prevista la conclusione del secondo periodo di regolazione per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale, attualmente disciplinato dalla deliberazione n. 166/05;
- con la deliberazione ARG/gas 50/08, l'Autorità ha avviato il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2009-2013;
- nell'ambito del procedimento di cui al precedente alinea sono stati diffusi in data 31 marzo 2009 un primo documento per la consultazione e in data 23 luglio 2009 un secondo documento per la consultazione nei quali l'Autorità ha rappresentato la necessità che il terzo periodo di regolazione abbia inizio nel mese di gennaio 2010 e si concluda nel mese di dicembre dell'anno 2013, al fine, tra l'altro, di rendere coerente la disciplina tariffaria del trasporto e del dispacciamento con la disciplina tariffaria del servizio di distribuzione del gas, adottata con il RTDG per il periodo di regolazione 1 gennaio 2008 – 31 dicembre 2012;
- nei medesimi documenti l'Autorità, al fine di gestire il processo di transizione dall'anno termico all'anno solare quale riferimento per il calcolo dei corrispettivi di trasporto, ha proposto la definizione di una disciplina transitoria che proroghi l'efficacia delle determinazioni tariffarie aventi scadenza in data 30 settembre 2009 e ha contestualmente previsto:
  - l'estensione dei criteri per la garanzia dei ricavi di riferimento per il trimestre ottobre 2009-dicembre 2009;
  - il riconoscimento degli eventuali maggiori costi per l'acquisto del *fuel gas* per il suddetto trimestre con i medesimi criteri indicati nella deliberazione VIS 8/09;
- nell'ambito della consultazione, pur essendo stata riscontrata una generale condivisione dei predetti criteri per la disciplina transitoria, alcuni operatori hanno criticato l'intenzione di utilizzare l'anno solare in luogo dell'anno termico per il calcolo dei corrispettivi; e che, al riguardo, sono state evidenziate le seguenti principali criticità:
  (a) il disallineamento con la maggior parte dei contratti di approvvigionamento internazionali, che hanno come riferimento l'anno termico;
  (b) una maggiore incertezza delle politiche commerciali degli operatori, in quanto le tariffe di trasporto non sarebbero note al momento della stipula dei contratti di fornitura;
  (c) un ritardo nel riconoscimento dei ricavi relativi ai nuovi investimenti di ulteriori tre mesi rispetto all'attuale regolazione, con la conseguente mancata remunerazione relativa al trimestre ottobre-dicembre 2009 degli investimenti effettuati nell'anno 2008;
- l'individuazione dell'anno solare in luogo dell'anno termico, quale riferimento della disciplina tariffaria del trasporto e del dispacciamento, non comporta particolari criticità per quanto riguarda i contratti internazionali di approvvigionamento in quanto il conferimento di capacità sulla rete di trasporto nazionale continua ad avvenire con riferimento all'anno termico;
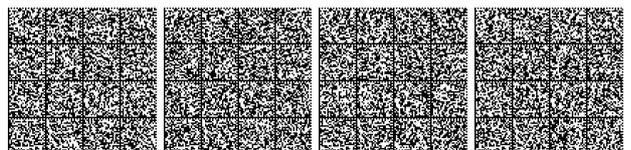
- l'intenzione di procedere all'adozione dell'anno solare anche per il terzo periodo di regolazione del trasporto è stata manifestata sin dal primo documento di consultazione, garantendo quindi agli operatori un congruo periodo di tempo per porre in essere le necessarie azioni commerciali che consentissero di adeguare le condizioni economiche dei contratti di vendita al fine di trasferire ai clienti finali i costi relativi al servizio di trasporto e dispacciamento;
- le tariffe di trasporto già prevedono componenti che possono essere modificate su base trimestrale e che pertanto non sono note al momento della stipula dei contratti di fornitura;
- i criteri di remunerazione relativi ai nuovi investimenti realizzati a partire dall'anno 2008 saranno oggetto della disciplina tariffaria relativa al terzo periodo di regolazione secondo tempistiche uniformi con gli altri servizi a rete.

Considerato inoltre che:

- con decreto 25 maggio 2009, il Ministero dello Sviluppo Economico ha aggiornato la rete regionale di gasdotti, includendo a partire dall'1 ottobre 2009 le reti delle società Gas Plus Trasporto S.r.l. e Italcogim Trasporto S.r.l., le quali, pertanto, a decorrere da tale data, saranno tenute ad applicare agli utenti delle proprie reti la tariffa regionale di trasporto attualmente vigente, nonché ad adempiere agli obblighi posti dal regime di perequazione di cui all'articolo 14*bis* della deliberazione n. 166/05;
- le predette infrastrutture, essendo state oggetto di riclassificazione da reti di distribuzione, sono state considerate ai fini del calcolo del vincolo sui ricavi della tariffa di distribuzione per l'anno 2009; e che pertanto tale tariffa, sino al 31 dicembre 2009, assicura la remunerazione del capitale investito e dei costi operativi di tali infrastrutture;
- quanto sopra impedisce di considerare le medesime infrastrutture anche ai fini del calcolo del valore del ricavo di riferimento delle due società per il periodo 1 ottobre-31 dicembre 2009, pena l'indebita duplicazione del riconoscimento dei costi ed un conseguente ingiustificato aumento dei corrispettivi a carico degli utenti dei servizi di trasporto e di distribuzione del gas naturale;
- le predette considerazioni fanno salvo il diritto delle società Gas Plus Trasporto S.r.l. e Italcogim Trasporto S.r.l. di ripetere la quota parte dei ricavi di competenza, dalle imprese di distribuzione per il calcolo delle cui tariffe sono state considerate le proprie reti di trasporto.

Ritenuto che sia necessario:

- prorogare per il periodo 1 ottobre 2009 – 31 dicembre 2009 le proposte tariffarie approvate dall'Autorità per l'anno termico 2008-2009 con deliberazione ARG/gas 102/08, prevedendo:
  - l'estensione dei criteri per la garanzia dei ricavi di riferimento di cui all'articolo 15 della deliberazione n. 166/05, nonché il regime di perequazione di cui all'articolo 14 *bis*, al trimestre ottobre 2009-dicembre 2009;
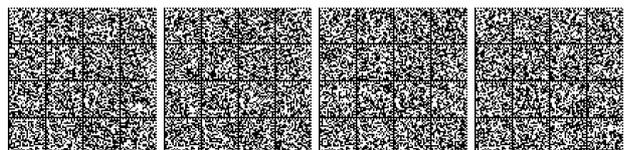
- il riconoscimento degli eventuali maggiori costi sostenuti per l'acquisto del *fuel* gas nel trimestre ottobre 2009-dicembre 2009 con i medesimi criteri indicati nella deliberazione VIS 8/09;

- definire con successivo provvedimento i criteri di trasferimento della quota parte dei ricavi derivanti dall'applicazione delle tariffe di distribuzione di competenza delle società Gas Plus Trasporto Srl e Italcogim Trasporto S.r.l.

DELIBERA

1. di prorogare per il periodo 1 ottobre 2009-31 dicembre 2009 la validità delle proposte tariffarie per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale approvate con deliberazione ARG/gas 102/08, prevedendo che:
   a. i criteri di garanzia dei ricavi di cui all'articolo 15 della deliberazione n. 166/05, nonché il regime di perequazione di cui all'articolo 14 *bis*, siano estesi al trimestre ottobre 2009-dicembre 2009;
   b. gli eventuali maggiori costi per l'acquisto del *fuel gas* per il suddetto trimestre siano riconosciuti con successivo provvedimento applicando i medesimi criteri indicati nella deliberazione VIS 8/09;
2. di definire con successivo provvedimento i criteri di trasferimento della quota parte dei ricavi derivanti dall'applicazione delle tariffe di distribuzione di competenza delle società Gas Plus Trasporto S.r.l. e Italcogim Trasporto S.r.l.;
3. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la presente deliberazione, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 28 settembre 2009

Il presidente: ORTIS

09A12782

DELIBERAZIONE 28 settembre 2009.

Aggiornamento per il trimestre ottobre-dicembre 2009 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela e proroga della componente relativa al servizio di trasporto (*QT*i). (Deliberazione n. ARG/gas 136/09).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 settembre 2009

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 marzo 2008, ARG/gas 39/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 39/08);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, e l'allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2009, ARG/gas 82/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 82/09);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2009, ARG/gas 135/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 135/09).

Considerato che:

- l'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 18 giugno 2007 n. 73, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125 prevede, tra l'altro, che l'Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità *"a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta"*;

- tale previsione trova conferma nell'attuale assetto di tutele in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale e in quanto definito dall'Autorità nel TIVG.

Considerato inoltre che:

- l'articolo 6 del TIVG ha stabilito i criteri di aggiornamento della componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso CCI_t calcolata, in ciascun nel trimestre t-esimo, come somma dei seguenti elementi:
    a) *QCI*, pari al corrispettivo fisso a copertura di altri oneri di commercializzazione del gas all'ingrosso, non compresi in quelli di cui alla successiva lettera b) e fissato pari a 0,930484 euro/GJ;
    b) QE_t, pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo;
- il medesimo articolo 6 del TIVG ha inoltre previsto che l'elemento QE_t e la componente CCI_t siano aggiornati e pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre;
- i valori dell'elemento QE_t e della componente CCI_t sono al netto della maggiorazione prevista all'articolo 2 della deliberazione ARG/gas 39/08, compresa nella componente relativa agli oneri aggiuntivi *QOA,* di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d) del TIVG;
- l'articolo 7, comma 5, della deliberazione 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 prevede che i criteri di calcolo della componente CCI_t di cui all'articolo 6 del TIVG si applichino a decorrere dall'1 ottobre 2009;
- l'indice dei prezzi di riferimento I_t relativo al gas naturale, calcolato ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del TIVG, per il trimestre ottobre – dicembre 2009, è pari a 0,693;
- con deliberazione ARG/gas 135/09, l'Autorità ha prorogato le tariffe di trasporto del gas naturale fino al 31 dicembre 2009.

Ritenuto che sia necessario:

- per il trimestre ottobre –dicembre 2009, aggiornare le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui all'articolo 5 del TIVG, relativamente alla componente CCI_t, prevedendo una diminuzione, rispetto al valore del trimestre precedente, di 0,350364 euro/GJ dell'elemento QE_t, diminuzione pari a 0,013496 euro/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/mc;
- prorogare fino al 31 dicembre 2009 il valore della componente relativa al servizio di trasporto QT_i, di cui all'articolo 8 del TIVG, così come calcolato alla data dell'1 luglio 2009
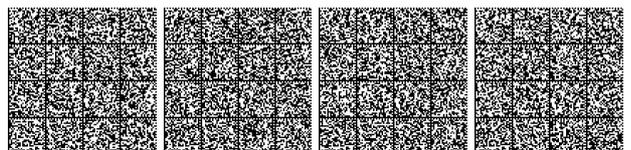
DELIBERA

Articolo 1

Aggiornamento per il trimestre ottobre – dicembre 2009 della componente di commercializzazione all'ingrosso CCI_t

1.1 Per il trimestre ottobre – dicembre 2009, i valori dell'elemento QEt e della componente CCIt di cui all'articolo 6 del TIV sono fissati nella tabella 1 allegata al presente provvedimento.

Articolo 2

Componente relativa al servizio trasporto

2.1 Fino al 31 dicembre 2009:

a) il valore della componente relativa al servizio di trasporto QT_i di cui all'articolo 8 del TIVG è pari al livello calcolato all'1 luglio 2009 e pubblicato dall'impresa maggiore di trasporto;

b) non si applicano le disposizioni di cui ai commi 8.4 e 8.5 del TIVG.

Articolo 3

Disposizioni finali

3.1 Il presente provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), entra in vigore l'1 ottobre 2009.

Milano, 28 settembre 2009

Il presidente: ORTIS
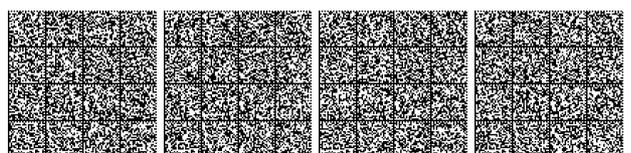
Tabella 1: elemento QE_t e componente CCI_t di cui all'articolo 6 del TIVG

	Euro/GJ	Euro/mc (*)
Elemento QE_t	5,000636	0,192624
Componente CCI_t	5,931120	0,228467

(*) per forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/mc

09A12783

DELIBERAZIONE 28 settembre 2009.

Aggiornamento per il trimestre ottobre-dicembre 2009 delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi da gas naturale. (Deliberazione n. ARG/gas 137/09).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 settembre 2009

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, e l'allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2009, ARG/gas 83/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 83/09).

Considerato che:

- il TIVG ha, tra l'altro, confermato i criteri di aggiornamento dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima, *QEPROPMC,* rimandando a successivi provvedimenti la revisione di eventuali ulteriori aspetti relativi alla fornitura di gas diversi da gas naturale;
- l'articolo 23 del TIVG prevede, tra l'altro, che l'elemento *QEPROPMC* sia aggiornato e pubblicato dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre;
- rispetto al valore definito nella deliberazione ARG/gas 83/09, l'indice J_t relativo ai gas di petrolio liquefatti ed agli altri gas, ha registrato una variazione, in valore assoluto, maggiore del 5%.

Ritenuto che sia necessario:

- per il trimestre ottobre – dicembre 2009, aggiornare le condizioni economiche di fornitura di cui all'articolo 22 del TIVG, prevedendo un aumento, rispetto al valore del trimestre precedente, di 1,650112 Euro/GJ dell'elemento *QEPROPMC* di cui all'articolo 23, comma 1 punto a) del TIVG, aumento pari a 0,165127 Euro/mc per le forniture di gas propano commerciale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg)

DELIBERA

1. di fissare, per trimestre ottobre – dicembre 2009, il valore dell'elemento *QEPROPMC* di cui all'articolo 23, comma 1 del TIVG pari a 7,033208 Euro/GJ che corrisponde a 0,703813 Euro/mc per le forniture di gas propano commerciale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg).
2. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), la presente deliberazione, che entra in vigore dall' 1 ottobre 2009.

Milano, 28 settembre 2009

Il presidente: ORTIS

09A12784
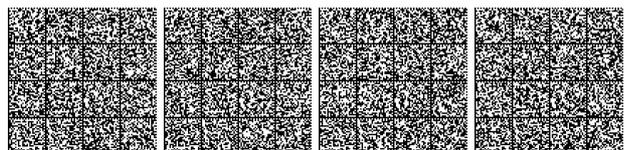
DELIBERAZIONE 29 settembre 2009.

Aggiornamento dei profili di prelievo standard associati a categorie d'uso del gas naturale per l'anno termico 2009-2010, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 2 febbraio 2007, n. 17/07. (Deliberazione n. ARG/gas 139/09).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 settembre 2009

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2006, n. 70/06 (di seguito: deliberazione n. 70/06);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2007, n. 17/07 (di seguito: deliberazione n. 17/07);
- la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2007, n. 247/07 (di seguito: deliberazione n. 247/07);
- la deliberazione dell'Autorità 23 settembre 2008, ARG/gas 130/08 (di seguito deliberazione ARG/gas 130/08);
- la deliberazione dell'Autorità 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08 (di seguito deliberazione ARG/gas 155/08).

Considerato che:

- l'articolo 7, comma 1, della deliberazione n. 138/04 dispone che l'Autorità definisca ed aggiorni con proprio provvedimento profili di prelievo standard associati a categorie d'uso del gas;

- con la deliberazione n. 17/07 l'Autorità ha approvato i profili di prelievo standard e categorie d'uso del gas per l'anno termico 2007-2008 ai sensi del citato articolo 7 della deliberazione n. 138/04;
- con la deliberazione ARG/gas 130/08 l'Autorità ha aggiornato, per l'anno termico 2008-2009, i profili di prelievo standard associati a categorie d'uso, ai sensi della deliberazione n. 17/07 per tener conto della diversa articolazione del calendario del succitato anno termico rispetto all'anno termico 2007-2008.

Ritenuto che:

- l'utilizzo di profili di prelievo standard aventi scansione temporale giornaliera risulta necessario almeno fino alla messa in servizio dei gruppi di misura del gas con funzioni di telelettura e telegestione di cui alla deliberazione ARG/gas 155/08;
- sia necessario aggiornare i profili di prelievo standard associati a categorie d'uso riportati nell'Allegato B della deliberazione n. 17/07 per il prossimo anno termico 2009-2010, per tener conto della diversa articolazione del calendario del succitato anno termico rispetto all'anno termico 2008-2009 di cui alla deliberazione ARG/gas 130/08

DELIBERA

1. di aggiornare, per l'anno termico 2009-2010, i profili di prelievo standard associati a categorie d'uso ai sensi della deliberazione n. 17/07, con i dati riportati in allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di pubblicare sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, ad eccezione dell'Allegato A, e sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 29 settembre 2009

Il presidente: ORTIS

09A12785

DELIBERAZIONE 1° ottobre 2009.

Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (TUTG): approvazione della Parte I «Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RQTG». (Deliberazione n. ARG/gas 141/09).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'1 ottobre 2009

Visti:

- la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239;
- la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 29 settembre 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 maggio 2009;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 200/99;
- la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02;
- la deliberazione dell'Autorità 1 luglio 2003, n. 75/03 (di seguito: deliberazione n. 75/03);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2003, n. 144/03 (di seguito: deliberazione n. 144/03);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005, n. 166/05;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2005, n. 179/05;
- la deliberazione dell'Autorità 19 settembre 2005, n. 190/05;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2005, n. 204/05;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 268/05;
- la deliberazione 23 gennaio 2006, n. 15/06 (di seguito: deliberazione n. 15/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 aprile 2008, ARG/gas 50/08 (di seguito: ARG/gas 50/08);
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 120/08) ed in particolare la Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del
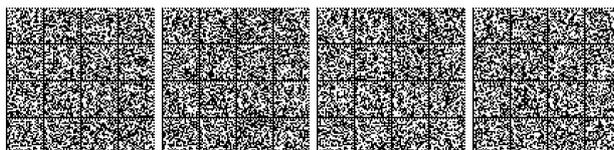
gas per il periodo di regolazione 2009 – 2012 (TUDG), relativa alla Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il medesimo periodo di regolazione (di seguito: RQDG);

- la deliberazione dell'Autorità 8 gennaio 2009, GOP 1/09 (di seguito: deliberazione GOP 1/09);
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2009, ARG/gas 135/09;
- il documento per la consultazione 19 dicembre 2006, n. 35/06 intitolato "Regolazione degli aspetti generali della qualità del servizio di trasporto del gas naturale" (di seguito: primo documento per la consultazione);
- il documento per la consultazione 14 novembre 2007, n. 44/07 intitolato "Regolazione degli aspetti generali della qualità del servizio di trasporto del gas naturale - seconda consultazione" (di seguito: secondo documento per la consultazione);
- il documento per la consultazione 31 marzo 2009, DCO 4/09 intitolato "Criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di trasporto e di dispacciamento del gas naturale per il terzo periodo di regolazione" (di seguito: DCO 4/09);
- il documento per la consultazione 10 giugno 2009, DCO 12/09 intitolato "Regolazione degli aspetti generali della qualità del servizio di trasporto del gas naturale - proposte finali" (di seguito: terzo documento per la consultazione);
- il documento per la consultazione del 23 luglio 2009, DCO 24/09 intitolato "Criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di trasporto e di dispacciamento del gas naturale per il terzo periodo di regolazione - Orientamenti finali" (di seguito: DCO 24/09);
- il codice di trasporto di Snam Rete Gas SpA, approvato dall'Autorità con la deliberazione n. 75/03 ed in particolare il capitolo 13 intitolato "Qualità del servizio";
- il codice di trasporto di Edison T&S SpA, ridenominata dal 31 dicembre 2004 Societa Gasdotti Italia SpA, approvato dall'Autorità con la deliberazione n. 144/03 ed in particolare il capitolo 13 intitolato "Qualità del servizio";
- le osservazioni pervenute all'Autorità da parte dei soggetti interessati a seguito della pubblicazione del primo, del secondo e del terzo documento per la consultazione sulla regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale diffusi nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione n. 15/06 (di seguito richiamato anche come procedimento in materia di regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il terzo periodo di regolazione).

Considerato che:

- l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità garantisca la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità del settore del gas, nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione sull'intero territorio nazionale, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;
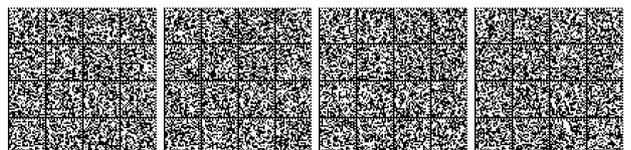
- l'articolo 2, comma 12, lettera c), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità controlli che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque stabilite, siano attuate nel rispetto dei princìpi della concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle singole voci di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
- l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio;
- l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali e specifici di qualità;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, prevede che l'Autorità in caso di inosservanza dei propri provvedimenti ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri irroghi sanzioni amministrative pecuniarie;
- l'articolo 2, comma 22, della legge n. 481/95, prevede che le pubbliche amministrazioni e le imprese siano tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- l'Autorità può imporre obblighi a garanzia della sicurezza del servizio di trasporto del gas naturale, intesa come tutela dell'integrità fisica delle persone e delle cose, finalizzati alla salvaguardia di diritti costituzionalmente garantiti, quali il diritto alla salute e il diritto di proprietà;
- con la deliberazione n. 15/06 l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di qualità del servizio di trasporto del gas naturale ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere c), g) e h), della legge n. 481/95 con i quali regolare aspetti generali in tema di qualità del servizio di trasporto del gas naturale tra i quali almeno la sicurezza, la continuità e la qualità commerciale;
- la deliberazione GOP 1/09, recante "Adozione del Piano Strategico Triennale 2009-2011 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas" (di seguito Piano Strategico Triennale), ha confermato, tra gli obiettivi strategici, quello del miglioramento della qualità della regolazione, anche attraverso la sua semplificazione e l'emanazione di testi unici, prevedendo altresì, all'interno dell'obiettivo strategico di tutela dei clienti dei servizi energetici, l'obiettivo di sviluppo della regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale;
- i procedimenti in materia di regolazione della qualità e delle tariffe di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il terzo periodo regolatorio 2009-2013, avviati rispettivamente con le deliberazioni n. 15/06 e ARG/gas 50/08, si sono svolti in parallelo ed in modo coordinato;
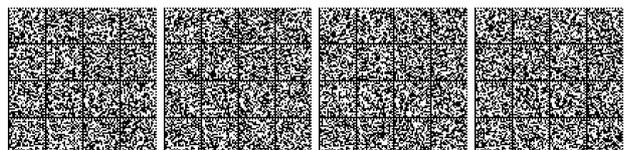
- nel procedimento in materia di regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il terzo periodo regolatorio il processo di consultazione si è articolato in tre fasi, corrispondenti alla diffusione di tre distinti documenti per la consultazione ed alla raccolta di osservazioni da parte dei soggetti interessati sulle proposte presentate dall'Autorità;
- nel corso del processo di consultazione si sono svolti anche incontri tecnici con i soggetti interessati per l'approfondimento delle proposte presentate;
- si è registrata un'ampia partecipazione al processo di consultazione da parte di tutti i soggetti interessati ed in particolare delle imprese e degli utenti del servizio di trasporto del gas naturale, delle società di distribuzione e vendita del gas naturale e delle loro Associazioni (di seguito: Associazioni degli operatori);
- le proposte di regolazione sono state formulate tenendo conto:
  a. degli effetti della regolazione in vigore della qualità del servizio, sia per quanto riguarda la sicurezza e continuità del servizio di trasporto del gas naturale che per quanto riguarda gli aspetti di qualità commerciale del servizio stesso con riferimento sia all'attività di trasporto nazionale che a quella di trasporto regionale;
  b. della prassi operativa delle due principali imprese di trasporto del gas naturale in merito alla sicurezza, continuità e qualità commerciale, come descritto nel primo documento per la consultazione;
- in particolare, l'Autorità ha proposto nel primo documento per la consultazione:
  a. con riferimento alla sicurezza del servizio di trasporto del gas naturale, di:
    - individuare l'intera rete gestita da un trasportatore come ambito rispetto al quale riferire la regolazione;
    - introdurre l'indicatore "percentuale di rete sulla quale sono state effettuate ispezioni interne con pig rispetto al totale della rete sulla quale è tecnicamente possibile utilizzare tale metodologia" ed i relativi obblighi di registrazione e comunicazione all'Autorità in capo all'azienda di trasporto;
    - introdurre per l'azienda di trasporto l'obbligo di servizio di sottoporre ogni anno termico l'intera rete a sorveglianza, a piedi o con altri mezzi;
    - prevedere per l'azienda di trasporto l'obbligo di registrare l'eventuale appartenenza dei tratti di rete ispezionata e/o sorvegliata all'insieme dei gasdotti maggiormente esposti a condizioni di rischio;
    - introdurre una definizione ed una classificazione univoche delle emergenze di servizio nonché specifiche disposizioni relative ai conseguenti obblighi di registrazione e comunicazione all'Autorità per l'azienda di trasporto;
    - introdurre un indicatore relativo al tempo di messa in sicurezza, definito come il tempo intercorrente tra la segnalazione di una emergenza di servizio ed il ripristino delle normali condizioni di funzionamento del sistema (inclusa la ripresa della riconsegna del gas);
    - introdurre per l'azienda di trasporto obblighi di registrazione e comunicazione all'Autorità dei dati e delle informazioni relativi alla protezione catodica delle reti, dando mandato all'Associazione per la protezione dalle corrosioni elettrolitiche (Apce) di individuare una metodologia che consenta di stabilire se le parti di gasdotto siano o meno in protezione catodica ai sensi della normativa tecnica vigente e di
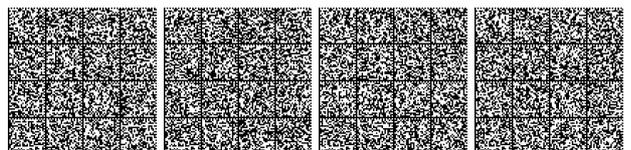
elaborare specifiche linee guida relative alla protezione catodica nell'attività di trasporto che prevedano anche la compilazione di un "Rapporto annuale dello stato elettrico della rete di trasporto" in analogia, per quanto applicabile, a quanto predisposto dalla stessa Apce per le reti in acciaio di distribuzione di gas;
- stabilire obblighi di registrazione e comunicazione all'Autorità in capo all'azienda di trasporto relativamente al numero di clienti finali civili allacciati alle reti di trasporto ed al numero di controlli del grado di odorizzazione annui effettuati per ogni punto di riconsegna interessato;

b. con riferimento alla continuità del servizio di trasporto del gas naturale, di:
   - introdurre una definizione ed una classificazione univoche delle interruzioni nonché specifiche disposizioni relative ai conseguenti obblighi di registrazione e comunicazione all'Autorità per l'azienda di trasporto;
   - confermare lo standard garantito circa il numero massimo di giorni annui di interruzione/riduzione della capacità (giorni equivalenti a capacità intera) per interventi manutentivi presso punti di riconsegna, fissando un massimo pari a 3 giorni equivalenti a capacità intera per tutte le aziende di trasporto;
   - introdurre obblighi di registrazione e comunicazione all'Autorità per l'azienda di trasporto, per ciascun punto di entrata e di riconsegna della rete di trasporto, delle riduzioni di capacità registrate a seguito di interventi manutentivi;

c. con riferimento alla qualità commerciale del servizio di trasporto del gas naturale, di:
   - confermare l'indicatore garantito vigente relativo all'aggiornamento del codice di rete integrando tuttavia i relativi obblighi di registrazione e comunicazione in capo all'azienda di trasporto;
   - confermare l'indicatore garantito vigente relativo alle cessioni di capacità unificando per tutte le aziende di trasporto i termini per la comunicazione agli utenti di documentazione non idonea alla cessione ed integrando i relativi obblighi di registrazione e comunicazione;
   - confermare l'attuale regolazione relativa all'ambito manutentivo prevedendo per l'azienda di trasporto l'obbligo di registrazione di tutte le riprogrammazioni, comprese quelle richieste dall'utente, e di comunicazione annuale all'Autorità del numero delle riprogrammazioni, distinte tra quelle richieste dall'utente e quelle stabilite dall'impresa di trasporto;
   - confermare lo standard garantito vigente relativo alla contabilità del gas trasportato ed integrarlo con l'obbligo per il trasportatore di rispondere alle richieste di revisione del bilancio entro 2-3 giorni lavorativi dal ricevimento delle stesse;
   - introdurre un indicatore sull'accesso ed erogazione del supporto IT relativo al "*Tempo massimo di ripristino del sistema in seguito ad un malfunzionamento*", con l'impegno da parte del trasportatore ad attuare tutti i comportamenti idonei a facilitare la normale attività quotidiana dell'utente del servizio;
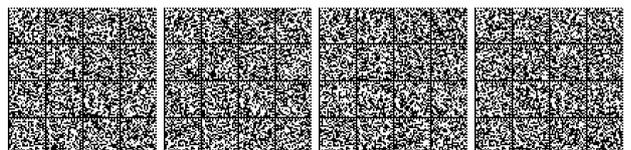
- introdurre tre standard generali per le offerte di allacciamento differenziati in base alla lunghezza dell'allacciamento da realizzare;
- introdurre l'obbligo per il trasportatore di pubblicare, in forma accessibile a tutti gli operatori, entro il giorno 24 del mese n-1, la previsione per il mese successivo della domanda stimata dagli utenti relativa a tutto il mercato, tranne il termoelettrico;
- definire tempi massimi per alcune delle prestazioni richieste con maggiore frequenza dagli utenti del servizio a cui eventualmente associare indennizzi automatici agli utenti interessati in caso di loro mancato rispetto per causa riconducibile all'azienda di trasporto;

- in esito alla prima fase di consultazione le proposte iniziali sono state riformulate tenendo conto delle osservazioni pervenute dai soggetti interessati, sintetizzate per gli aspetti principali nel secondo documento per la consultazione, e degli approfondimenti nei successivi incontri tecnici e che, in particolare, l'Autorità, in aggiunta o a parziale modifica di quanto formulato nel primo documento per la consultazione, ha proposto nel secondo documento per la consultazione:
  a. con riferimento alla sicurezza del servizio di trasporto del gas naturale, di:
     - introdurre l'obbligo per l'azienda di trasporto di sottoporre a sorveglianza, a piedi o con altri mezzi, con cadenza almeno semestrale i tratti di gasdotti maggiormente esposti a condizioni di rischio, confermando l'obbligo di ispezione con cadenza almeno annuale per il resto della rete;
     - non confermare, perché ritenuta prematura, l'introduzione un indicatore relativo al tempo di eliminazione delle eventuali dispersioni di gas sulle reti e la fissazione di un tempo massimo per l'intervento decorrente dalla segnalazione di un'emergenza;
     - verificare l'opportunità di affidare al trasportatore la responsabilità di organizzare sulla propria rete l'eventuale servizio alternativo tramite carri bombolai, ferma restando l'attribuzione del costo conseguente al soggetto a cui compete ai sensi della regolazione vigente, veicolando tale esigenza tramite il Comitato di consultazione del trasporto, istituito dalla deliberazione dell'Autorità 15 marzo 2006, n. 53/06;
     - introdurre l'indicatore "percentuale di rete sulla quale sono state effettuate ispezioni interne con pig rispetto al totale della rete sulla quale è tecnicamente possibile utilizzare tale metodologia" solo dopo un adeguato periodo di monitoraggio;
     - modificare la classificazione inizialmente proposta per le emergenze di servizio sulla rete, in accoglimento di alcuni dei contributi pervenuti;
     - non introdurre ulteriori disposizioni in materia di odorizzazione del gas ritenendo sufficiente quanto già disciplinato dalla legislazione e dalla regolazione vigente;
  b. con riferimento alla continuità del servizio di trasporto del gas naturale, di:
     - rinviare la definizione di indennizzi automatici a favore dei clienti finali direttamente allacciati alla rete nel caso di interruzioni del servizio per cause riconducibili all'azienda di trasporto, a valle di una prima fase di monitoraggio ed approfondimento dei dati che verranno comunicati dalle aziende di trasporto nel corso del terzo periodo regolatorio;
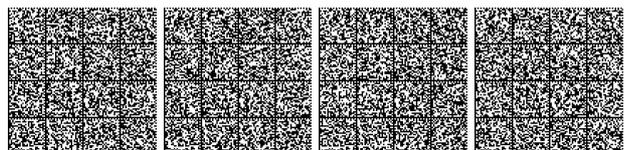
- affidare all'impresa di trasporto la stesura di una procedura inerente i temi della continuità, di concerto con le parti interessate, con l'obbligo di renderla pubblica, ad esempio tramite il proprio sito internet, entro i 30 giorni successivi all'approvazione della stessa da parte dell'Autorità;
- accogliere parzialmente la proposta avanzata da alcuni utenti di disciplinare il tema della pressione minima garantita ai punti di riconsegna prevedendo per l'azienda di trasporto obblighi di registrazione e comunicazione all'Autorità dei dati rilevanti, insieme all'invio delle procedure seguite per la fissazione dei valori contrattuali, in ragione della necessità di ulteriori approfondimenti sulla tematica, stante la sua complessità gestionale;

c. con riferimento alla qualità commerciale del servizio di trasporto del gas naturale, di:
   - sostituire l'attuale standard in tema di aggiornamento del codice di rete con uno di tipo generale riguardante il numero delle richieste di aggiornamento ricevute nell'anno precedente ed inviate all'Autorità dall'impresa di trasporto nel tempo massimo di 10 giorni lavorativi, integrando altresì i relativi obblighi di registrazione e comunicazione;
   - confermare gli obblighi di registrazione e comunicazione all'Autorità in capo all'azienda di trasporto formulati nel primo documento per la consultazione in tema di cessioni di capacità, estendendoli ai trasferimenti di capacità con gli opportuni aggiustamenti, accogliendo le richieste avanzate da diversi soggetti che hanno preso parte alla consultazione;
   - verificare l'opportunità di spostare il termine per la comunicazione da parte del trasportatore del piano mensile degli interventi di manutenzione al 15-mo giorno del mese n-2, prevedendo per l'impresa di trasporto l'obbligo di registrazione di tutte le riprogrammazioni, comprese quelle richieste dall'utente, e di comunicazione annuale all'Autorità del numero delle riprogrammazioni;
   - introdurre un indicatore sull'accesso ed erogazione del supporto IT relativo al "*Tempo massimo di ripristino del sistema in seguito ad un malfunzionamento*", con esclusione dal computo dei casi dovuti ad indisponibilità del collegamento telefonico e, relativamente ai processi di modifica dei sistemi informativi messi a disposizione dal trasportatore, l'obbligo di notifica agli utenti così da garantire loro almeno 10 giorni lavorativi per inviare eventuali commenti;
   - introdurre un unico standard generale per le offerte di allacciamento, per qualunque soggetto richiedente, in considerazione delle osservazioni inviate da una Associazione degli operatori e da un utente del servizio di trasporto del gas naturale circa il fatto che le richieste possono essere presentate anche dalle imprese di distribuzione e dai clienti finali stessi, formulando altresì proposte di maggior dettaglio per i requisiti minimi del preventivo;
   - definire tempi massimi di risposta per alcune delle prestazioni richieste con maggiore frequenza dagli utenti del servizio ed introdurre uno standard generale inerente la percentuale minima di risposte motivate a reclami scritti o a richieste scritte di informazioni (90% entro il tempo
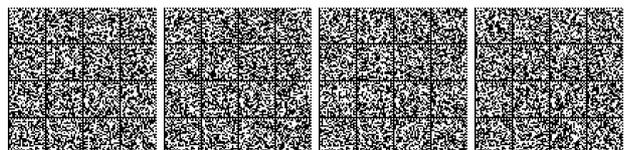
massimo di 20 giorni lavorativi) nonché obblighi di registrazione e comunicazione all'Autorità per l'azienda di trasporto, prevedendo altresì l'obbligo per il trasportatore di rispondere per iscritto a tutte le richieste, con anticipazione per posta elettronica della risposta;

- in esito alla seconda fase di consultazione le proposte presentate nel terzo documento per la consultazione sono state parzialmente riformulate tenendo conto:
  a. delle osservazioni pervenute al secondo documento per la consultazione da parte dei soggetti interessati, sintetizzate per gli aspetti principali nel terzo documento per la consultazione;
  b. degli approfondimenti effettuati nel corso di numerosi incontri tecnici con i soggetti interessati svoltisi nel corso del 2008 al fine di meglio comprendere i rilievi critici espressi in particolare dalle aziende di trasporto del gas naturale alle proposte dell'Autorità;
  c. delle risposte a specifici questionari somministrati ad imprese e ad utenti del servizio di trasporto del gas naturale, finalizzati ad individuare il grado di rilevanza degli aspetti della qualità del servizio di trasporto da sottoporre a regolazione;
- l'Autorità, nel confermare la scelta di proporre una regolazione sia per la sicurezza, che per la continuità che per la qualità commerciale del servizio del servizio di trasporto del gas naturale con riferimento sia all'attività di trasporto nazionale che a quella di trasporto regionale, in aggiunta o a parziale modifica di quanto formulato nel secondo documento per la consultazione, ha proposto nel terzo documento per la consultazione:
  a. in coerenza con quanto proposto nei documenti per la consultazione DCO 4/09 e DCO 24/09, di scegliere come base temporale l'anno solare e come terzo periodo regolatorio il periodo di tempo 1 gennaio 2010 – 31 dicembre 2013;
  b. con riferimento alla sicurezza del servizio di trasporto del gas naturale, di:
     - stabilire per l'azienda di trasporto del gas naturale l'obbligo annuale di aggiornamento dello "stato di consistenza dei gasdotti" e di comunicazione all'Autorità di alcuni dati tecnici rilevanti relativi alla rete;
     - definire un indicatore relativo al tempo di intervento, individuato come il tempo intercorrente tra la segnalazione di una emergenza di servizio e l'arrivo del personale incaricato dal trasportatore sul luogo di intervento con i conseguenti obblighi di registrazione e comunicazione;
     - introdurre l'obbligo per il trasportatore di disporre di una organizzazione, di attrezzature e di procedure tali da garantire una tempestiva ed efficace gestione delle emergenze di servizio in coordinamento con le autorità locali competenti e con le forze di pubblica sicurezza ed in conformità alle norme tecniche vigenti in materia;
     - stabilire l'obbligo per il trasportatore di disporre di uno o più recapiti telefonici per il servizio di intervento e di adottare specifiche modalità di pubblicizzazione degli stessi;
     - affidare al trasportatore la responsabilità di organizzare sulla propria rete l'eventuale trasporto alternativo di gas tramite il servizio dei carri
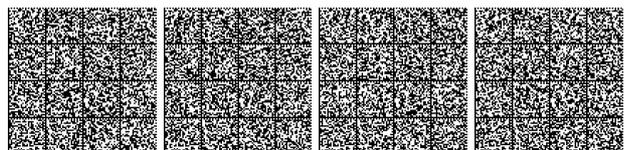
bombolai, salva esplicita indicazione contraria da parte dell'utente e ferma restando l'attribuzione del costo del gas all'utente stesso;

c. con riferimento alla continuità del servizio di trasporto del gas naturale, di:
   - introdurre le definizioni di "interruzione", "interruzione senza adeguato preavviso" e "city gate", insieme a obblighi di registrazione e di comunicazione annuale per ogni interruzione registrata nonché l'obbligo di comunicazione annuale, con riferimento a ciascun utente del servizio interessato, dei livelli effettivi relativi all'indicatore "numero di volte che, nell'anno termico di riferimento, un dato punto di riconsegna è stato coinvolto da interruzioni che non siano derivanti da emergenze di servizio";
   - individuare, per le riduzioni di capacità, un criterio quantitativo che sia rappresentativo dell'effettivo disservizio subito dagli utenti, in considerazione del fatto che l'indicatore proposto nel secondo documento per la consultazione per i punti di entrata, peraltro ai soli fini del monitoraggio, è sembrato non rispondere adeguatamente allo scopo;
   - introdurre obblighi di registrazione e di comunicazione con frequenza semestrale con riferimento all'anno solare (entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno) di alcuni dati minimi concernenti il mancato rispetto della pressione minima garantita;

d. con riferimento alla qualità commerciale del servizio di trasporto del gas naturale, di:
   - non procedere alla presentazione di proposte in tema di aggiornamento del codice di rete in ragione delle modifiche alla disciplina introdotte con la deliberazione ARG/gas 55/09, recante norme per l'adozione e l'aggiornamento dei codici di rete del trasporto, di stoccaggio e di rigassificazione, nonché per la costituzione ed il funzionamento dei relativi Comitati di consultazione;
   - confermare lo standard garantito riguardante la cessione di capacità, stabilendo che una cessione sia considerata conforme in assenza di comunicazioni entro il 2° giorno lavorativo successivo al termine per la presentazione della richiesta;
   - introdurre un indicatore per i trasferimenti di capacità, definito come "termine per la comunicazione agli utenti di documentazione irricevibile" ed un corrispondente standard di qualità pari al 1° giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della richiesta;
   - confermare gli obblighi di registrazione e di comunicazione annuale inerenti alle richieste di cessione e di trasferimento di capacità, prevedendo altresì che il trasportatore sia tenuto a segnalare la presenza di eventuali errori materiali entro il giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta di cessione, consentendone la rettifica nel giorno lavorativo seguente a quello di segnalazione;
   - fissare il termine per la comunicazione da parte del trasportatore del piano mensile degli interventi di manutenzione al 15-mo giorno del mese n-2, con la possibilità per gli utenti del servizio di chiedere la riprogrammazione degli interventi entro 10 giorni solari dalla comunicazione del piano, in accoglimento della richiesta di alcuni utenti del servizio di prevedere un tempo più ampio a loro disposizione, in
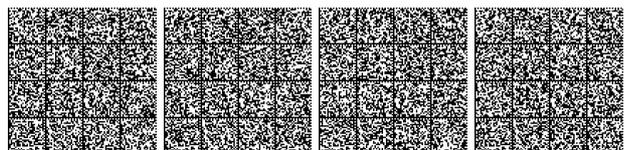
quanto l'intervento potrebbe interessare una pluralità di clienti finali che andrebbero contattati per verificare l'eventuale riprogrammazione;

- confermare lo standard garantito vigente relativo alla contabilità del gas trasportato, inserendo l'obbligo di comunicazione semestrale all'Autorità, con indicazione della causa dell'eventuale mancato rispetto, e di risposta alle richieste di revisione del bilancio entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento delle stesse sia per la contabilità di fine mese che per quella di conguaglio;
- introdurre obblighi di registrazione e di comunicazione annuale all'Autorità circa i possibili malfunzionamenti dei sistemi informativi messi a disposizione dal trasportatore nonché obblighi di informazione agli utenti del servizio di trasporto relativamente ai processi di modifica degli stessi;
- con riferimento all'indicatore "tempo di invio del preventivo per la realizzazione di nuovi punti o potenziamento di punti esistenti", qualunque sia il soggetto richiedente, introdurre due standard generali pari a:
    - i) 30 giorni lavorativi per almeno il 90% delle richieste, per allacciamenti di breve distanza (ossia con lunghezza fino a 100 metri);
    - ii) 60 giorni lavorativi per almeno il 90% delle richieste, per tutte le altre richieste;
- definire tempi massimi di risposta motivata per alcune delle prestazioni più frequentemente richieste dagli utenti del servizio ed introdurre uno standard generale inerente alla percentuale minima di risposte motivate a tutte le altre richieste scritte avanzate dagli utenti (90% entro il tempo massimo di 20 giorni lavorativi), insieme a obblighi di registrazione e comunicazione annuale;
- introdurre, tenuto conto delle osservazioni pervenute da parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione, indennizzi automatici per mancato rispetto delle tempistiche massime di esecuzione di alcune prestazioni di qualità commerciale a favore dell'utente, crescenti in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione, in quanto si ritiene che tale previsione possa consentire un'efficace regolazione, inducendo le imprese di trasporto ad un effettivo miglioramento delle proprie prestazioni;

- alcuni tra i soggetti che hanno inviato osservazioni al terzo documento per la consultazione hanno espresso profili critici verso le proposte dell'Autorità, che possono essere così sintetizzate per gli aspetti principali:
    a. con riferimento alla sicurezza del servizio di trasporto del gas naturale:
        - i trasportatori ritengono che la sicurezza non debba rientrare nell'ambito della regolazione della qualità del servizio di trasporto, dato che essa è già disciplinata dalla legislazione e dalle normative tecniche vigenti, e che, pertanto, la regolazione della qualità del servizio andrebbe invece limitata alla continuità ed alla qualità commerciale del servizio;
        - un trasportatore ritiene che il fattore antropico sia la causa più ricorrente di interruzione del trasporto, più che l'appartenenza della rete ad aree di rischio sismico ed idrogeologico, e ritiene di conseguenza inutilmente
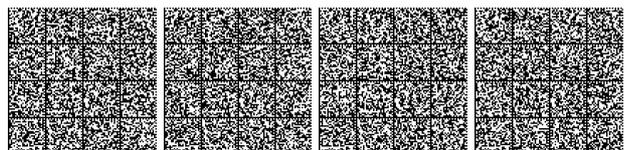
onerosa la classificazione delle reti in funzione di tale rischio; propone, in alternativa, di estendere a tutta la rete la frequenza semestrale di sorveglianza prevista dall'Autorità per le aree a rischio;
- un altro trasportatore condivide invece le proposte dell'Autorità ad eccezione dell'inserimento degli allacciamenti, di cui si chiede una definizione puntuale, tra le parti di rete sottoposte a rischio; in subordine si chiede di tenere conto, ai fini dell'inclusione degli allacciamenti nelle aree di rischio, delle dimensioni degli stessi; il trasportatore suggerisce comunque, in generale, di sostituire gli obblighi minimi con un obbligo per il trasportatore di definire un piano ottimale di sorveglianza delle reti;
- i trasportatori non condividono le proposte dell'Autorità in tema di emergenza di servizio in quanto ritengono più appropriato ricondurre l'emergenza all'ambito della continuità, definendola come "situazione anomala, imprevista e transitoria che comporta riduzioni/interruzioni di capacità di trasporto ai punti di ingresso e ai punti di riconsegna"; non viene inoltre condivisa, in quanto ritenuta non utile, l'ipotesi di comunicare al Comitato Italiano Gas le emergenze verificatesi sulle reti;
- alcuni soggetti ed Associazioni degli operatori chiedono di rafforzare l'informazione agli utenti coinvolti in situazioni di emergenza di servizio nonché il diretto coinvolgimento dei distributori nella gestione delle stesse;
- i trasportatori non condividono la proposta di attribuire loro la responsabilità di organizzare sulla propria rete l'eventuale fornitura alternativa di gas naturale tramite il servizio dei carri bombolai a meno di esplicita indicazione contraria da parte dell'utente interessato, poiché il trasportatore non ha il compito di fornire il gas ai clienti finali; rilevano inoltre che una corretta e sicura organizzazione del servizio di fornitura alternativa presuppone la conoscenza delle caratteristiche del processo produttivo e delle flessibilità di gestione operativa dell'impianto di valle non note al trasportatore bensì riconducibili al rapporto tra cliente finale e fornitore; tale contrarietà è espressa anche da una associazione di aziende che forniscono gas a mezzo di carri bombolai; gli utenti e le Associazioni degli operatori ritengono invece che il trasportatore sia il soggetto a cui debba spettare il compito di realizzare il servizio di trasporto alternativo pur lasciando in capo all'utente l'onere del servizio di fornitura, suggerendo la stipula da parte dei trasportatori di accordi quadro su base annuale o pluriennale con i fornitori di carri bombolai;
- un trasportatore chiede di ridurre gli obblighi di registrazione e comunicazione in materia di protezione catodica;

b. con riferimento alla continuità del servizio di trasporto del gas naturale:
   - i trasportatori condividono solo in parte le proposte dell'Autorità in tema di interruzioni del servizio di trasporto; in particolare ritengono che la proposta di utilizzare la soglia del 10% della capacità conferita ai fini della definizione di interruzione non sia utile, in quanto lo standard già si basa sui giorni equivalenti a capacità intera; gli utenti del servizio che hanno preso parte alla consultazione si sono detti concordi, mentre una Associazione degli operatori richiede il coinvolgimento del distributore che esercisce la rete connessa al *city gate* interessato;
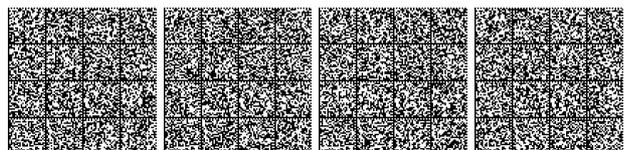
- i trasportatori condividono invece le proposte dell'Autorità in tema di riduzione della capacità di trasporto, ribadendo la validità di quanto già in vigore; un utente ed una Associazione degli operatori propongono l'introduzione di un indicatore basato sul prodotto delle ore di interruzione per la percentuale di capacità interrotta, mentre un altro utente suggerisce di monitorare la durata di una riduzione di capacità pari almeno al 5–10% della capacità disponibile (distinguendo tra estivo ed invernale);
- un trasportatore evidenzia la particolare criticità del tema della pressione di fornitura e chiede che sia oggetto di specifica e puntuale regolazione; un altro trasportatore propone di consentire che in alcuni punti della rete la pressione possa essere individuata anche in via indiretta a partire da quella rilevata in specifici punti di riferimento; viene, inoltre, proposta una registrazione annuale invece che semestrale, in ragione della bassa frequenza di accadimento delle casistiche di non rispetto della pressione minima garantita; gli utenti del servizio condividono invece le proposte, mentre una Associazione degli operatori sottolinea l'indispensabilità del coinvolgimento dei distributori;

c. con riferimento alla qualità commerciale del servizio di trasporto del gas naturale:
   - i trasportatori non condividono la proposta di prevedere degli indennizzi automatici a favore degli utenti e chiedono che, nel caso in cui l'Autorità decida comunque di introdurli, di bilanciarli con uno specifico sistema incentivante delle prestazioni superiori allo standard; gli utenti e le Associazioni degli operatori ritengono invece che un sistema di indennizzi automatici sia utile a stimolare il miglioramento del servizio; un soggetto ritiene però che gli importi proposti dall'Autorità debbano essere innalzati per garantire l'efficacia del meccanismo;
   - in tema di cessioni e trasferimenti di capacità, un trasportatore ritiene troppo stringente il termine indicato in consultazione, chiedendo anche di prevedere 2 giorni lavorativi per la segnalazione di errori materiali; l'impresa maggiore invece condivide le proposte ed evidenzia di aver provveduto ad implementare un nuovo portale per la gestione delle capacità di trasporto; gli utenti si sono detti concordi, proponendo di estendere la possibilità di revisione degli errori anche ai trasferimenti;
   - i trasportatori non condividono le proposte dell'Autorità in materia di programmazione degli interventi manutentivi perché ritenute eccessivamente penalizzanti; gli utenti e le Associazioni di operatori richiedono invece un ulteriore rafforzamento degli obblighi informativi, anche a favore delle imprese di distribuzione, relativamente ai piani di manutenzione programmata; si ritiene opportuno che, oltre agli utenti, anche i distributori abbiano la possibilità di richiedere riprogrammazioni; richiedono in generale un rafforzamento dell'informazione diretta dei trasportatori nei confronti dei distributori senza la necessaria mediazione degli utenti;
   - in materia di accesso al sistema di trasporto, i trasportatori non condividono le proposte dell'Autorità, in particolare uno di essi chiede di rivalutare quanto presentato inizialmente, così da tener conto del *modus*
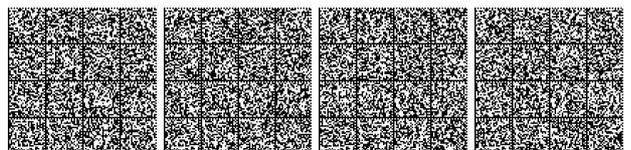
operandi aziendale, mentre un altro propone di mantenere lo standard generale attualmente previsto dal codice di rete; gli utenti che hanno preso parte alla consultazione si sono detti invece concordi; in particolare, uno di essi suggerisce di prevedere per interventi di portata consistente un livello generale pari al 100% delle richieste in 60 giorni lavorativi, in modo da ridurre i margini di incertezza;

- in tema di programmazione, i trasportatori non sono concordi con quanto proposto in consultazione dall'Autorità; nello specifico, uno di essi ritiene che la messa a disposizione delle previsioni possa comportare una deresponsabilizzazione da parte dell'utente; questi ultimi, invece, hanno presentato proposte di dettaglio sul tema;
- i trasportatori condividono solo parzialmente le proposte in materia di tempi di risposta a richieste degli utenti poiché le tempistiche vengono considerate eccessivamente restrittive nella maggioranza dei casi; gli utenti hanno manifestato un generale apprezzamento anche se richiedono il rafforzamento della regolazione a tutela degli utenti stessi per i casi in cui si renda necessaria la discatura di un punto di riconsegna, che rimane un aspetto critico del servizio;
- circa gli altri aspetti della qualità commerciale, un trasportatore ritiene percorribile la proposta della bacheca, mentre un altro ritiene che non ci sia una reale esigenza in merito; gli utenti condividono le proposte, ribadendo l'importanza di poter avere a disposizione dati in formati excel o simili.

Ritenuto che:

- sia opportuno che l'ambito della regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale comprenda anche la sicurezza, in coerenza con quanto stabilito con la deliberazione n. 15/06 di avvio del procedimento in materia di regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il terzo periodo di regolazione, poiché:
  a. la legge n. 481/95 (articolo 2, comma 12, lettere c) e h)), affida all'Autorità tra l'altro il compito di emanare direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali e specifici di qualità, al fine di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, garantendo altresì il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
  b. la regolazione emanata dall'Autorità con il presente provvedimento in tema di sicurezza del servizio di trasporto del gas naturale non è in alcun modo in contrasto con la legislazione e la normativa tecnica vigente in materia ma, anzi, ne presuppone il pieno rispetto da parte delle aziende di trasporto;
- sia opportuno confermare le proposte formulate nel terzo documento per la consultazione, rivedendone tuttavia alcuni aspetti in esito all'esame delle argomentazioni prodotte dai soggetti interessati partecipanti alla consultazione, come di seguito specificato:
  a. considerare l'anno solare, anziché l'anno termico, come periodo di riferimento per la regolazione della qualità dei servizi di trasporto in

coerenza con l'intenzione manifestata dall'Autorità nei documenti per la consultazione relativi alla nuova disciplina tariffaria del trasporto, definendo il terzo periodo regolatorio come il periodo dall'1 gennaio 2010 - 31 dicembre 2013;

b. con riferimento alla sicurezza del servizio di trasporto del gas naturale:
   - prevedere, in accoglimento delle osservazioni dei trasportatori, la possibilità di non procedere alla classificazione delle reti in funzione dell'appartenenza ad aree a rischio sismico ed idrogeologico purché i trasportatori stessi adottino per l'intera rete di trasporto la frequenza semestrale di sorveglianza prevista dall'Autorità per le aree a rischio;
   - confermare l'inserimento degli allacciamenti tra le parti di rete sottoposte a rischio, indipendentemente dalla loro dimensione, dato che il fattore antropico risulta essere una delle cause più ricorrenti di interruzione del trasporto, introducendo però, come richiesto dai trasportatori, una definizione puntuale degli allacciamenti stessi;
   - prevedere, in accoglimento delle osservazioni delle Associazioni degli operatori, che i trasportatori, in situazioni di emergenza di servizio, assicurino il coordinamento con i distributori coinvolti, al fine di minimizzare i possibili effetti gravi e/o di vaste proporzioni per la sicurezza e per la continuità del servizio di trasporto del gas naturale a monte ed a valle del punto di riconsegna del gas;
   - confermare la proposta di attribuire ai trasportatori la responsabilità di organizzare sulla propria rete l'eventuale fornitura alternativa di gas naturale tramite il servizio dei carri bombolai, a meno di esplicita indicazione contraria da parte dell'utente interessato, prevedendo però un termine entro il quale l'utente debba manifestare la sua volontà e l'obbligo per gli utenti che aderiscono al servizio alternativo del trasportatore di mettere a disposizione dello stesso tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento del servizio; infatti, se da una parte l'Autorità ritiene che, al fine di garantire che il ripristino del servizio avvenga in condizioni di sicurezza, nel tempo più breve possibile e nel modo più efficiente, sia opportuno affidare al trasportatore la responsabilità di organizzare sulla propria rete l'eventuale fornitura alternativa di gas tramite il servizio dei carri bombolai, dall'altra, ritiene indispensabile che il trasportatore abbia tutte le informazioni necessarie per svolgere l'attività richiesta;
   - non introdurre ulteriori disposizioni in materia di odorizzazione del gas e trasferire per coerenza nella regolazione della qualità del servizio di trasporto le disposizioni in materia di odorizzazione a carico delle imprese di trasporto già vigenti ed attualmente contenute nella RQDG, riservandosi di effettuare approfondimenti al fine di verificare la completezza del quadro legislativo in materia;

c. con riferimento alla continuità del servizio di trasporto del gas naturale:
   - confermare, allo scopo di omogeneizzare le prescrizioni presenti nei diversi Codici di rete, gli indicatori di continuità proposti in consultazione, fissando a 3 giorni equivalenti a capacità intera il numero massimo di giorni annui di interruzione/riduzione della capacità a seguito di interventi manutentivi su punti di riconsegna;
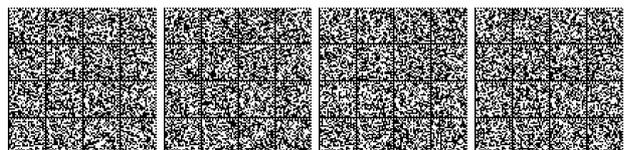
- confermare, al fine di consentire l'attività di controllo e vigilanza dell'Autorità, l'introduzione di obblighi di registrazione e di comunicazione annuale dei dati di continuità, anche con riferimento alle informazioni riguardanti l'obbligo di servizio relativo alla pressione minima;

d. con riferimento alla qualità commerciale del servizio di trasporto:
   - in tema di programmazione degli interventi di manutenzione, prevedere, ritenendo fondate le richieste degli utenti e delle associazioni degli operatori, che l'impresa di trasporto sia tenuta a rendere disponibile il piano mensile anche agli operatori di rete interconnessi, ma solo nel caso in cui siano previsti interventi sui punti di loro competenza; è stato, inoltre, fissato a 5 giorni lavorativi il tempo a disposizione degli utenti per richiedere all'impresa di trasporto la riprogrammazione delle attività;
   - introdurre, in accoglimento di alcune delle proposte pervenute dagli utenti e nonostante la contrarietà espressa dalle imprese di trasporto, in capo all'impresa di trasporto obblighi di pubblicazione delle previsioni mensile (su base settimanale) e settimanale (su base giornaliera), in una sezione facilmente accessibile del sito internet ed in formati di facile fruizione, e stabilire che tutti i dati messi a disposizione dell'utente ai fini del bilanciamento siano scambiati in formati che garantiscano la facile riusabilità degli stessi; tali nuove disposizioni sono infatti considerate utili al miglioramento della gestione del bilanciamento del sistema gas;
   - confermare i livelli specifici di qualità commerciale posti in consultazione, prevedendo però, in parziale accoglimento delle richieste delle imprese di trasporto, 15 giorni lavorativi quale tempo massimo di risposta motivata a richieste scritte relative al verbale di misura e che non sia considerato nel computo il giorno di ricevimento della richiesta;
   - rivedere l'indicatore relativo ai preventivi di nuovi punti o potenziamento di esistenti fissando il tempo massimo di comunicazione a 40 giorni lavorativi, poiché tale tempistica è ritenuta la più idonea a rappresentare il reale contesto operativo;
   - confermare l'introduzione di indennizzi automatici da corrispondere all'utente del servizio in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità, individuando un importo base pari a 500 euro, in quanto si ritiene che tale previsione possa indurre le imprese di trasporto ad un effettivo miglioramento delle proprie prestazioni;
   - prevedere, al fine di salvaguardare la specificità operativa dei singoli soggetti, che l'impresa di trasporto possa definire propri standard specifici e generali di qualità, garantendo comunque livelli di qualità non inferiori a quelli previsti dalla regolazione in materia e l'invio annuale delle informazioni all'Autorità;

- ai fini della semplificazione della regolazione, prevedere l'emanazione di un Testo unico del trasporto e del dispacciamento del gas naturale (di seguito: Testo Unico), articolato in due Parti, comprendenti le disposizioni dell'Autorità in materia di qualità e di tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale;
- allo scopo di concedere un adeguato periodo temporale alle imprese di trasporto per gli adeguamenti operativi richiesti, procedere in via immediata
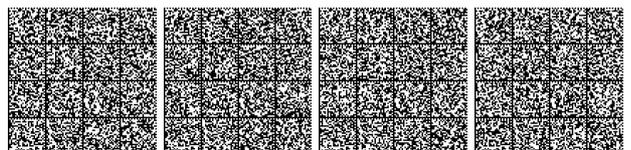
all'emanazione della Parte I del suddetto Testo Unico, contenente la Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013, fermo restando che la Parte II (RTTG) sarà relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il medesimo periodo regolatorio;

- in virtù della portata innovativa e complessiva del presente provvedimento, confermare il mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio a dare attuazione alla Parte I del Testo Unico, con Istruzioni tecniche che possano facilitare l'implementazione della disciplina, previa informativa all'Autorità

DELIBERA

1. di approvare la Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010 – 2013 (TUTG), relativa alla Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il medesimo periodo di regolazione (RQTG), allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*), che entrerà in vigore dall'1 gennaio 2010, e di prevedere che la Parte II del medesimo TUTG sia costituita dalla Regolazione delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010 – 2013 (RTTG) da approvare al completamento del procedimento avviato con la deliberazione ARG/Gas 50/08;
2. di abrogare dall'1 gennaio 2010 il comma 10 dell'articolo 8 della RQDG approvata dall'Autorità con la deliberazione 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità affinché provveda a dare attuazione alla Parte I del Testo Unico, con Istruzioni tecniche che possano facilitarne l'implementazione, previa informativa all'Autorità;
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati, in collaborazione con il Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio, di provvedere all'aggiornamento dei Codici di Rete, al fine di recepire le modifiche ed integrazioni alle disposizioni in tema di qualità del servizio di trasporto introdotte con il presente provvedimento;
5. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
6. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità il testo della RQDG come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

Milano, 1° ottobre 2009

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO *A*

REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE PER IL PERIODO DI REGOLAZIONE 1 GENNAIO 2010 - 31 DICEMBRE 2013 (RQTG)

INDICE

SEZIONE I

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

SEZIONE II

SICUREZZA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

SEZIONE III

CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

Titolo II – Obblighi di registrazione e di comunicazione dei dati di continuità

SEZIONE IV

QUALITÀ COMMERCIALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

Titolo I – Indicatori di qualità commerciale

Titolo II – Obblighi di servizio di qualità commerciale

SEZIONE I

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Titolo I – Definizioni e ambito di applicazione

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini del presente Testo Unico della regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo di regolazione 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2013 (di seguito richiamato come RQTG), si applicano, salvo diversa indicazione, le definizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e le seguenti definizioni:

- "allacciamento" è il tratto di rete dedicato all'adduzione di gas ad un unico punto di riconsegna della rete di trasporto ed è compreso tra l'organo di presa da gasdotto e il punto di riconsegna stesso;
- "anno di riferimento" è l'anno solare al quale si riferiscono i dati di qualità;
- "Area di prelievo" è ciascuna delle aree geografiche in cui è suddiviso, ai fini tariffari, il territorio nazionale raggiunto dalla rete di gasdotti;
- "attività di trasporto" è l'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
- "Autorità" è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- "cartografia" è il sistema di documentazione della rete di trasporto, mediante una rappresentazione, almeno grafica, che comprende indicazioni sul materiale delle condotte, il loro diametro e la pressione di esercizio ed in scala almeno 1:2000;
- "Cig" è il Comitato Italiano Gas;
- "*city gate*" è un punto di riconsegna dove viene reso disponibile il gas naturale ad una impresa distributrice;
- "cliente finale" è il consumatore che acquista gas per uso proprio;
- "condotta" è l'insieme di tubazioni, curve, raccordi ed accessori uniti tra di loro per il trasporto del gas;
- "data di comunicazione" è:
  - (i) per le comunicazioni scritte, la data risultante dal protocollo dell'impresa di trasporto;
  - (ii) per le comunicazioni trasmesse per via telematica, la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo dell'impresa di trasporto o la data di invio della posta elettronica;

- “data di messa a disposizione” è:
  - (i) per le comunicazioni inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna al vettore incaricato dell’inoltro; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo dell’impresa di trasporto;
  - (ii) per le comunicazioni trasmesse per via telematica, la data di inserimento nel sistema informativo dell’impresa di trasporto o la data di invio della comunicazione, se trasmessa tramite posta elettronica;
- “data di ricevimento” è:
  - (i) per le richieste scritte inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna da parte del vettore incaricato dell’inoltro a fronte del rilascio di una ricevuta; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo dell’impresa di trasporto;
  - (ii) per le richieste scritte trasmesse per via telematica, la data di ricevimento della comunicazione;
- “distribuzione del gas naturale” è l’attività di cui all’articolo 4, comma 4.16, della deliberazione n. 11/07, ivi compresa la commercializzazione del servizio di distribuzione e misura;
- “giorno lavorativo” è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;
- “impresa distributrice” è l’esercente che esercita l’attività di distribuzione e di misura del gas;
- “impresa di trasporto” è l’impresa che svolge l’attività di trasporto;
- “interruzione” è l’evento che coincide con l’interruzione del servizio di trasporto presso un punto di consegna o un punto di interconnessione tra due reti di trasporto o un punto di riconsegna;
- “interruzione senza adeguato preavviso” è l’interruzione che non sia comunicata dal trasportatore all’utente del servizio di trasporto con un preavviso di almeno:
  - (i) 7 giorni lavorativi nei punti di consegna o di interconnessione;
  - (ii) 3 giorni lavorativi nei punti di riconsegna;
- “legge n. 481/95” è la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- “livello generale di qualità” è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni;
- “livello specifico di qualità” è il livello di qualità, riferito alla singola prestazione, da garantire all’utente; ad ogni livello specifico si applica la disciplina degli indennizzi automatici;
- “ore lavorative” sono le ore di un giorno lavorativo;

- “pig” è un dispositivo utilizzato per verificare l’integrità delle condotte che percorre l’interno delle tubazioni spinto dalla differenza di pressione che si crea a monte ed a valle del suo passaggio;
- “protezione catodica efficace” è la condizione di efficace applicazione della protezione catodica ai sensi delle linee guida dell’Apce, pubblicate dall’Uni;
- “punto di consegna” è il punto fisico della rete nel quale avviene l’affidamento in custodia del gas dall’utente all’impresa di trasporto e la sua misurazione;
- “punto di entrata della Rete Nazionale” è ciascuno dei punti o aggregato locale di punti fisici della Rete Nazionale dei gasdotti in corrispondenza dei quali il gas è consegnato dall’utente all’impresa di trasporto;
- “punto di riconsegna” è il punto fisico della rete nel quale avviene la riconsegna del gas dall’impresa di trasporto all’utente e la sua misurazione;
- “punto di uscita dalla Rete Nazionale” è ciascuno dei punti virtuali derivanti dall'aggregazione di più stacchi di uscita dalla Rete Nazionale dei gasdotti verso la corrispondente Area di Prelievo;
- “Rete Nazionale” è la Rete Nazionale dei gasdotti, così come definita con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 22 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n°18 del 23 gennaio 2001;
- “Rete Regionale” è la rete di trasporto gestita dall’impresa di trasporto classificata sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive 29 settembre 2005 e successivi aggiornamenti;
- “reti maggiormente esposte a condizioni di rischio” sono le seguenti parti di rete:
  - (i) gasdotti posati in zone ad alta pericolosità sismica (i comuni e le zone classificati come zone sismiche 1 e 2, secondo la definizione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006);
  - (ii) gasdotti posati in aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato (individuate in base al decreto legge n. 180 del 1998 e successive modificazioni e al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998);
  - (iii) allacciamenti;
- “richiedente” è l’utente del servizio di trasporto o ogni altro soggetto che, intendendo allacciarsi alla rete di trasporto, richiede alla stessa il preventivo per la realizzazione di un nuovo punto di riconsegna;
- “RQTG” è la presente regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale;
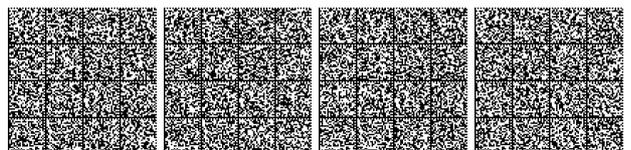
- "stato di consistenza dei gasdotti" è l'insieme di documenti comprendente la cartografia, anche in formato elettronico, e la descrizione delle reti (comprensive degli allacciamenti) e degli impianti afferenti il servizio di trasporto del gas naturale, con evidenza delle loro caratteristiche costruttive, funzionali e conservative; in particolare per ogni tratta di gasdotti dovrà essere registrato almeno:
  (i) l'anno di posa;
  (ii) il materiale;
  (iii) il diametro;
  (iv) l'appartenenza alla rete maggiormente esposta a condizioni di rischio;
- "ultima data utile" è, con riferimento alle richieste di cessione di capacità, il giorno 22 del mese precedente la data di decorrenza della cessione (in caso di sabato o di giorno festivo viene anticipata al primo giorno lavorativo);
- "utente del servizio di trasporto", o utente, è l'utilizzatore del servizio di trasporto che ha titolo a immettere e a prelevare gas naturale per uso proprio o per cessione ad altri.

Articolo 2
Ambito di applicazione

2.1 Fatto salvo quanto previsto da altre leggi e norme tecniche vigenti, le imprese di trasporto hanno l'obbligo di rispettare le disposizioni contenute nella presente RQTG per la rete di trasporto di gas naturale, Nazionale e/o Regionale, gestita.

2.2 La presente RQTG non si applica al trasporto di gas diversi dal gas naturale.

SEZIONE II

SICUREZZA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

Titolo I – Indicatori e obblighi di servizio di sicurezza del servizio di trasporto

Articolo 3
Indicatori di sicurezza

3.1 Ai fini della presente RQTG si fa riferimento ai seguenti indicatori di sicurezza:

- percentuale annua di rete sottoposta a sorveglianza;
- tempo di intervento in caso di emergenza di servizio.

Articolo 4
Percentuale annua di rete sottoposta a sorveglianza

4.1 La percentuale annua di rete di rete sottoposta a sorveglianza è calcolata, con arrotondamento al primo decimale, mediante la formula:

$$\%RSS = \frac{LS}{L} \times 100$$

dove:
- LS è la somma delle lunghezze, misurate in chilometri, della rete di trasporto e degli allacciamenti sottoposte a sorveglianza nell'anno di riferimento;
- L è la lunghezza, misurata in chilometri della rete di trasporto e degli allacciamenti in esercizio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

4.2 Ai fini del calcolo dell'indicatore, un tratto di rete può essere classificato come sorvegliato a condizione che:
a) la sorveglianza del tratto di rete sia stata eseguita, a piedi o con altri mezzi, in conformità a quanto previsto da norme tecniche vigenti in materia;
b) l'impresa di trasporto abbia provveduto a redigere un rapporto di sorveglianza dal quale sia identificabile in modo univoco il tratto di rete sorvegliato e l'esito della sorveglianza.

4.3 Ai fini del calcolo della lunghezza LS, uno stesso tratto di rete ispezionato più volte deve essere computato una sola volta nell'anno di riferimento.

Articolo 5
Odorizzazione del gas

5.1 Nei casi in cui la riconsegna del gas a clienti finali non venga effettuata attraverso la rete di distribuzione ma avvenga direttamente dalla rete di trasporto, l'impresa di trasporto ha la responsabilità di garantire che il gas riconsegnato per usi civili

sia odorizzato secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente ed in condizioni di sicurezza, con particolare riferimento alla pressione di immissione.

5.2 Nei casi di cui al precedente comma, nel caso di alimentazione della rete da carro bombolaio, l'impresa di trasporto ha inoltre la responsabilità di garantire che l'alimentazione della rete avvenga in condizioni di sicurezza, con particolare riferimento alla pressione di immissione.

Articolo 6
Tempo di intervento in caso di emergenza di servizio

6.1 Il tempo di intervento in caso di emergenza di servizio è il tempo, misurato in minuti con arrotondamento al minuto superiore, intercorrente tra la segnalazione di una emergenza di servizio e, in alternativa:
a) l'arrivo sul luogo di intervento del personale incaricato dall'impresa di trasporto;
b) la risoluzione dell'emergenza tramite intervento in remoto, nei casi in cui non sia necessario un intervento di personale in loco.

Articolo 7
Obblighi di servizio relativi alla sicurezza

7.1 L'impresa di trasporto è tenuta a:
a) provvedere all'aggiornamento dello stato di consistenza dei gasdotti almeno con cadenza annuale con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
b) predisporre lo stato di consistenza dei gasdotti in relazione ai tratti di rete posata o sostituita.

7.2 L'impresa di trasporto è tenuta ad effettuare la sorveglianza di ogni tratto della rete (allacciamenti compresi) almeno con le frequenze indicate nella tabella A.

Tabella A – Frequenza di sorveglianza della rete

Reti maggiormente esposte a condizioni di rischio ed allacciamenti	ogni 6 mesi
Altre reti	ogni anno

7.3 L'impresa di trasporto può non prevedere nello stato di consistenza dei gasdotti l'appartenenza dei tratti alla rete maggiormente esposta a condizioni di rischio purché effettui la sorveglianza di ogni tratto della rete (allacciamenti compresi) ogni 6 mesi.
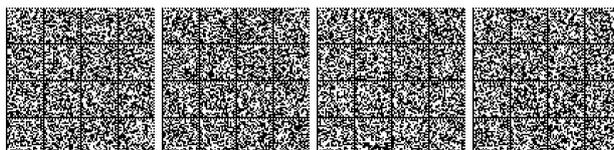
Titolo II – Emergenze di servizio

Articolo 8
Emergenze di servizio

8.1 Ai fini dell'applicazione della Sezione II della presente RQTG si definisce come emergenza di servizio una situazione anomala, imprevista e transitoria, che interferisce con l'esercizio in sicurezza della rete di trasporto o che impone speciali vincoli al suo svolgimento e può risultare pregiudizievole per l'incolumità delle persone o causare danni alle cose o all'ambiente. L'emergenza di servizio si articola nelle seguenti tipologie, distinguendo per i casi in cui si verifica o meno una fuoriuscita incontrollata di gas in:
a) fuori servizio non programmato di condotte, totale o parziale;
b) fuori servizio non programmato di impianti di linea, totale o parziale;
c) fuori servizio non programmato di centrali di compressione, totale o parziale.

8.2 L'impresa di trasporto deve disporre di una organizzazione, di attrezzature e di procedure scritte che la pongano in grado di garantire una tempestiva ed efficace gestione delle emergenze di servizio in coordinamento con le autorità locali competenti e con le forze di pubblica sicurezza in conformità alle norme tecniche vigenti in materia. Le procedure devono prevedere almeno:
a) l'individuazione di un responsabile della gestione dell'emergenza;
b) un piano di emergenza con le misure da adottare per mettere in sicurezza la rete interessata dall'emergenza e garantire la continuità del servizio di trasporto;
c) le modalità di redazione del rapporto dell'emergenza.

8.3 L'impresa di trasporto è tenuta a:
a) disporre di uno o più recapiti telefonici con linea fissa dedicati esclusivamente al servizio di intervento, con passaggio diretto ad un operatore senza necessità di comporre altri numeri telefonici;
b) pubblicare sul proprio sito internet i recapiti telefonici per il servizio di intervento e di comunicarli in forma scritta, per la dovuta informazione ai clienti finali, all'utente del servizio di trasporto al momento della sua richiesta di accesso alla rete;
c) nel caso di eventuale variazione dei recapiti telefonici, alla pubblicazione immediata sul proprio sito internet dei nuovi recapiti telefonici ed alla loro tempestiva comunicazione in forma scritta agli utenti del servizio ed all'Autorità con le modalità da essa definite;
d) disporre di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita, anche vocale, delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici, con un'autonomia di almeno 24 ore del centralino in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna.

8.4 L'impresa di trasporto dà comunicazione al Cig dell'emergenza di servizio entro 5 giorni di calendario dal suo insorgere; entro 30 giorni di calendario dall'eliminazione dell'emergenza di servizio, l'impresa di trasporto manda al Cig un rapporto sulla stessa dal quale risultino almeno le cause dell'emergenza, ove
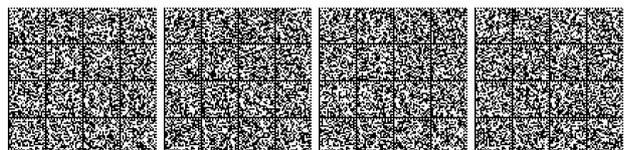
accertate, e le misure adottate dall'impresa di trasporto per garantire la sicurezza e la continuità del servizio di trasporto.

8.5 L'impresa di trasporto in caso di emergenza di servizio, assicura il necessario coordinamento con le imprese di distribuzione eventualmente coinvolte.

Titolo III – Norme tecniche per la sicurezza

Articolo 9
Norme tecniche

9.1 Fatta salva la legislazione vigente in materia, ai fini dell'attuazione della Sezione II della presente RQTG si applicano le norme tecniche, le specifiche tecniche o i rapporti tecnici vigenti Uni e Cei.

9.2 Nel caso in cui risultino mancanti norme tecniche, specifiche tecniche o rapporti tecnici applicabili, vengono adottate linee guida definite dagli organismi tecnici competenti Cig e Apce, pubblicate dall'Uni.

9.3 L'impresa di trasporto ha l'obbligo di rispettare le norme tecniche, le specifiche tecniche, i rapporti tecnici e le linee guida di cui ai precedenti commi 9.1 e 9.2, con particolare riguardo alla compilazione dei rapporti previsti per ogni intervento effettuati.

9.4 L'impresa di trasporto ha l'obbligo di compilare il "Rapporto annuale dello stato elettrico dei sistemi di protezione catodica della rete di trasporto" secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ove applicabile, nel rispetto della metodologia definita dall'Apce.

Titolo IV – Obblighi di registrazione e di comunicazione dei dati di sicurezza

Articolo 10
Registrazione di informazioni e di dati di sicurezza

10.1 L'impresa di trasporto registra per la rete gestita:
- a) il periodo di gestione;
- b) il codice univoco con cui l'impresa identifica la rete;
- c) il codice univoco e l'ubicazione dei punti di consegna e di riconsegna;
- d) la lunghezza della rete (comprensiva degli allacciamenti), misurata in chilometri, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, suddividendo in base all'appartenenza o meno all'insieme dei gasdotti maggiormente esposti a condizioni di rischio; tale suddivisione non è richiesta nel caso in cui l'impresa di trasporto si avvalga della facoltà di cui al precedente comma 7.3;
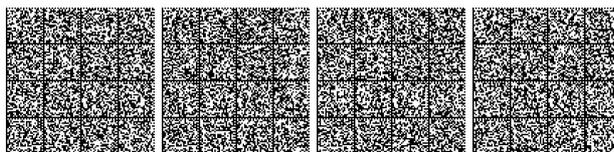
e) la lunghezza della rete (comprensiva degli allacciamenti), misurata in chilometri, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, suddividendo tra:
   (i) acciaio sottoposto a protezione catodica efficace, distinguendo tra rete sottoposta e non sottoposta a telecontrollo del grado di protezione catodica;
   (ii) acciaio non protetto catodicamente, comprensivo dell'acciaio in protezione catodica non efficace;

f) il numero di sistemi di protezione catodica in cui è stata suddivisa la rete distinguendo tra:
   (i) sistemi sottoposti a protezione catodica efficace, distinguendo tra rete sottoposta e non sottoposta a telecontrollo del grado di protezione catodica;
   (ii) sistemi non sottoposti a protezione catodica efficace;

g) il numero di posti di misura del potenziale di protezione catodica della condotta;

h) il numero totale dei punti selezionati per la misura del potenziale di protezione catodica della condotta suddividendo tra:
   (i) punti nei quali la misura è effettuata in continuo e trasmessa mediante telecontrollo;
   (ii) punti nei quali la misura non è effettuata in continuo;

i) il numero totale delle misure di potenziale delle condotte in acciaio non effettuate in continuo, assumendo un numero massimo di 12 misure di potenziale conforme alle norme tecniche vigenti per ogni punto selezionato;

j) l'avvenuta predisposizione del "Rapporto annuale dello stato elettrico dei sistemi di protezione catodica della rete di trasporto".

10.2 Per la sorveglianza della rete e degli allacciamenti l'impresa di trasporto registra:

a) il codice univoco della rete di trasporto al quale appartengono i tratti sottoposti a sorveglianza;

b) la lunghezza della rete sottoposta a sorveglianza, misurata in chilometri, suddividendo in base all'appartenenza o meno del tratto sottoposto a sorveglianza all'insieme dei gasdotti maggiormente esposti a condizioni di rischio e a sua volta in base al mezzo utilizzato, con indicazione separata delle tratte sottoposte a sorveglianza con pig; la suddivisione in base all'appartenenza o meno del tratto sottoposto a sorveglianza all'insieme dei gasdotti maggiormente esposti a condizioni di rischio non è richiesta nel caso in cui l'impresa di trasporto si avvalga della facoltà di cui al precedente comma 7.3;

c) la data di effettuazione della sorveglianza di ciascun tratto di rete.

10.3 Per ogni misura del potenziale di protezione catodica della rete in acciaio l'impresa di trasporto registra:

a) il codice univoco del sistema di protezione catodica sul quale insiste il punto di misura del potenziale di protezione catodica;

b) il codice univoco del punto selezionato per la misura del potenziale di protezione catodica;

c) la data di effettuazione della misura del potenziale di protezione catodica;

d) l'esito del controllo del potenziale di protezione catodica, suddividendo in conforme e non conforme alle norme tecniche vigenti.
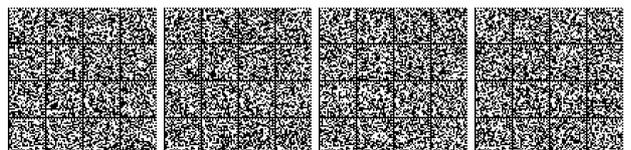
10.4 Per ogni emergenza di servizio l'impresa di trasporto registra:
a) il codice con cui l'impresa di trasporto individua l'emergenza;
b) il codice univoco con cui l'impresa di trasporto identifica la segnalazione di emergenza;
c) la classificazione dell'emergenza in base alle situazioni indicate dall'Articolo 8, comma 8.1;
d) la causa dell'emergenza distinguendo tra:
(i) eventi naturali;
(ii) causa di terzi;
(iii) causa trasportatore, comprese le imprese che operano su incarico o in appalto per conto del trasportatore;
(iv) mancata copertura del fabbisogno di gas e/o pressione ai punti di immissione della rete;
e) la data e l'ora della segnalazione di emergenza;
f) l'origine della segnalazione (soggetto segnalante o sistema automatico di controllo);
g) la data e l'ora di arrivo sul luogo di emergenza del personale incaricato dall'impresa di trasporto per l'emergenza di servizio o la data e l'ora di risoluzione dell'emergenza tramite intervento in remoto, nei casi in cui non sia necessario un intervento di personale in loco.

Articolo 11

Comunicazione dell'impresa di trasporto all'Autorità e pubblicazione delle informazioni e dei dati forniti in tema di sicurezza

11.1 Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal 2011, l'impresa di trasporto è tenuta a comunicare all'Autorità, anche mediante strumenti informatici, per la rete di trasporto gestita, le informazioni e i dati di cui ai commi da 11.2 a 11.4.

11.2 Per l'anno di riferimento precedente a quello di comunicazione all'Autorità, l'impresa di trasporto è tenuta a comunicare:
a) l'ubicazione dei punti di consegna e di riconsegna;
b) la lunghezza della rete (comprensiva degli allacciamenti), misurata in chilometri, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, suddividendo in base all'appartenenza o meno all'insieme dei gasdotti maggiormente esposti a condizioni di rischio; tale suddivisione non è richiesta nel caso in cui l'impresa di trasporto si avvalga della facoltà di cui al precedente comma 7.3;
c) la lunghezza della rete (comprensiva degli allacciamenti), misurata in chilometri, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, suddividendo tra:
(i) acciaio sottoposto a protezione catodica efficace, distinguendo tra rete sottoposta e non sottoposta a telecontrollo del grado di protezione catodica;
(ii) acciaio non protetto catodicamente, comprensivo dell'acciaio in protezione catodica non efficace;
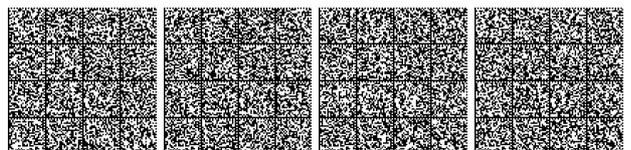
d) la lunghezza della rete (comprensiva degli allacciamenti), sottoposta a sorveglianza, misurata in chilometri, suddividendo tra gasdotti maggiormente esposti a condizioni di rischio e altri gasdotti e, a sua volta, in base al mezzo utilizzato, con indicazione separata delle tratte sottoposte a sorveglianza con pig; la suddivisione in base all'appartenenza o meno del tratto sottoposto a sorveglianza all'insieme dei gasdotti maggiormente esposti a condizioni di rischio non è richiesta nel caso in cui l'impresa di trasporto si avvalga della facoltà di cui al precedente comma 7.3.

11.3 Per l'anno di riferimento precedente a quello di comunicazione all'Autorità, in relazione alla protezione catodica l'impresa di trasporto è tenuta a comunicare:

a) il numero totale delle misure del potenziale della condotta in acciaio effettuate non in continuo, assumendo un numero massimo di 12 misure di potenziale conforme alle norme tecniche vigenti per ogni punto selezionato;
b) il numero di sistemi di protezione catodica in cui è suddivisa la rete distinguendo tra:
    (i) sistemi sottoposti a protezione catodica efficace, distinguendo tra rete sottoposta e non sottoposta a telecontrollo del grado di protezione catodica;
    (ii) sistemi non sottoposti a protezione catodica efficace;
c) il numero dei posti di rilievo del potenziale di protezione catodica della condotta;
d) il numero totale dei punti selezionati per la misura del potenziale di protezione catodica della condotta suddividendo tra:
    (i) punti nei quali la misura è effettuata in continuo e trasmessa mediante telecontrollo;
    (ii) punti nei quali la misura non è effettuata in continuo.

11.4 Per l'anno di riferimento precedente a quello in cui avviene la comunicazione all'Autorità, l'impresa di trasporto comunica:

a) il numero totale delle emergenze di servizio distinguendo in base alle situazioni indicate dall'Articolo 8, comma 8.1, ed a sua volta alle cause indicate all'Articolo 10, comma 10.4, lettera d);
b) il tempo medio effettivo di intervento da parte del personale incaricato dal trasportatore, nei casi in cui l'emergenza non sia stata risolta tramite intervento in remoto;
c) il tempo medio effettivo di risoluzione dell'emergenza tramite intervento in remoto, nei casi in cui non sia stato necessario un intervento di personale in loco.

11.5 L'Autorità può utilizzare le informazioni ed i dati di cui ai commi precedenti ai fini della loro pubblicazione, anche comparativa.
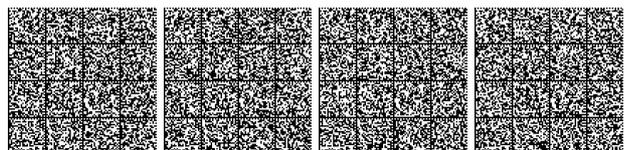
SEZIONE III

CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

Titolo I – Indicatori e obblighi di servizio di continuità del servizio di trasporto

Articolo 12
Indicatori di continuità del servizio di trasporto

12.1 Ai fini della Sezione III della presente RQTG si fa riferimento ai seguenti indicatori:

- percentuale di utenti del servizio di trasporto interessati da interruzione senza adeguato preavviso;
- numero di volte che, nell'anno di riferimento, un dato punto di riconsegna è stato coinvolto da interruzioni che non siano derivate da emergenze di servizio;
- numero massimo di giorni annui di interruzione/riduzione della capacità (giorni equivalenti a capacità intera) a seguito di interventi manutentivi che impattano sulla capacità disponibile;
- numero di volte che, nell'anno di riferimento, non è stata garantita la pressione minima contrattuale.

Articolo 13
Inizio, fine e durata dell'interruzione

13.1 Nel caso di interruzione con adeguato preavviso, l'inizio dell'interruzione coincide con l'ora di inizio della interruzione del servizio di trasporto del gas che l'impresa di trasporto deve chiaramente indicare nella comunicazione di preavviso a tutti gli utenti coinvolti nell'interruzione con adeguato preavviso.

13.2 Nel caso di interruzione senza adeguato preavviso, l'inizio dell'interruzione coincide con l'ora in cui si è verificato l'evento che ha provocato l'interruzione o con l'ora della prima chiamata per interruzione del servizio di trasporto del gas da parte di un utente coinvolto nell'interruzione senza adeguato preavviso.

13.3 La fine dell'interruzione coincide con l'ora di ripristino del servizio di trasporto per gli utenti coinvolti nell'interruzione.

13.4 La durata dell'interruzione è il tempo, misurato in minuti ed approssimato per eccesso al minuto superiore, compreso tra l'inizio dell'interruzione e la fine dell'interruzione.

Articolo 14

Tempo di adeguato preavviso dell'interruzione

14.1 Il tempo di adeguato preavviso dell'interruzione all'utente del servizio di trasporto è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di comunicazione all'utente dell'interruzione e la data di inizio dell'interruzione stessa, come indicata nella comunicazione di preavviso di cui all'Articolo 13; ai fini del computo del tempo di adeguato preavviso non si tiene conto del giorno in cui avviene la comunicazione e delle interruzioni derivanti da emergenze di servizio.

14.2 L'impresa di trasporto è tenuta a dare all'utente del servizio di trasporto interessato un preavviso di almeno:

a) 7 (sette) giorni lavorativi per interruzioni su punti di consegna o di interconnessione;
b) 3 (tre) giorni lavorativi per interruzioni su punti di riconsegna.

14.3 L'impresa di trasporto indica nella comunicazione di preavviso agli utenti interessati dall'interruzione la data e l'ora di inizio nonché la durata presunta dell'interruzione medesima.

Articolo 15

Cause delle interruzioni

15.1 L'impresa di trasporto registra le cause delle interruzioni con riferimento a:

a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi;

b) cause esterne, intese come danni provocati da terzi per fatti non imputabili all'impresa di trasporto o emergenza come definita dall'Articolo 8, comma 8.1;

c) cause imputabili all'impresa di trasporto, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere a) e b), comprese le cause non accertate.

15.2 Per le interruzioni le cui cause rientrano nelle classi di cui al precedente comma, lettere a) e b), l'impresa di trasporto documenta la causa dell'interruzione.

Articolo 16

Obblighi di servizio relativi alla continuità

16.1 L'impresa di trasporto è tenuta a garantire un numero massimo di giorni annui di interruzione/riduzione della capacità (giorni equivalenti a capacità intera), a seguito di interventi manutentivi che impattano sulla capacità disponibile su punti di riconsegna, pari a 3 (tre).

16.2 Con riferimento ai punti di entrata della Rete Nazionale vale quanto previsto dal Codice di rete, fermo restando l'obbligo per l'impresa di trasporto di informare l'Autorità con la comunicazione di cui all'Articolo 18, comma 18.1.

16.3 Nel caso si renda necessario organizzare l'eventuale trasporto alternativo di gas naturale tramite carro bombolaio, l'impresa di trasporto è tenuta ad organizzare sulla propria rete tale servizio a meno di esplicita indicazione contraria da parte dell'utente, ferma restando l'attribuzione del costo del gas all'utente interessato dall'evento. A tal fine:
   a) l'impresa di trasporto comunica all'utente la facoltà di avvalersi del trasporto alternativo di gas naturale tramite carro bombolaio, in occasione della prima fatturazione utile successiva all'1 gennaio 2010 e in occasione della stipula di un nuovo contratto di trasporto;
   b) l'utente comunica all'impresa di trasporto la volontà di non avvalersi di tale servizio entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricevimento della comunicazione di cui alla lettera precedente.

16.4 L'utente, nel caso in cui si avvalga del servizio di cui al comma precedente, è tenuto a fornire all'impresa di trasporto tutti i dati e le informazioni necessari allo svolgimento del servizio stesso.

16.5 L'impresa di trasporto è tenuta a garantire, per ogni punto di riconsegna, per tutto l'anno il valore di pressione minima contrattuale stabilito ad inizio anno.

Titolo II – Obblighi di registrazione e di comunicazione dei dati di continuità

Articolo 17
Registrazione di informazioni e di dati di continuità

17.1 L'impresa di trasporto registra per ogni interruzione:
   a) il punto di consegna o il punto di interconnessione tra due reti di trasporto o il punto di riconsegna coinvolto dall'interruzione, distinguendo per quest'ultimo se alimenta clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto o *city gate*;
   b) l'inizio, la fine e la durata dell'interruzione;
   c) la capacità non resa disponibile a causa dell'interruzione (espressa come percentuale della capacità conferita o, solo per i punti di interconnessione, della capacità oggetto di accordo di interconnessione tra le reti di trasporto);
   d) il tipo di interruzione, se con preavviso o senza adeguato preavviso, escludendo le interruzioni derivanti da emergenze di servizio;
   e) la causa dell'interruzione tra quelle indicate dall'Articolo 15, comma 15.1;
   f) il numero e la ragione sociale degli utenti del servizio di trasporto coinvolti, limitatamente ai punti di consegna o di riconsegna;
   g) il numero e la ragione sociale degli operatori di reti interconnesse coinvolte, limitatamente ai punti di interconnessione;
   h) la ragione sociale dell'impresa di distribuzione coinvolta, limitatamente ai *city gate*.

17.2 L'impresa di trasporto registra per ogni mancato rispetto del valore della pressione minima contrattuale:
   a) il codice e l'ubicazione del punto di riconsegna;
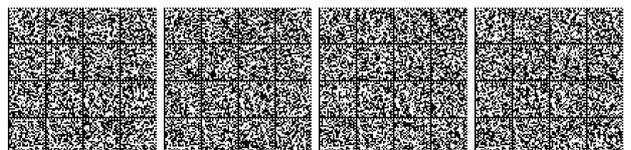
b) il numero e la ragione sociale degli utenti del servizio di trasporto con capacità sul punto, specificando se si tratta di un *city gate*;
c) la pressione minima garantita, misurata in bar relativi;
d) i valori di pressione registrati o desunti dal sistema di monitoraggio della pressione utilizzato dall'impresa di trasporto nel periodo di mancato rispetto dell'obbligo di servizio di cui al precedente Articolo 16, comma 16.5, misurati in bar relativi;
e) il periodo dell'anno di riferimento nel quale si sono riscontrati i valori di cui alla precedente lettera;
f) la causa di non rispetto del valore della pressione minima garantita, tra quelle indicate dal precedente Articolo 15, comma 15.1.

Articolo 18

Comunicazione dell'impresa di trasporto all'Autorità e pubblicazione delle informazioni e dei dati forniti in tema di continuità

18.1 Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal 2011, l'impresa di trasporto è tenuta a comunicare all'Autorità, anche mediante strumenti informatici, con riferimento alla rete di trasporto gestita ed all'anno precedente a quello in cui avviene la comunicazione, i seguenti dati:

a) per le interruzioni con e senza adeguato preavviso separatamente:
   (i) il numero totale delle interruzioni;
   (ii) il numero totale di utenti coinvolti;
   (iii) il numero totale di *city gate* coinvolti;
   (iv) la durata media;
   (v) la capacità totale non resa disponibile (espressa come percentuale della capacità conferita) per ciascun punto di consegna o di interconnessione o di riconsegna coinvolto da interruzioni, distinguendo per quest'ultimo se alimenta clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto o *city gate*;

b) per le sole interruzioni senza adeguato preavviso, il numero totale di utenti del servizio di trasporto coinvolti;

c) con riferimento all'indicatore "numero di volte che, nell'anno di riferimento, un dato punto di riconsegna è stato coinvolto da interruzioni che non siano derivate da emergenze di servizio", per ogni utente del servizio di trasporto e per punto di riconsegna:
   (i) il numero totale delle interruzioni;
   (ii) la capacità di trasporto non resa disponibile (espressa come percentuale della capacità conferita);

d) con riferimento all'indicatore "numero massimo di giorni annui di interruzione/riduzione della capacità (giorni equivalenti a capacità intera) a seguito di interventi manutentivi che impattano sulla capacità disponibile", per ogni punto di riconsegna e per mese, il numero di giorni, equivalenti a capacità intera, di interruzione della capacità;

e) con riferimento all'obbligo di servizio relativo alla pressione minima contrattuale:
   (i) il numero totale di casi di mancato rispetto del valore della pressione minima garantita, distinguendo i casi in base alle cause indicate dal precedente Articolo 15, comma 15.1;
   (ii) il numero dei punti di riconsegna interessati dal mancato rispetto del valore della pressione minima garantita, specificando se si tratta di *city gate*.

18.2 L'Autorità può utilizzare le informazioni ed i dati di cui ai commi precedenti ai fini della loro pubblicazione, anche comparativa.

SEZIONE IV

QUALITÀ COMMERCIALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

Titolo I – Indicatori di qualità commerciale

Articolo 19
Indicatori di qualità commerciale del servizio di trasporto

19.1 Al fine di definire gli obblighi di servizio e gli standard specifici relativi alla qualità commerciale del servizio di trasporto di gas naturale, si fa riferimento ai seguenti indicatori:

- tempo di comunicazione agli utenti di documentazione non idonea alla cessione di capacità;
- tempo di comunicazione agli utenti di documentazione irricevibile per il trasferimento di capacità;
- tempo di risposta motivata a richieste scritte di riprogrammazione degli interventi manutentivi;
- tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità;
- tempo di risposta motivata a richieste scritte relative all'attività di discatura dei punti di riconsegna;
- tempo di risposta motivata a richieste scritte relative al verbale di misura;
- tempo di risposta motivata a richieste scritte di modifica della pressione minima contrattuale.

19.2 Al fine di definire gli obblighi di servizio e gli standard generali relativi alla qualità commerciale del servizio di trasporto, si fa riferimento ai seguenti indicatori:

- tempo di invio del preventivo per la realizzazione di nuovi punti o per il potenziamento di punti esistenti;
- tempo di risposta motivata a richieste scritte.

Articolo 20

Tempo di comunicazione agli utenti di documentazione non idonea alla cessione di capacità

20.1 Il tempo di comunicazione agli utenti di documentazione non idonea alla cessione di capacità è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra l'ultima data utile per il ricevimento da parte dell'impresa di trasporto della richiesta dell'utente di cessione di capacità e la data di comunicazione all'utente di mancata accettazione della richiesta.

20.2 Il tempo di comunicazione agli utenti di documentazione non idonea alla cessione di capacità si applica alle cessioni di capacità richieste dall'utente in corrispondenza di un punto di entrata della Rete Nazionale da produzioni nazionali e stoccaggi o di un punto di uscita dalla Rete Nazionale o di un punto di riconsegna.

20.3 L'impresa di trasporto è tenuta a segnalare all'utente la presenza di errori materiali o l'eventuale incompletezza delle informazioni contenute nella richiesta di cessione di capacità entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della richiesta della cessione, consentendo la rettifica di eventuali errori materiali o l'eventuale completamento delle informazioni entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della segnalazione.

Articolo 21

Tempo di comunicazione agli utenti di documentazione irricevibile per il trasferimento di capacità

21.1 Il tempo di comunicazione agli utenti di documentazione irricevibile per il trasferimento di capacità è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell'impresa di trasporto della richiesta dell'utente di trasferimento di capacità presso un punto di riconsegna e la data di comunicazione all'utente di richiesta considerata irricevibile.

Articolo 22

Tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità del gas trasportato

22.1 Il tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell'impresa di trasporto della richiesta dell'utente di revisione della contabilità e la data di comunicazione all'utente della risposta motivata.

22.2 Il tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità si applica alle richieste di revisione della contabilità mensile e di conguaglio.

22.3 La risposta motivata a richieste di revisione della contabilità contiene almeno i seguenti dati:

a) la data di ricevimento della richiesta;
b) la ragione sociale del richiedente;

c) l'indicazione del nominativo e del recapito della persona incaricata dall'impresa di trasporto per fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
d) l'accettazione o meno della richiesta avanzata dall'utente, completa delle motivazioni debitamente argomentate;
e) in caso di accettazione della richiesta, la data di messa a disposizione del nuovo bilancio.

Articolo 23
Tempo di invio del preventivo per la realizzazione di nuovi punti o per il potenziamento di punti esistenti

23.1 Il tempo per l'invio del preventivo per la realizzazione di nuovi punti o per il potenziamento di punti esistenti per l'accesso alla rete di trasporto del gas naturale è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di sottoscrizione del verbale per la definizione del punto di consegna o di riconsegna e la data di comunicazione del preventivo al richiedente.

23.2 Il preventivo per la realizzazione di nuovi punti o per il potenziamento di punti esistenti viene predisposto dall'impresa di trasporto e comunicato al richiedente per ogni richiesta; esso deve contenere almeno i seguenti dati:
a) la data di richiesta del preventivo;
b) la data di sottoscrizione del verbale per la definizione del punto di consegna o di riconsegna;
c) la data di comunicazione o messa a disposizione del preventivo al richiedente;
d) la ragione sociale del richiedente;
e) il tempo previsto per la realizzazione del punto di consegna o di riconsegna;
f) l'importo complessivo richiesto per la realizzazione del punto di consegna o di riconsegna, distinguendo le differenti componenti di costo, ed in particolare quelle relative alla manodopera e/o alle prestazioni di terzi, ai materiali, alle forniture e alle spese generali;
g) il termine di validità del preventivo, che non potrà essere comunque inferiore a tre mesi;
h) le modalità per l'accettazione del preventivo.

Articolo 24
Tempo di risposta motivata a richieste scritte relative all'attività di discatura dei punti di riconsegna

24.1 Il tempo di risposta motivata a richieste scritte relative all'attività di discatura dei punti di riconsegna è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell'impresa di trasporto della richiesta scritta di discatura da parte dell'utente e la data di comunicazione all'utente della risposta motivata.

24.2 La risposta motivata scritta relativa all'attività di discatura di punti di riconsegna deve contenere almeno i seguenti dati:
a) la data di ricevimento della richiesta;
b) la ragione sociale del richiedente;
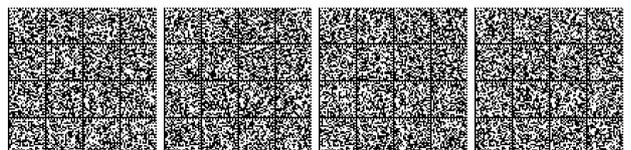
c) il nominativo ed il recapito della persona incaricata dall'impresa di trasporto per fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
d) la data proposta dall'impresa di trasporto per l'effettuazione dell'operazione richiesta dall'utente;
e) l'indicazione che la discatura verrà effettuata solo a condizione che il cliente finale rilasci la dichiarazione di messa in sicurezza degli impianti a valle del punto di riconsegna.

Articolo 25
Tempo di risposta motivata a richieste scritte relative al verbale di misura

25.1 Il tempo di risposta motivata a richieste scritte relative all'attività di verifica dei verbali di misura è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell'impresa di trasporto della richiesta scritta dell'utente di verifica del verbale di misura e la data di comunicazione all'utente della risposta motivata.

25.2 La risposta motivata scritta a richieste scritte relative all'attività di verifica dei verbali di misura contiene almeno i seguenti dati:
a) la data di ricevimento della richiesta;
b) la ragione sociale del richiedente;
c) il nominativo ed il recapito della persona incaricata dall'impresa di trasporto per fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
d) la descrizione delle analisi effettuate dall'impresa di trasporto al fine di valutare i rilievi avanzati dall'utente;
e) in caso di accettazione della richiesta, il nuovo verbale di misura, riemesso per il mese oggetto di contestazione;
f) in caso di non accettazione della richiesta, le motivazioni supportate da idonea documentazione.

Articolo 26
Tempo di risposta motivata a richieste scritte di modifica della pressione minima contrattuale

26.1 Il tempo di risposta motivata a richieste scritte di modifica della pressione minima contrattuale è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell'impresa di trasporto della richiesta scritta dell'utente di modifica della pressione minima contrattuale e la data di comunicazione all'utente della risposta motivata.

26.2 La risposta motivata scritta a richieste scritte di modifica della pressione minima contrattuale contiene almeno i seguenti dati:
a) la data di ricevimento della richiesta;
b) la ragione sociale del richiedente;
c) il nominativo ed il recapito della persona incaricata dall'impresa di trasporto per fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
d) l'attuale valore della pressione minima contrattuale;
e) il valore della pressione minima contrattuale richiesto dall'utente;
f) la descrizione delle analisi effettuate dall'impresa di trasporto al fine di valutare la richiesta dell'utente;
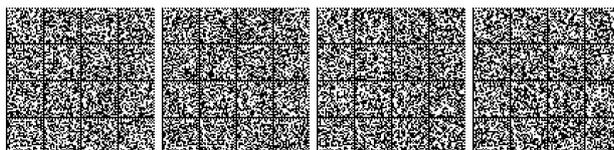
g) in caso di accettazione della richiesta, la data proposta per l'effettuazione dell'operazione richiesta dall'utente;
h) in caso di non accettazione della richiesta, le motivazioni supportate da idonea documentazione.

Articolo 27
Tempo di risposta motivata a richieste scritte di riprogrammazione degli interventi manutentivi

27.1 Il tempo di risposta motivata a richieste scritte di riprogrammazione degli interventi manutentivi è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell'impresa di trasporto della richiesta scritta dell'utente di riprogrammazione degli interventi manutentivi e la data di comunicazione all'utente della risposta motivata.

27.2 La risposta motivata scritta a richieste scritte di riprogrammazione degli interventi manutentivi contiene almeno i seguenti dati:
a) la data di ricevimento della richiesta;
b) la ragione sociale del richiedente;
c) il nominativo ed il recapito della persona incaricata dall'impresa di trasporto per fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
d) la descrizione delle analisi effettuate dall'impresa di trasporto al fine di valutare la richiesta dell'utente;
e) l'eventuale accettazione della richiesta;
f) in caso di non accettazione della richiesta, le motivazioni supportate da idonea documentazione, con indicazione, nel caso di accoglimento anche parziale, della riprogrammazione degli interventi manutentivi.

Articolo 28
Tempo di risposta motivata a richieste scritte

28.1 Il tempo di risposta motivata a richieste scritte, diverse da quelle indicate al precedente Articolo 20, Articolo 21, Articolo 22, Articolo 23, Articolo 24, Articolo 25, Articolo 26 e Articolo 27, è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell'impresa di trasporto della richiesta scritta dell'utente e la data di comunicazione all'utente della risposta motivata.

28.2 La risposta motivata scritta deve contenere almeno i seguenti dati:
a) la data di ricevimento della richiesta;
b) la ragione sociale del richiedente;
c) il nominativo ed il recapito della persona incaricata dall'impresa di trasporto per fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
d) l'argomento al quale si riferisce la richiesta dell'utente;
e) la risposta fornita, adeguatamente motivata.

28.3 Qualora la richiesta scritta si riferisca ad una prestazione, la risposta motivata contiene l'accettazione o meno della richiesta avanzata dall'utente nonché l'indicazione delle motivazioni di esito negativo, debitamente argomentate.

28.4 Nel caso di richiesta scritta di informazioni relative al servizio di trasporto, la risposta motivata contiene l'indicazione delle possibili cause di non coerenza del servizio nonché la descrizione delle eventuali azioni correttive poste in essere dall'impresa di trasporto.

Articolo 29
Durata del malfunzionamento di un applicativo informatico

29.1 La durata del malfunzionamento di un applicativo informatico messo a disposizione dell'utente è il tempo, misurato in ore, intercorrente tra l'ora di inizio del disservizio dell'applicativo informatico messo a disposizione dell'utente dall'impresa di trasporto, a causa del quale le funzionalità dello stesso risultano indisponibili, e l'ora di termine del disservizio.

29.2 L'impresa di trasporto è tenuta a garantire all'utente modalità alternative di espletamento delle attività previste nonché a comunicargli tempestivamente l'avvenuto ripristino del servizio. Se il momento in cui si è verificato il disservizio non è determinabile con certezza, l'impresa di trasporto considera come ora di inizio del malfunzionamento l'ora della prima segnalazione pervenuta in merito.

29.3 In base alla durata del disservizio i malfunzionamenti si suddividono in:
a) malfunzionamenti brevi, se la durata è minore o uguale a 6 ore;
b) malfunzionamenti lunghi, se la durata è maggiore di 6 ore ma minore o uguale a 36 ore;
c) malfunzionamenti lunghissimi, se la durata è maggiore di 36 ore.

29.4 L'impresa di trasporto effettua la rilevazione della durata tenendo conto delle sole ore lavorative e classifica il disservizio in base alla gravità, in funzione dell'impatto sulle funzionalità del sistema, distinguendo in:
a) non grave;
b) grave;
c) gravissimo.

Titolo II – Obblighi di servizio di qualità commerciale

Articolo 30
Obblighi di comunicazione agli utenti del piano mensile degli interventi manutentivi

30.1 L'impresa di trasporto deve mettere a disposizione degli utenti e degli operatori di rete interconnessi, se interessati, il piano mensile degli interventi di manutenzione programmata entro il quindicesimo giorno (o primo giorno lavorativo successivo in caso di sabato o domenica) del secondo mese precedente a quello a cui si riferisce il piano mensile.

30.2 L'utente ha diritto di richiedere all'impresa di trasporto la riprogrammazione degli interventi manutentivi previsti dal piano mensile purchè faccia pervenire all'impresa di trasporto la richiesta entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma.
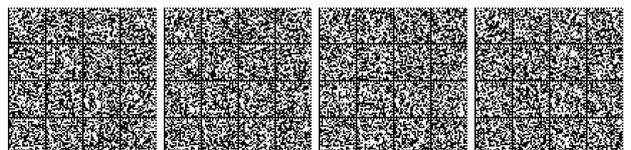
30.3 L'impresa di trasporto è tenuta a mettere a disposizione degli utenti e degli operatori di rete interconnessi, se interessati, il piano mensile definitivo degli interventi di manutenzione programmata entro il primo giorno (o primo giorno lavorativo successivo in caso di sabato o domenica) del mese precedente a quello a cui si riferisce il piano mensile.

Articolo 31
Obblighi di messa a disposizione degli utenti della contabilità del gas trasportato nel mese

31.1 L'impresa di trasporto è tenuta a mettere a disposizione dell'utente la contabilità del gas trasportato entro il quindicesimo giorno (o primo giorno lavorativo successivo in caso di sabato o domenica) del mese successivo a quello al quale si riferisce la contabilità.

Articolo 32
Obblighi di informazione agli utenti sugli applicativi informatici

32.1 Prima dell'implementazione di nuove funzionalità degli applicativi informatici messi a disposizione all'utente, l'impresa di trasporto è tenuta a rendere disponibile all'utente una descrizione di dettaglio della modifica che intende effettuare, completa degli effetti attesi sull'operatività dell'utente stesso e delle tempistiche di messa in produzione. L'utente ha diritto di esprimersi in merito entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla data di messa a disposizione dell'informativa; tale parere non è da ritenersi vincolante per l'impresa di trasporto.

32.2 L'impresa di trasporto è tenuta a pubblicare nel proprio sito internet, in una sezione facilmente accessibile, tutte le informazioni relative alle indisponibilità degli applicativi informatici messi a disposizione dell'utente, con riferimento a quanto previsto all'Articolo 29, compresi i criteri in base ai quali determina il grado di gravità di un malfunzionamento, nonché quanto previsto dal precedente comma.

Articolo 33
Altri obblighi di comunicazione e di pubblicazione in tema di qualità commerciale

33.1 Fatta salva la possibilità di inviare o di mettere a disposizione dell'utente la comunicazione in altra forma, l'impresa di trasporto è comunque tenuta ad anticipare la risposta motivata a richieste scritte tramite posta elettronica certificata.

33.2 L'impresa di trasporto rende disponibile nel proprio sito internet un indirizzo di posta elettronica certificata al quale l'utente può anticipare la richiesta.

33.3 L'impresa di trasporto è tenuta altresì a pubblicare nel proprio sito internet, in una sezione facilmente accessibile ed in formati di facile fruizione:

a) la previsione mensile, su base settimanale, inerente ai volumi in immissione ed in riconsegna, per ogni punto della rete di trasporto, entro il quindicesimo

giorno (o primo giorno lavorativo precedente in caso di sabato o domenica) del mese precedente quello a cui si riferisce il programma;

b) la previsione settimanale, su base giornaliera, inerente ai volumi in immissione ed in riconsegna, per ogni punto della rete di trasporto, entro il secondo giorno lavorativo della settimana precedente quella a cui si riferisce il programma.

33.4 Tutti i dati utili ai fini del bilanciamento che l'impresa di trasporto mette a disposizione dell'utente devono essere resi disponibili in formati che garantiscano la facile fruizione ed estraibilità degli stessi.

Titolo III – Livelli specifici e generali di qualità commerciale del servizio di trasporto

Articolo 34

Livelli specifici di qualità commerciale

34.1 I livelli specifici di qualità commerciale del servizio di trasporto sono definiti nella tabella B.

Tabella B – Livelli specifici di qualità commerciale del servizio di trasporto

Indicatore	**Livello specifico**
Tempo di comunicazione agli utenti di documentazione non idonea alla cessione di cui all'Articolo 20	2 giorni lavorativi
Tempo di comunicazione agli utenti di documentazione irricevibile per il trasferimento di capacità di cui all'Articolo 21	1 giorno lavorativo
Tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità del gas trasportato di cui all'Articolo 22	2 giorni lavorativi
Tempo di risposta motivata a richieste scritte relative all'attività di discatura dei punti di riconsegna di cui all'Articolo 24	3 giorni lavorativi
Tempo di risposta motivata a richieste scritte relative al verbale di misura di cui all'Articolo 25	15 giorni lavorativi
Tempo di risposta motivata a richieste scritte di modifica della pressione minima contrattuale di cui all'Articolo 26	20 giorni lavorativi
Tempo di risposta motivata a richieste scritte di riprogrammazione degli interventi manutentivi di cui all'Articolo 27	5 giorni lavorativi

34.2 Ai fini del computo dei tempi di esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici non si tiene conto del giorno di ricevimento della richiesta.

Articolo 35

Livelli generali di qualità commerciale

35.1 I livelli generali di qualità commerciale del servizio di trasporto sono definiti nella tabella C.

Tabella C – Livelli generali di qualità commerciale del servizio di trasporto

Indicatore	Livello generale
Percentuale minima di preventivi per la realizzazione di nuovi punti o potenziamento di punti esistenti comunicati entro il tempo massimo di 40 giorni lavorativi di cui all'Articolo 23	90%
Percentuale minima di risposte motivate a richieste scritte relative al servizio di trasporto comunicate entro il tempo massimo di 20 giorni lavorativi di cui all'Articolo 28	90%

35.2 Ai fini del rispetto degli standard generali definiti in tabella C, i livelli effettivi *LE* sono calcolati, con approssimazione al primo decimale, mediante la seguente formula:

$LE = [(N_S) / (N_S + N_{FS})] \times 100$

dove:

- N_S è il numero di preventivi o di risposte motivate per i quali è stato rispettato il relativo tempo massimo;
- N_{FS} è il numero di preventivi o di risposte motivate per i quali non è stato rispettato il relativo tempo massimo per le cause indicate all'Articolo 36, comma 36.1, lettera c).

35.3 Ai fini del computo dei tempi di esecuzione delle prestazioni soggette a livelli generali non si tiene conto del giorno di ricevimento della richiesta.

Articolo 36

Cause di mancato rispetto dei livelli specifici e generali di qualità

36.1 L'impresa di trasporto registra le cause di mancato rispetto dei livelli specifici e generali di qualità con riferimento a:

a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi;

b) cause esterne, intese come danni o impedimenti provocati da terzi per fatti non imputabili all'impresa di trasporto;

c) cause imputabili all'impresa di trasporto, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere a) e b), comprese le cause non accertate.

36.2 Per le prestazioni le cui cause di mancato rispetto dei livelli specifici e generali di qualità rientrano nelle classi di cui al precedente comma, lettere a) e b), l'impresa di trasporto documenta la causa del mancato rispetto.
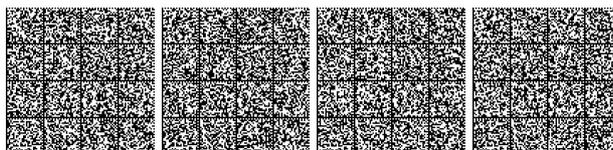
Titolo IV – Indennizzi automatici

Articolo 37
Indennizzi automatici

37.1 In caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dal precedente Articolo 34, comma 34.1, riconducibile alle cause di cui all'Articolo 36, comma 36.1, lettera c), l'impresa di trasporto corrisponde all'utente del servizio di trasporto un indennizzo automatico base pari a 500 euro tramite la prima fatturazione utile.

37.2 L'indennizzo automatico base è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione come indicato di seguito:
- a) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard a cui si riferisce la prestazione, è corrisposto l'indennizzo automatico base;
- b) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard cui si riferisce la prestazione, ma entro un tempo triplo, è corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base;
- c) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard cui si riferisce la prestazione è corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.

37.3 L'impresa di trasporto è comunque tenuta a:
- a) corrispondere l'indennizzo automatico all'utente che ne abbia diritto entro 7 (sette) mesi dalla data di effettuazione della prestazione richiesta;
- b) effettuare la prestazione richiesta entro 180 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta.

Titolo V– Obblighi di registrazione e di comunicazione dei dati di qualità commerciale

Articolo 38
Registrazione di informazioni e di dati di qualità commerciale

38.1 Con riferimento al programma degli interventi manutentivi, l'impresa di trasporto registra per ogni mese dell'anno di riferimento:
- a) la data di messa a disposizione degli utenti e degli operatori di rete interconnessi del piano mensile degli interventi manutentivi con riferimento al precedente Articolo 30, commi 30.1 e 30.3;
- b) la data di ogni riprogrammazione stabilita dall'impresa di trasporto.

38.2 Con riferimento alla contabilità del gas trasportato, l'impresa di trasporto registra per ogni mese dell'anno di riferimento la data di messa a disposizione degli utenti della contabilità del gas trasportato nel mese.
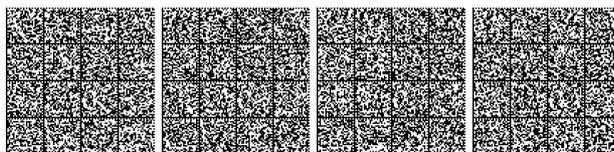
38.3 Per ogni richiesta di cessione di capacità l'impresa di trasporto registra:
a) la data di ricevimento della richiesta;
b) la ragione sociale dell'utente cessionario;
c) la ragione sociale dell'utente cedente;
d) la data dell'eventuale comunicazione di documentazione non idonea alla cessione di capacità;
e) la causa, tra quelle indicate dal precedente Articolo 36, dell'eventuale mancato rispetto del livello specifico di qualità previsto;
f) per ogni cessione su punti di entrata della Rete Nazionale interconnessi con l'estero, la data di accettazione della richiesta.

38.4 Per ogni richiesta di trasferimento di capacità l'impresa di trasporto registra:
a) la data di ricevimento della richiesta;
b) la ragione sociale dell'utente subentrante;
c) la ragione sociale dell'utente uscente;
d) la data dell'eventuale comunicazione di documentazione irricevibile per il trasferimento di capacità;
e) la causa, tra quelle indicate dal precedente Articolo 36, dell'eventuale mancato rispetto del livello specifico di qualità previsto.

38.5 Per ogni richiesta di riprogrammazione degli interventi manutentivi l'impresa di trasporto registra:
a) la data di ricevimento della richiesta;
b) la ragione sociale dell'utente;
c) l'accettazione o meno della richiesta;
d) le cause della mancata accettazione.

38.6 Per ogni richiesta di accesso al servizio di trasporto l'impresa di trasporto registra:
a) la data di ricevimento della richiesta;
b) la ragione sociale del richiedente;
c) la data di sottoscrizione del verbale per la definizione del punto di consegna/riconsegna;
d) la data di invio del preventivo;
e) la causa, tra quelle indicate dal precedente Articolo 36, dell'eventuale mancato rispetto del livello generale di qualità previsto.

38.7 Per ogni richiesta scritta relativa al servizio di trasporto di cui all'Articolo 22, Articolo 24, Articolo 25, Articolo 26, Articolo 27 e Articolo 28 l'impresa di trasporto registra:
a) la data di ricevimento della richiesta;
b) la ragione sociale dell'utente;
c) la data di invio della risposta motivata;
d) la causa, tra quelle indicate dal precedente Articolo 36, dell'eventuale mancato rispetto dei livelli specifici e generali di qualità previsti.

38.8 Per ogni prestazione soggetta a livello specifico di qualità e per la quale esso non sia stato rispettato per una delle cause di cui all'Articolo 36, comma 36.1, lettera c), l'impresa di trasporto registra la data di corresponsione dell'indennizzo automatico ed il suo importo.

38.9 Per ogni malfunzionamento di cui all'Articolo 29 l'impresa di trasporto registra:
- a) la data e l'ora di inizio del disservizio;
- b) l'ora di prima segnalazione del disservizio, distinguendo quelle di terzi da quelle del personale da esso dipendente o da imprese che lavorano per suo conto;
- c) la data e l'ora di ripristino della normale funzionalità;
- d) la gravità assegnata dall'impresa di trasporto al guasto;
- e) la causa del disservizio;
- f) le modalità alternative attivate, specificando il periodo di tempo, espresso in ore, durante il quale sono state rese disponibili all'utente.

Articolo 39

Comunicazione dell'impresa di trasporto all'Autorità in tema di qualità commerciale

39.1 Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal 2011, in relazione agli aspetti regolati e agli obblighi definiti dalla Sezione IV della presente RQTG, con riferimento all'anno precedente a quello in cui avviene la comunicazione all'Autorità, l'impresa di trasporto comunica, anche mediante strumenti informatici:
- a) per i piani mensili degli interventi manutentivi, il numero totale delle comunicazioni di cui al precedente Articolo 30, commi 30.1 e 30.3, per le quali l'impresa di trasporto non abbia rispettato l'obbligo di servizio, suddividendole in base alle cause di cui al precedente Articolo 36;
- b) per le riprogrammazioni di interventi manutentivi, suddivise per mese:
  - (i) il numero totale di quelle stabilite dall'impresa di trasporto;
  - (ii) il numero totale di quelle richieste dagli utenti;
  - (iii) il numero totale di quelle non accettate;
- c) per le richieste di cessione di capacità di trasporto:
  - (i) il numero totale delle richieste;
  - (ii) il numero totale delle richieste con documentazione non idonea;
  - (iii) il numero totale delle richieste con documentazione non idonea, per le quali l'impresa di trasporto non abbia rispettato il livello specifico di qualità, suddividendo le richieste medesime in base alle cause di cui al precedente Articolo 36;
  - (iv) il tempo effettivo medio di invio della comunicazione di documentazione non idonea;
- d) per le richieste di trasferimento di capacità di trasporto:
  - (i) il numero totale delle richieste;
  - (ii) il numero totale delle richieste con documentazione irricevibile;
  - (iii) il numero totale delle richieste con documentazione irricevibile, per le quali l'impresa di trasporto non abbia rispettato il livello specifico di qualità, suddividendo le richieste medesime in base alle cause di cui al precedente Articolo 36;
  - (iv) il tempo effettivo medio di invio della comunicazione di documentazione irricevibile;
- e) per i malfunzionamenti di cui all'Articolo 29:
  - (i) il numero totale dei casi, distinguendo in base alla gravità ed alla durata del malfunzionamento di cui al comma 29.3;
  - (ii) la durata media del malfunzionamento;
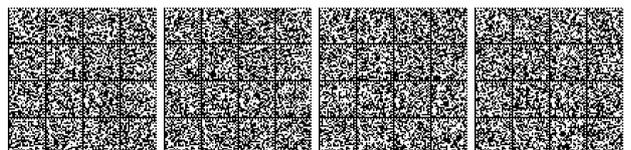
f) per le richieste di accesso al servizio di trasporto:
   (i) il numero totale delle richieste;
   (ii) il tempo effettivo medio di invio del preventivo;
   (iii) il numero totale delle richieste per le quali l'impresa di trasporto non abbia rispettato il livello generale di qualità, suddividendo le richieste medesime in base alle cause di cui al precedente Articolo 36;

g) per le richieste scritte relative al servizio di trasporto, raggruppate per tipologia di prestazione, di cui all'Articolo 22, all'Articolo 24, all'Articolo 25, all'Articolo 26, all'Articolo 27 e all'Articolo 28:
   (i) il numero totale delle richieste;
   (ii) il tempo effettivo medio di invio della risposta motivata scritta;
   (iii) il numero totale delle richieste scritte per le quali l'impresa di trasporto non abbia rispettato il livello specifico o generale di qualità, suddividendo le richieste medesime in base alle cause di cui al precedente Articolo 36;

h) in relazione alla corresponsione di indennizzi automatici e con riferimento a ciascuna prestazione soggetta a livello specifico:
   (i) il numero totale degli indennizzi corrisposti;
   (ii) l'ammontare complessivo degli indennizzi corrisposti.

39.2 L'impresa di trasporto comunica all'Autorità con cadenza semestrale, entro il 31 luglio ed entro il 31 gennaio di ogni anno, la data di messa a disposizione degli utenti della contabilità del gas trasportato nei 6 (sei) mesi precedenti a quello di comunicazione, specificando, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di servizio, la causa tra quelle previste dal precedente Articolo 36.

39.3 L'Autorità può utilizzare le informazioni ed i dati di cui ai commi precedenti ai fini della loro pubblicazione, anche comparativa.

Articolo 40
Livelli specifici e generali di qualità definiti dall'impresa di trasporto

40.1 Qualora l'impresa di trasporto definisca propri standard specifici e generali di qualità commerciale, tali standard devono comportare livelli di qualità non inferiori a quelli definiti dall'Articolo 34 e dall'Articolo 35, ovvero riguardare prestazioni non previste dalla presente RQTG. A tali standard, in caso di mancato rispetto, corrispondono indennizzi automatici di entità non inferiore a quella definita dall'Articolo 37.

40.2 L'impresa di trasporto che definisce propri standard di qualità commerciale informa l'Autorità con la comunicazione di cui all'Articolo 39, comma 39.1.
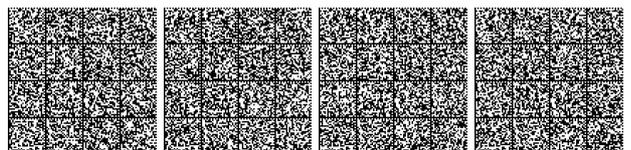
SEZIONE V

DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I– Disposizioni generali

Articolo 41
Verificabilità delle informazioni e dei dati registrati

41.1 L'impresa di trasporto predispone appropriati strumenti, anche informatici, al fine di registrare le informazioni e i dati concernenti gli aspetti regolati dalla presente RQTG.

41.2 Al fine di consentire l'effettuazione di controlli per accertare la veridicità delle informazioni e dei dati comunicati e assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nella presente RQTG, l'impresa di trasporto:
- a) mantiene gli strumenti di cui al precedente comma continuamente aggiornati con le informazioni e i dati richiesti;
- b) assicura la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati mediante un adeguato sistema di collegamento, anche informatico, tra archivi commerciali, archivi tecnici e mediante ogni altra documentazione ritenuta necessaria;
- c) conserva in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati, per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni successivi a quello della registrazione.

Articolo 42
Date di decorrenza degli obblighi a carico dell'impresa di trasporto

42.1 L'impresa di trasporto è tenuta ad attuare la RQTG a partire dall'1 gennaio 2010 fatto salvo quanto diversamente disposto dal successivo comma.

42.2 In deroga a quanto disposto dal precedente comma 42.1, per l'impresa di trasporto decorrono dall'1 luglio 2010:
- a) gli obblighi relativi alle emergenze di servizio di cui all'Articolo 8, comma 8.3, lettera d);
- b) gli obblighi di comunicazione e di pubblicazione definiti dal precedente Articolo 33, commi 33.3 e 33.4;
- c) l'obbligo di organizzare l'eventuale trasporto alternativo tramite carro bombolaio di cui all'Articolo 16, comma 16.3;
- d) gli obblighi di corrispondere all'utente un indennizzo automatico in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dal precedente Articolo 34, comma 34.1 ed i relativi obblighi di registrazione.

09A12786

DELIBERAZIONE 7 ottobre 2009.

Modificazioni e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09 in materia di modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati, definite ai sensi del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2. (Deliberazione n. ARG/gas 144/09).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 ottobre 2009

Visti:

- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1990, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 142 del 20 giugno 2000;
- la legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- l'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26;
- decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31;
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto-legge n. 185/08);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08;
- la Parte II del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG) recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)", approvata con la deliberazione ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09, come successivamente modificata e integrata dalla deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2009, ARG/com 113/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 88/09).

Considerato che:

- il decreto-legge n. 185/08 ha esteso il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, alle famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
- il decreto di cui al precedente alinea, all'articolo 3, comma 9, stabilisce che l'Autorità definisca le misure tecniche necessarie per l'attribuzione e l'erogazione del beneficio;
- con deliberazione ARG/gas 88/09 l'Autorità ha fissato le modalità operative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, rimandando ad un successivo provvedimento la pubblicazione della modulistica che deve essere utilizzata per presentare l'istanza di ammissione alla compensazione;
- la standardizzazione delle informazioni necessarie per la richiesta di ammissione al regime di compensazione risulta utile al fine di agevolare il funzionamento del sistema di ammissione stesso e la corretta erogazione delle compensazioni medesime.
- sono emerse esigenze di precisazione e affinamento di alcune disposizioni contenute nell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 con particolare riferimento alla gestione dei meccanismi di retroattività, nonché alle procedure necessarie all'attribuzione del beneficio.

Ritenuto opportuno:

- standardizzare il contenuto delle istanze per l'ammissione al regime di compensazione di cui al comma 2.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 al fine di garantire che in esse siano presenti le informazioni indispensabili per l'ammissione al medesimo regime di compensazione;
- apportare alcune modifiche ed integrazioni alla deliberazione ARG/gas 88/09, ed al relativo Allegato A, al fine di rendere maggiormente efficaci le procedure di gestione del sistema di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale

DELIBERA

Articolo 1

Modificazioni e integrazioni alla deliberazione ARG/gas 88/09

1.1 Al comma 3.1, lettera b), della deliberazione ARG/gas 88/09 le parole "ovvero fino alla data di attivazione della fornitura di gas naturale, se successiva all'1 gennaio 2009" sono sostituite con le parole "ovvero fino alla data di inizio della residenza come indicata nella modulistica di cui all'articolo 22 dell'Allegato A, se successiva all'1 gennaio 2009".
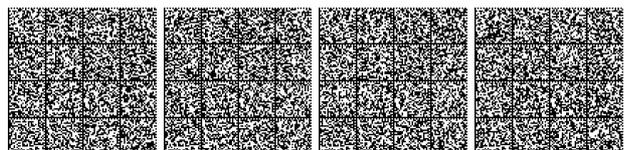
1.2 Al comma 3.2, lettere a) e b), della deliberazione ARG/gas 88/09 le parole "ovvero fino alla data di attivazione della fornitura, se successiva all'1 gennaio 2009," sono sostituite con le parole "ovvero fino alla data di inizio della residenza come indicata nella modulistica di cui all'articolo 22 dell'Allegato A, se successiva all'1 gennaio 2009".

1.3 Al comma 4.1, lettera b) e al comma 4.2, lettere a) e b), della deliberazione ARG/gas 88/09 le parole "ovvero fino alla data di connessione all'impianto condominiale, se successiva all'1 gennaio 2009" sono sostituite con le parole "ovvero fino alla data di inizio della residenza come indicata nella modulistica di cui all'articolo 22 dell'Allegato A, se successiva all'1 gennaio 2009".

1.4 Il comma 4.5 della deliberazione ARG/gas 88/09 è soppresso.

1.5 Dopo il comma 8.1 della deliberazione ARG/gas 88/09 è aggiunto il seguente comma:

"8.1bis Le imprese distributrici sono tenute ad accreditarsi al sistema informatico di cui di cui al comma 11.1 dell'Allegato A entro il 31 dicembre 2009.".

Articolo 2

Modificazioni e integrazioni all'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09

2.1 Il comma 4.3 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 è sostituito con il seguente comma:

"4.3 Nel caso in cui il cliente diretto sia servito anche da un impianto condominiale:

a) l'istanza di ammissione alla compensazione deve riguardare contestualmente sia il punto di riconsegna della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a) del TIVG, sia il punto di riconsegna relativo all'impianto condominiale;

b) ai fini dell'ammissione alla compensazione anche in relazione alla quota parte relativa all'impianto condominale, oltre a quanto previsto dal comma 4.1, devono essere rispettate anche le condizioni di cui al comma 4.2, lettere da a) ad e).

2.2 Al comma 11.3 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:

f) qualora indicata nella modulistica di cui all'articolo 22, la data di inizio residenza all'indirizzo presso il quale è ubicata la fornitura del gas naturale in relazione alla quale è stata richiesta la compensazione;

g) zona climatica di appartenenza.

2.3 Dopo il comma 11.6 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 è aggiunto il seguente comma:

" 11.7 Nel caso in cui in un Comune, o porzioni di esso, intervengano variazioni nella titolarità del sevizio di distribuzione del gas naturale, l'impresa distributrice subentrante è tenuta a comunicare tempestivamente le medesime variazioni al sistema informatico di cui al comma 11.1.".

2.4 Dopo il comma 18.3 è aggiunto il seguente comma:

"18.4 A partire dall'1 novembre 2009 ciascun venditore provvede ad inserire, nella documentazione relativa alle proprie offerte commerciali rivolte ai clienti domestici, una comunicazione relativa al bonus gas secondo lo schema di informativa pubblicato sul sito internet dell'Autorità."

2.5 L'articolo 22 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 è sostituito dal seguente:

"**Articolo 22**

Schemi di istanza per l'ammissione al regime di compensazione

22.1 Ai fini della richiesta di ammissione al regime di compensazione della spesa di cui al comma 2.1, i clienti domestici diretti di cui all'articolo 1 che non sono serviti anche da un impianto condominiale utilizzano il *Modulo A_gas* allegato al presente provvedimento;

22.2 Ai fini della richiesta di ammissione al regime di compensazione della spesa di cui al comma 2.1, i clienti domestici diretti di cui all'articolo 1 che sono serviti anche da un impianto condominiale utilizzano il *Modulo B_gas* allegato al presente provvedimento;

22.3 Ai fini della richiesta di ammissione al regime di compensazione della spesa di cui al comma 2.1, i clienti domestici indiretti di cui all'articolo 1 utilizzano il *Modulo C_gas* allegato al presente provvedimento.

Articolo 3

Disposizioni finali

3.1 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

3.2 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.

3.3 L'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 è pubblicato sul sito dell'Autorità con le modifiche e le integrazioni di cui al presente provvedimento.

Milano, 7 ottobre 2009

Il presidente: Ortis
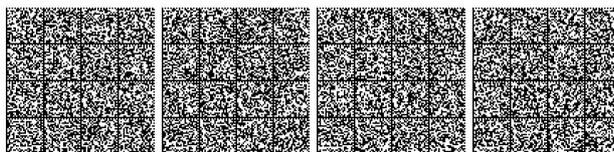
MODULO *A_GAS* – FORNITURE INDIVIDUALI

ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL
REGIME DI COMPENSAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE
(art. 3, comma 9 del decreto-legge n. 185/08, convertito con modificazioni in legge n. 2/2009)

FORNITURA INDIVIDUALE[1]

Il/La sottoscritto/a[2] ________________________________ ________________________________,
(*Cognome*) (*Nome*)

nato/a a ____, (prov.___), il ___/___/_____,

codice fiscale ____

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, ovvero di formazione od utilizzo di atti falsi,

CHIEDE

ai sensi del art. 3, comma 9 del decreto-legge n. 185/08, di essere ammesso/a al regime di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale attraverso reti di distribuzione nella propria abitazione di residenza.

Numerosità famiglia anagrafica[3] _________ Famiglia con 4 o più figli a carico[4] SI NO

La presente richiesta si configura come[5]:

☐ Nuova istanza ☐ Rinnovo ☐ Comunicazione di variazione residenza

Informazioni relative alla fornitura di gas naturale:

Comune di____ (prov.____),

via/piazza____, n° civico ________,

edificio ________, scala ________, interno ________,

data inizio residenza[6] ___/___/_________ Codice PDR[7] ______________________________

Il gas naturale è utilizzato per:

Riscaldamento abitazione[8] SI NO Acqua calda sanitaria e/o cottura cibi abitazione[8] SI NO

Codice POD[9] IT___E________________________________

Recapiti per eventuali comunicazioni (almeno un campo obbligatorio)

Tel ______________________, Cell ________________________, fax ______________________

e-mail ____

---

[1] Il presente modulo deve essere compilato solo se il richiedente non utilizza un impianto condominiale ma ha solo una fornitura individuale.
[2] Il richiedente deve essere l'intestatario del contratto di fornitura del gas naturale.
[3] Si tratta del numero di componenti desumibili dallo stato di famiglia.
[4] Per "figli a carico" si intendono i figli a carico ai fini IRPEF, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del T.U.I.R.
[5] Le istanze di rinnovo sono ammesse solo se riferite alla medesima fornitura per la quale si beneficia dell'agevolazione in vigore. Le variazioni di residenza possono essere comunicate tramite questo modulo se sulla nuova residenza è attiva solo una fornitura individuale. In caso contrario, il cittadino deve utilizzare l'apposita modulistica.
[6] Da indicare solo se successiva all'1 gennaio 2009.
[7] Il codice PDR è il codice che identifica la fornitura del gas naturale, riportato in ogni bolletta.
[8] La compensazione della spesa è riconosciuta solo per forniture di gas naturale nell'abitazione di residenza del richiedente.
[9] Il codice POD è il codice alfanumerico che identifica le forniture di energia elettrica, inizia con le lettere "IT", ed è riportato in ogni bolletta e nel contratto di fornitura di energia elettrica. La fornitura deve essere relativa all'abitazione di residenza e può essere intestata al medesimo soggetto richiedente il bonus gas o ad un componente del nucleo famigliare compreso nell'attestazione ISEE.

MODULO *A_GAS* – FORNITURE INDIVIDUALI

Al riguardo si allega copia fotostatica dei seguenti documenti:

☐ Attestazione ISEE[10] ☐ Documento di identità ☐ Certificato agevolazione in vigore[11]

☐ Autocertificazione figli a carico[12]

Il/La sottoscritto/a, inoltre
dichiara:

- che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensive degli allegati, corrispondono al vero e sono accertabili ai sensi dell'art. 43 del citato DPR n. 445/00, ovvero documentabili su richiesta delle amministrazioni competenti;
- di essere informato, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., che i dati personali acquisiti con la presente istanza:
  a) sono forniti per determinare le condizioni di ammissibilità al regime di compensazione;
  b) potranno essere trattati, unitamente ai dati relativi ai consumi di gas naturale, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento relativo alla presente istanza;
  c) saranno comunicati al proprio distributore di gas naturale, alla società Poste Italiane S.p.a. in qualità di Responsabile esterno ai sensi dell'art. 29 del d.lgs n. 196/03, e potranno essere altresì trasmessi alla Guardia di Finanza, all'Agenzia delle Entrate ed alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, unitamente ai dati di consumo di gas naturale rilevati a seguito dell'ammissione al regime di compensazione, per i controlli previsti dalla vigente normativa, ivi incluse le attività di controllo e di recupero di cui all'art. 13 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 e s.m.i.

L'ente al quale viene presentata l'istanza e gli enti tenuti a garantire l'erogazione del servizio operano quali Titolari e/o Responsabili del trattamento dei dati, ciascuno per le rispettive competenze. Il rifiuto al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza non consentirà di accedere al regime di compensazione. Il dichiarante può rivolgersi in qualunque momento agli enti ai quali ha presentato l'istanza per verificare, aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiedere il blocco ed opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano, se trattati in violazione di legge (articoli 7 e ss. del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i).

____________________ (*Luogo, data*) ____________________ (*Firma del richiedente*)

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA MEDIANTE INCARICATO

La presente istanza è presentata dal sig. ____________________ (*Cognome*) ____________________ (*Nome*)

(documento di identità n. ____________________, rilasciato in data _____ / _____ / _________

da ____) in qualità di delegato del richiedente.

Allo scopo si allega copia fotostatica dei seguenti documenti:

☐ Atto di delega a presentare la dichiarazione ☐ Documento di riconoscimento del delegato

____________________ (*Luogo, data*) ____________________ (*Firma del delegato*)

La presente istanza costituisce DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38 E 47 DEL DPR n. 445/2000 E S.M.I.

[10] Necessaria per le nuove istanze e per i rinnovi. Il valore dell'ISEE non può essere superiore a 7.500 euro. Tale limite è esteso a 20.000 euro nel caso delle famiglie con almeno 4 (quattro) figli a carico.
[11] Necessario per le istanze di rinnovo e di variazione di residenza.
[12] Necessaria per attestare la condizione di famiglia numerosa (almeno quattro figli a carico) nel caso di nuove istanze e rinnovi

MODULO B_GAS – FORNITURE INDIVIDUALI + CENTRALIZZATE

ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL

REGIME DI COMPENSAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE

(art. 3, comma 9 del decreto-legge n. 185/08, convertito con modificazioni in legge n. 2/2009)

Il/La sottoscritto/a[1] ________________________________ ________________________________,
(*Cognome*) (*Nome*)

nato/a a ____, (prov.___), il ___/___/_____,

codice fiscale ____

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, ovvero di formazione od utilizzo di atti falsi,

CHIEDE

ai sensi dell'art. 3, comma 9 del decreto-legge n. 185/08, di essere ammesso/a al regime di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale attraverso reti di distribuzione nella propria abitazione di residenza.

Numerosità famiglia anagrafica[2] _________ Famiglia con 4 o più figli a carico[3] SI NO

La presente richiesta si configura come[4]:

☐ Nuova istanza ☐ Rinnovo ☐ Comunicazione di variazione residenza

Informazioni relative al tipo di utilizzo del gas naturale per uso domestico residente[5]

Fornitura individuale	Fornitura centralizzata (impianto condominiale)
a) ☐ Acqua calda sanitaria e/o cottura cibi	a) ☐ Acqua calda sanitaria e/o cottura cibi
b) ☐ Riscaldamento	b) ☐ Riscaldamento

Informazioni relative alla fornitura di gas naturale:

Comune di ____ (prov.___)

via/piazza _________________________________, n° _____, edificio ____, scala ____, interno ___

Data di inizio residenza[6] ____/___/_______ Codice POD[7] IT____E________________________

Codice PDR della fornitura individuale[8] ____

Codice PDR dell'impianto condominiale[9] ____

Intestatario dell'impianto condominiale ____,
(*Cognome e Nome o Condominio)*

Codice fiscale o Partita IVA dell'intestatario dell'impianto _________________________________

[1] Il presente modulo deve essere compilato solo se il richiedente utilizza contemporaneamente una fornitura individuale ed un impianto condominiale.

[2] Si tratta del numero di componenti desumibili dallo stato di famiglia.

[3] Per "figli a carico" si intendono i figli a carico ai fini IRPEF, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del T.U.I.R.

[4] Le istanze di rinnovo sono ammesse solo se riferite alla medesima fornitura per la quale si beneficia dell'agevolazione in vigore. Le variazioni di residenza possono essere comunicate tramite questo modulo solo se sulla nuova residenza sono attive una fornitura individuale ed una centralizzata. In caso contrario, il cittadino deve utilizzare l'apposita modulistica.

[5] Il bonus si può richiedere solo se la fornitura è utilizzata per uso domestico nell'abitazione di residenza del richiedente. Il bonus relativo alla fornitura centralizzata non può essere richiesto se la fornitura centralizzata è utilizzata per i soli servizi condominiali.

[6] Da indicare solo se successiva all'1 gennaio 2009.

[7] Il codice POD è il codice alfanumerico che identifica le forniture di energia elettrica, inizia con le lettere "IT" ed è riportato in ogni bolletta e nel contratto di fornitura di energia elettrica. La fornitura deve essere relativa all'abitazione di residenza indicata nella presente istanza e può essere intestata al medesimo soggetto richiedente il bonus gas o ad un componente del nucleo famigliare compreso nell'attestazione ISEE.

[8] Il codice PDR è il codice che identifica la fornitura di gas naturale, riportato in ogni bolletta. Il contratto di fornitura deve essere intestato al soggetto richiedente il bonus gas.

[9] Il richiedente il bonus non deve essere necessariamente intestatario della fornitura centralizzata. La fornitura centralizzata può essere intestata ad una persona fisica o al condominio.

MODULO B_GAS – FORNITURE INDIVIDUALI + CENTRALIZZATE

Recapiti per eventuali comunicazioni (almeno un campo obbligatorio)

Tel ____________________, Cell ______________________, fax ________________________

e-mail ____

Al riguardo si allega copia fotostatica dei seguenti documenti:

☐ Attestazione ISEE[10] ☐ Documento di identità ☐ Certificato agevolazione in vigore[11]

☐ Autocertificazione figli a carico[12]

Il/La sottoscritto/a, inoltre

dichiara:

- che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensive degli allegati, corrispondono al vero e sono accertabili ai sensi dell'art. 43 del citato DPR n. 445/00, ovvero documentabili su richiesta delle amministrazioni competenti;
- di essere informato, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., che i dati personali acquisiti con la presente istanza:
  a) sono forniti per determinare le condizioni di ammissibilità al regime di compensazione;
  b) potranno essere trattati, unitamente ai dati relativi ai consumi di gas naturale, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento relativo alla presente istanza;
  c) saranno comunicati al proprio distributore di gas naturale, alla società Poste Italiane S.p.a. in qualità di Responsabile esterno ai sensi dell'art. 29 del d.lgs n. 196/03, e potranno essere altresì trasmessi alla Guardia di Finanza, all'Agenzia delle Entrate ed alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, unitamente ai dati di consumo di gas naturale rilevati a seguito dell'ammissione al regime di compensazione, per i controlli previsti dalla vigente normativa, ivi incluse le attività di controllo e di recupero di cui all'art. 13 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 e s.m.i.

L'ente al quale viene presentata l'istanza e gli enti tenuti a garantire l'erogazione del servizio operano quali Titolari e/o Responsabili del trattamento dei dati, ciascuno per le rispettive competenze. Il rifiuto al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza non consentirà di accedere al regime di compensazione. Il dichiarante può rivolgersi in qualunque momento agli enti ai quali ha presentato l'istanza per verificare, aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiedere il blocco ed opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano, se trattati in violazione di legge (articoli 7 e ss. del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i).

______________________ (*Luogo, data*) ______________________ (*Firma del richiedente*)

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA MEDIANTE INCARICATO

La presente istanza è presentata dal sig. ______________________ (*Cognome*) ______________________ (*Nome*)

(documento di identità n. ________________________, rilasciato in data ____/____/________

da ____) in qualità di delegato del richiedente.

Allo scopo si allega copia fotostatica dei seguenti documenti:

☐ Atto di delega a presentare la dichiarazione ☐ Documento di riconoscimento del delegato

______________________ (*Luogo, data*) ______________________ (*Firma del delegato*)

La presente istanza costituisce
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38 E 47 DEL DPR n. 445/2000 E S.M.I.

[10] Necessaria per le nuove istanze e per i rinnovi. Il valore dell'ISEE non può essere superiore a 7.500 euro. Tale limite è esteso a 20.000 euro nel caso delle famiglie con almeno 4 (quattro) figli a carico.
[11] Necessario per le istanze di rinnovo e di variazione di residenza.
[12] Necessaria per attestare la condizione di famiglia numerosa (almeno quattro figli a carico) nel caso di nuove istanze e rinnovi.

MODULO C_GAS – FORNITURE CENTRALIZZATE

ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL
REGIME DI COMPENSAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE
(art. 3, comma 9 del decreto-legge n. 185/08, convertito con modificazioni in legge n. 2/2009)

FORNITURA CENTRALIZZATA[1]

Il/La sottoscritto/a[2] ______________________ ______________________,
(*Cognome*) (*Nome*)

nato/a a ______________, (prov.___), il ________, codice fiscale ______________________

documento di identità n. ______________________, rilasciato in data ___ /____ / _________

da ____

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, ovvero di formazione od utilizzo di atti falsi,

CHIEDE

ai sensi dell'art. 3, comma 9 del decreto-legge n. 185/08, di essere ammesso/a al regime di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale attraverso reti di distribuzione nella propria abitazione di residenza.

Numerosità famiglia anagrafica[3] _________ Famiglia con 4 o più figli a carico[4] SI NO

La presente richiesta si configura come:

☐ Nuova istanza ☐ Rinnovo[5]

Informazioni relative alla residenza del richiedente:

Comune di ________________ (prov. ___), via/piazza ________________________,

n. civico _______, edificio__________, scala__________, interno___________

data inizio residenza[6] ____/____/________ Codice POD[7] IT___E______________________

Informazioni relative alla fornitura centralizzata (impianto condominiale)[8]

Il gas naturale è utilizzato per:

Riscaldamento abitazione SI NO Acqua calda sanitaria e/o cottura cibi abitazione SI NO

Codice PDR dell'impianto condominiale[9] ______________________________

Intestatario dell'impianto condominiale ______________________________,
(Cognome e Nome o Condominio)

Codice fiscale o Partita IVA dell'intestatario dell'impianto ______________________

Recapiti per eventuali comunicazioni (almeno un campo obbligatorio)

Tel ________________, Cell __________________, fax ____________________

e-mail ______________________________________

---

[1] Il presente modulo deve essere compilato solo se il richiedente utilizza un impianto condominiale e non ha una fornitura individuale.
[2] Il richiedente deve risiedere nel condominio corrispondente alla fornitura centralizzata per la quale si richiede il bonus.
[3] Si tratta del numero di componenti desumibili dallo stato di famiglia.
[4] Per "figli a carico" si intendono i figli a carico ai fini IRPEF, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del T.U.I.R.
[5] Le istanze di rinnovo sono ammesse solo se riferite alla medesima fornitura per la quale si beneficia dell'agevolazione in vigore.
[6] Da indicare solo se successiva all'1 gennaio 2009.
[7] Il codice POD è il codice alfanumerico che identifica le forniture di energia elettrica, inizia con le lettere "IT", ed è riportato in ogni bolletta e nel contratto di fornitura di energia elettrica. La fornitura di energia elettrica deve essere relativa all'abitazione di residenza indicata nella presente istanza e può essere intestata al medesimo soggetto richiedente il bonus gas o ad un componente del nucleo famigliare compreso nell'attestazione ISEE.
[8] Il bonus si può richiedere solo se la fornitura di gas è utilizzata per uso domestico nell'abitazione di residenza del richiedente. Il bonus relativo alla fornitura centralizzata non può essere richiesto se la fornitura centralizzata è utilizzata per i soli servizi condominiali.
[9] Il codice PDR è il codice che identifica la fornitura di gas naturale riportato in ogni bolletta.

MODULO C_GAS – FORNITURE CENTRALIZZATE

Al riguardo si allega copia fotostatica dei seguenti documenti:

☐ Attestazione ISEE[10] ☐ Documento di identità ☐ Certificato agevolazione in vigore[11]

☐ Autocertificazione figli a carico[12]

Informazioni sul soggetto delegato ad incassare il bonifico domiciliato[13]

________________________________ ________________________________
(*Cognome*) (*Nome*)

nato/a a ________________, (prov.___), il ___/___/_____, codice fiscale __________________

(documento di identità n. __________________________, rilasciato in data ___ /____ / ________

da ____)

Il/La sottoscritto/a, inoltre
dichiara:

- che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensive degli allegati, corrispondono al vero e sono accertabili ai sensi dell'art. 43 del citato DPR n. 445/00, ovvero documentabili su richiesta delle amministrazioni competenti;
- di essere informato, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., che i dati personali acquisiti con la presente istanza:
  a) sono forniti per determinare le condizioni di ammissibilità al regime di compensazione;
  b) potranno essere trattati, unitamente ai dati relativi ai consumi di gas naturale, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento relativo alla presente istanza;
  c) saranno comunicati al proprio distributore di gas naturale, alla società Poste Italiane S.p.a in qualità di Responsabile esterno ai sensi dell'art. 29 del d.lgs n. 196/03, e potranno essere altresì trasmessi alla Guardia di Finanza, all'Agenzia delle Entrate ed alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, unitamente ai dati di consumo di gas naturale rilevati a seguito dell'ammissione al regime di compensazione, per i controlli previsti dalla vigente normativa, ivi incluse le attività di controllo e di recupero di cui all'art. 13 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 e s.m.i.

L'ente al quale viene presentata l'istanza e gli enti tenuti a garantire l'erogazione del servizio operano quali Titolari e/o Responsabili del trattamento dei dati, ciascuno per le rispettive competenze. Il rifiuto al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza non consentirà di accedere al regime di compensazione. Il dichiarante può rivolgersi in qualunque momento agli enti ai quali ha presentato l'istanza per verificare, aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiedere il blocco ed opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano, se trattati in violazione di legge (articoli 7 e ss. del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i).

________________________ ________________________
(*Luogo, data*) (*Firma del richiedente*)

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA MEDIANTE INCARICATO

La presente istanza è presentata dal sig. ____________________ ____________________
(*Cognome*) (*Nome*)

(documento di identità n. __________________________, rilasciato in data _____ / _____ / __________

da ____) in qualità di delegato del richiedente.

Allo scopo si allega copia fotostatica dei seguenti documenti:

☐ Atto di delega a presentare la dichiarazione ☐ Documento di riconoscimento del delegato

________________________ ________________________
(*Luogo, data*) (*Firma del delegato*)

La presente istanza costituisce
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38 E 47 DEL DPR n. 445/2000 E S.M.I.

[10] Necessaria sia per nuove istanze che per rinnovi. Il valore dell'ISEE non può essere superiore a 7.500 euro. Tale limite è esteso a 20.000 euro nel caso delle famiglie con almeno 4 (quattro) figli a carico.
[11] Necessario per le istanze di rinnovo.
[12] Necessaria per attestare la condizione di famiglia numerosa (almeno quattro figli a carico) sia nel caso di nuove istanze che di rinnovi.
[13] In caso di indicazione di un soggetto delegato ad incassare il bonifico domiciliato, il soggetto delegato sarà l'unico legittimato ad incassare il bonifico.

09A12787
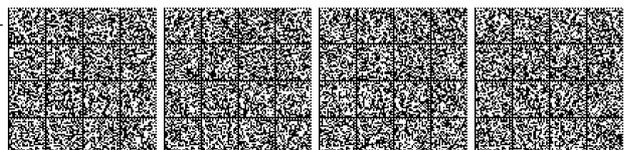
DELIBERAZIONE 9 ottobre 2009.

Integrazioni alle disposizioni delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 17 luglio 2002, n. 137/02 e 21 giugno 2005, n. 119/05 in materia di corrispettivi per il bilanciamento nei casi di utilizzo autorizzato di stoccaggio strategico. (Deliberazione n. ARG/gas 146/09).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 9 ottobre 2009

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 137/02);
- la deliberazione 21 giugno 2005, n. 119/05 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 119/05);
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: deliberazione n. 50/06);
- il documento per la consultazione 15 giugno 2009, DCO 15/09, recante integrazioni alle disposizioni della deliberazione 21 giugno 2005, n. 119/05 in materia di stoccaggio strategico (di seguito: DCO 15/09).

Considerato che:

- l'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo n. 164/00 stabilisce che, nel caso in cui le imprese di vendita del gas naturale utilizzino capacità di trasporto e stoccaggio in eccesso rispetto a quanto impegnato, sono tenute a versare ai soggetti che svolgono le connesse attività di trasporto e di dispacciamento e di stoccaggio un corrispettivo determinato dall'Autorità ai fini del bilanciamento del sistema o per la tempestiva reintegrazione degli stoccaggi; e che tali corrispettivi sono definiti all'articolo 17 della deliberazione n. 137/02 relativamente all'attività di trasporto e all'articolo 15 della deliberazione n. 119/05 relativamente all'attività di stoccaggio;
- la deliberazione n .119/05 stabilisce:
  - al comma 15.3, i corrispettivi di bilanciamento che l'impresa di stoccaggio applica all'utente che, nel corso di un mese, abbia utilizzato una punta di
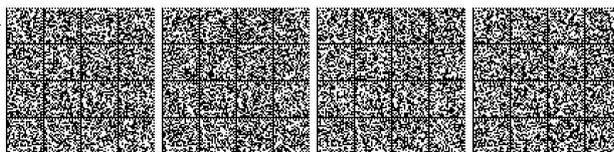
erogazione superiore a quella di cui dispone; e che tali corrispettivi sono determinati in funzione del corrispettivo f_{PE} di cui all'articolo 6, comma 6.1, della deliberazione n. 50/06 (di seguito: f_{PE}) opportunamente maggiorato in relazione del numero di giorni in cui l'utente ha usato la capacità in eccesso;
  - al comma 15.10, i corrispettivi di bilanciamento e per la reintegrazione degli stoccaggi che l'impresa di stoccaggio applica all'utente che abbia effettuato prelievo di stoccaggio strategico, prevedendo fra l'altro che, nel caso di utilizzo autorizzato, l'utente versi i corrispettivi di cui al comma 15.3 senza le maggiorazioni ivi previste;
  - al comma 14.4, che l'utente titolare di capacità di stoccaggio conferita per la modulazione dei clienti finali con consumi annui inferiori o pari a 200'000 Smc è tenuto a detenere in stoccaggio, al termine di ciascun mese della fase di erogazione, un quantitativo minimo di gas determinato, ai sensi dei commi successivi;
- la deliberazione n .137/02 prevede al comma 17.4, che, nei casi in cui l'utente abbia immesso presso un punto di entrata dagli stoccaggi una quantità di gas superiore alla relativa capacità di trasporto di cui dispone, l'impresa di trasporto applica un corrispettivo di bilanciamento pari ad 1,25 volte l'ammontare annuale del corrispettivo unitario di capacità presso tale punto moltiplicato per la capacità utilizzata in eccesso;
- a seguito dell'interruzione delle importazioni di gas prodotto in Russia, avvenuta tra il 6 ed il 20 gennaio 2009, sono pervenute agli uffici dell'Autorità, da parte di utenti del servizio di stoccaggio, richieste circa le modalità applicative della disciplina relativa ai corrispettivi di bilanciamento sopra richiamati nei casi in cui l'utente abbia utilizzato punta di erogazione da stoccaggio in misura superiore alla punta conferita in relazione a rilevanti eventi di forza maggiore;
- nelle more degli approfondimenti necessari in merito alle richieste degli utenti, con nota del 23 aprile 2009 (prot. n. 19893) la Direzione Mercati ha invitato a Stogit S.p.A. a sospendere l'applicazione dei corrispettivi di cui al comma 15.3 relativamente al mese di gennaio 2009;
- con il documento DCO 15/09 l'Autorità, in considerazione di quanto segnalato dagli utenti, ha proposto alcune integrazioni alla disciplina sopra richiamata della deliberazione n. 119/05 nei casi in cui l'utilizzo delle capacità di stoccaggio in eccesso si verificasse in presenza di gas in stoccaggio dell'utente e fosse determinato da situazioni per le quali l'utente sia autorizzato all'utilizzo dello stoccaggio strategico;
- le osservazioni pervenute in risposta al DCO 15/09 hanno rilevato una generale condivisione delle proposte dell'Autorità ed, in alcuni casi, hanno rappresentato l'opportunità che sia valutata una più ampia revisione della disciplina dello stoccaggio strategico, e delle modalità di ripartizione dei ricavi connessi, anche in relazione alla prospettata realizzazione di un mercato di bilanciamento;
- nell'ambito più specifico della proposta sottoposta a consultazione le osservazioni pervenute hanno evidenziato:
  - l'esigenza che non siano modificate, per effetto delle integrazioni proposte, le prestazioni di stoccaggio degli utenti che non si trovino nelle condizioni previste per la loro applicazione;
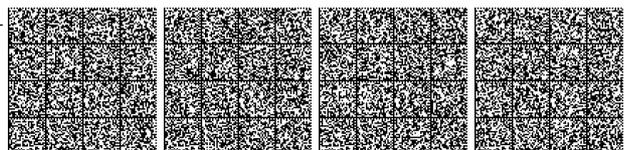
- l'opportunità di una corrispondente integrazione dei corrispettivi di bilanciamento previsti al comma 17.4 della deliberazione n. 137/02 sopra richiamato;
- talune valutazioni divergenti circa l'ambito temporale di applicazione delle integrazioni prospettate; in particolare, un soggetto ha rilevato l'opportunità che le integrazioni prospettate producano effetto anche antecedente al gennaio 2009, mentre un altro soggetto ne ha proposto la sola efficacia successiva.

Ritenuto che:

- sia opportuno integrare le disposizioni dell'articolo 15 della deliberazione n. 119/05 secondo gli orientamenti prospettati nel DCO 15/09, tenendo conto dell'opportunità che esse non abbiano effetti sulle disponibilità delle capacità della generalità degli utenti del servizio di stoccaggio, ed integrare in maniera corrispondente le disposizioni dell'articolo 17 della deliberazione n. 137/02;
- sia opportuno che le predette integrazioni abbiano effetto sui rapporti contrattuali non ancora conclusi e che conseguentemente le stesse trovino applicazione a decorrere dall'anno termico 2008/2009

DELIBERA

1. di integrare l'articolo 15 della deliberazione 21 giugno 2005, n. 119/05, con i seguenti commi:

“15.17 L'utente autorizzato all'erogazione di stoccaggio strategico può utilizzare, nei limiti dei quantitativi e delle capacità autorizzate, i volumi di gas in stoccaggio e la capacità di erogazione di cui dispone, anche oltre i limiti previsti dal comma 14.4. In tali casi l'utente versa i corrispettivi di bilanciamento di cui al comma 15.3, riproporzionati su base mensile, senza le maggiorazioni di cui al medesimo comma rispetto ai corrispettivi di cui all'articolo 6 della deliberazione n. 50/06, applicati alla massima punta di erogazione utilizzata in eccesso, nei limiti autorizzati, rispetto alla punta di erogazione di cui dispone.

15.18 Per il periodo rimanente della fase di erogazione successivo all'utilizzo di gas e capacità di stoccaggio effettuato ai sensi del comma precedente, le disposizioni di cui al comma 15.3 si applicano considerando la capacità di punta di erogazione che sarebbe stata disponibile all'utente sulla base di una giacenza corrispondente ai limiti previsti al comma 14.4, ovvero, se minore, alla giacenza dell'utente aumentata dei quantitativi autorizzati. Alla punta di erogazione utilizzata in eccesso rispetto a quella disponibile all'utente fino alla punta calcolata ai sensi del precedente periodo si applicano i corrispettivi riproporzionati di cui al comma precedente.
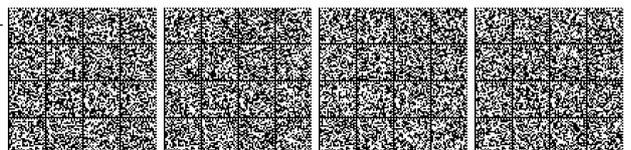
15.19 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 15.17 e 15.18, l'utente interessato notifica all'impresa di stoccaggio l'avvenuta presentazione al Ministero dello Sviluppo Economico della richiesta di autorizzazione all'utilizzo dello stoccaggio strategico, nonché i relativi quantità e capacità. La notifica deve avvenire entro un mese dall'evento che ha determinato l'utilizzo dello stoccaggio strategico.";

2. di integrare l'articolo 17 della deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02 con l'aggiunta del seguente comma:
   "17.4.1 Nei casi di cui al comma 15.17 della deliberazione 21 giugno 2005, n. 119/05, l'impresa di trasporto, in luogo del corrispettivo di cui al comma precedente, applica un corrispettivo di bilanciamento pari all'ammontare del corrispettivo unitario di capacità presso tale punto riproporzionato su base mensile, moltiplicato per la massima capacità utilizzata dall'utente, entro i limiti della capacità autorizzata di cui al medesimo comma 15.17, nel mese e non preventivamente conferita.";
3. di prevedere che le integrazioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 abbiano effetto a decorrere dall'anno termico 2008/2009, limitatamente ai soggetti che entro la data del 15 novembre 2009 abbiano notificato all'impresa di stoccaggio di aver presentato al Ministero dello Sviluppo Economico richiesta di autorizzazione all'utilizzo dello stoccaggio strategico;
4. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
5. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo delle deliberazioni n. 119/05 e n. 137/02, come risultanti dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

Milano, 9 ottobre 2009

Il presidente: Ortis

09A12788

ITALO ORMANNI, *direttore*

Alfonso Andriani, *redattore*
Delia Chiara, *vice redattore*

(G903176/1) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 257,04)		- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)		- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:				
	(di cui spese di spedizione € 132,57)		- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)		- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	(di cui spese di spedizione € 19,29)		- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)		- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:				
	(di cui spese di spedizione € 41,27)		- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)		- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	(di cui spese di spedizione € 15,31)		- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)		- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	(di cui spese di spedizione € 50,02)		- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)		- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 383,93)		- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)		- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 264,45)		- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)		- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 3 0 1 0 9 1 1 0 6 *

€ 7,00